



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Profili di responsabilità del produttore alla luce della Direttiva n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

**Facoltà di Giurisprudenza**

**Dipartimento di Scienze Giuridiche**

**Dottorato di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale - Curriculum di "Realtà e Radici del Diritto Privato Europeo" - XXXII Ciclo**

**Stefania Fidotti**

**Matricola 493369**

A.A. 2018-2019

## Introduzione

### Capitolo Primo

#### Origini, motivi e caratteri generali della responsabilità del produttore in ambito comunitario

1. *Il lungo iter della Direttiva 85/374/CEE sul ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi* .....9
2. *Profili di criticità della Direttiva 85/374/CEE*.....15
3. *La Direttiva 99/34/CE di modifica della Direttiva 85/374/CEE*.....20
4. *Profili di aggiornamento della Direttiva 85/374/CEE: La Relazione della Commissione europea del 7 maggio 2018* .....22
5. *L'evoluzione della politica europea di tutela dei consumatori: le Direttive 92/59/CEE e 2001/95/CE sulla sicurezza dei prodotti*.....25
6. *Rapporti tra normative comunitarie e Codice civile italiano in tema di danno*.....30
7. *Uno sguardo oltre oceano: la product liability law negli Stati Uniti d'America* .....35

### Capitolo Secondo

#### La Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

1. *La prima Direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli* .....42

2. <i>La Direttiva 2009/48/CE</i> .....	46
3. <i>Analisi generale della Direttiva. Commento e critica</i> .....	52

### Capitolo Terzo

#### Profili di responsabilità del genitore e del minore

1. <i>La tutela della figura del minore</i> .....	79
2. <i>Sulla responsabilità genitoriale</i> .....	84
<i>Sulla culpa in vigilando e la culpa in educando del genitore: una visione di insieme</i> .....	87
4. <i>Sulla culpa in vigilando</i> .....	91
5. <i>La problematica legata ai “grands enfants”</i> .....	93
6. <i>Sulla culpa in educando</i> .....	96
7. <i>Sulla responsabilità solidale tra genitore e figlio</i> .....	99
8. <i>Sulla prova liberatoria del genitore</i> .....	100
9. <i>Alcuni casi giurisprudenziali italiani e statunitensi</i> .....	101
 <i>Conclusioni</i> .....	 117
 <i>Appendice</i> .....	 120
 <i>Bibliografia</i> .....	 186
 <i>Rassegna Giurisprudenziale italiana e americana</i> .....	 192

## INTRODUZIONE

Obiettivo del presente lavoro è descrivere la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli, recepita in Italia con Decreto Legislativo 11 Aprile 2011, n. 54, riguardo a finalità, contenuti e relazioni con la restante normativa europea in tema di prodotti difettosi e responsabilità del produttore.

Più in generale, questo lavoro intende illustrare gli sforzi del Legislatore comunitario per dotare di un'adeguata tutela da ogni possibile e prevedibile rischio di utilizzo una fascia particolarmente sensibile e bisognosa di protezione come quella dei minori, ritagliando a tal fine per la categoria merceologica dei giocattoli un'apposita disciplina di settore distinta da quella della commercializzazione generale dei prodotti.

La Direttiva, raccogliendo e migliorando l'esperienza maturata nel periodo di applicazione della precedente Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 88/378/CEE, rappresenta il maggiore sforzo sinora prodotto in ambito comunitario al fine di elevare e armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli tra gli Stati membri ed eliminare gli ostacoli agli scambi di questa categoria merceologica tra gli Stati medesimi.

Il recente sviluppo tecnologico ed i mutamenti del mercato globale, che hanno interessato in maniera determinante anche il settore dei giocattoli, hanno reso infatti necessari per il Legislatore europeo la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni contenute nella precedente Direttiva 88/378/CEE.

Si era evidenziata, in particolare, la necessità di rafforzare le previsioni legislative in

materia di istruzione ed avvertenze, di rivedere il ruolo delle procedure di valutazione della conformità e della marcatura CE, nonché di chiarire ulteriormente il concetto di “requisiti essenziali di sicurezza”.

Il Legislatore europeo ha inoltre anche avvertito l’esigenza di responsabilizzare adeguatamente gli importatori ed i distributori al fine di far fronte ai mutamenti che hanno caratterizzato il mercato globale e che hanno portato ad un massiccio ricorso all’importazione di giocattoli da Paesi terzi, con relativo grande aumento dei casi di omissioni, da parte dei fabbricanti, di adempimenti doverosi ai fini delle procedure di valutazione della conformità e conseguente aumento dei rischi per gli utilizzatori.

Si è inoltre evidenziata la necessità di riproporre ed inglobare in un unico testo legislativo anche i principi già contenuti nella Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE, poi ribaditi e ampliati, in un quadro ulteriormente evolutivo della normativa sulla sicurezza dei prodotti, nella “Guida blu” sulla libera circolazione delle merci contenuta nella Comunicazione n. 272 del 2016 della Commissione Europea.

Tali considerazioni hanno spinto, quindi, il Legislatore comunitario alla emanazione di una delle prime direttive comunitarie di prodotto che faceva proprie le disposizioni e criteri previsti nella Decisione comunitaria 68/2008/CE, emanata allo scopo di creare un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti con l’intento, quindi, di garantire per il futuro la coerenza fra le varie normative settoriali di prodotto su questioni che non di rado avevano suscitato dubbi ed equivoci interpretativi.

Per raggiungere un adeguato livello dei requisiti di sicurezza, la Direttiva definisce

gli aspetti essenziali di tali requisiti, vale a dire quelli in materia di proprietà fisiche, meccaniche, chimiche ed elettriche, ivi compresi gli aspetti concernenti infiammabilità, igiene e radioattività.

La Direttiva ricorda che la materia è disciplinata anche dalla precedente Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, recepita in Italia con gli artt. 102 e ss. del Codice del consumo, la quale si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore.

Al fine di agevolare la puntuale applicazione della normativa da parte degli Stati membri e dei fabbricanti, la Direttiva chiarisce l'ambito della propria applicazione, fornendo l'elenco dei prodotti che non rientrano nel concetto di giocattolo in senso stretto e precisa inoltre il quadro della responsabilità di tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione, al fine di meglio delineare tutte le misure idonee a garantire che, in condizioni di utilizzo normale e ragionevolmente prevedibile, dai giocattoli immessi sul mercato non derivino effetti negativi sulla salute, in particolar modo dei minori.

La Direttiva, inoltre, si occupa dell'esigenza di garantire che anche i giocattoli provenienti da Stati terzi siano conformi agli standard prescritti tramite adeguate procedure di valutazione in merito alla conformità di tali merci.

E ancora, al fine di garantire una adeguata protezione dei minori da rischi causati da sostanze chimiche presenti nei giocattoli, anche in considerazione della maggiore vulnerabilità dovuta alla loro giovane età, la Direttiva impone di prestare particolare cautela nell'uso di sostanze pericolose, in particolare per quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché di sostanze

allergeniche e di taluni metalli.

La Direttiva, inoltre, incoraggia la sostituzione delle sostanze e dei materiali pericolosi utilizzati nei giocattoli con equivalenti meno pericolosi, quando esistano alternative economicamente e tecnicamente idonee al raggiungimento del medesimo scopo.

Volendo illustrare brevemente l'iter seguito per la stesura del lavoro, appaiono necessarie alcune precisazioni volte ad agevolare la comprensione delle scelte metodologiche e stilistiche adottate.

In primo luogo va specificato che la materia verrà trattata guardando essenzialmente alla normativa comunitaria, con l'analisi dettagliata delle disposizioni di volta in volta richiamate, e non già alle normative di ricezione interna, per l'Italia comunque indicate in nota o nel corpo della tesi, in considerazione della piena aderenza ai precetti normativi originari dei testi di recepimento.

Verranno esaminati i riflessi di natura aquiliana o penalistica dei comportamenti illeciti dei produttori in base alle regole generali dell'ordinamento italiano, vale a dire le condizioni indispensabili per l'emersione delle fattispecie di "colpa", "ingiustizia del danno" e "nesso causale" in caso di violazione delle normative europee in presenza del sistema degli artt. 2043 e seguenti del Codice civile.

Il Capitolo Primo pertanto descriverà la nascita e l'evoluzione della normativa generale europea sulla tutela dei consumatori, attraverso il passaggio dalla disciplina in materia di responsabilità per danni causati da prodotti difettosi alla più evoluta ed efficace tutela preventiva e "orizzontale" degli utilizzatori, con uno sguardo comparativo ad una delle esperienze giuridiche extra-europee più rilevanti nel settore del controllo della produzione orientata al consumo, quella degli Stati Uniti.

Il Capitolo Secondo affronterà la materia specifica della tutela in ambito europeo della sicurezza dei giocattoli, illustrando i progressi ottenuti in favore dei consumatori nel passaggio tra la prima e la seconda, attualmente vigente, Direttiva di settore, di cui verrà ampiamente descritto il contenuto e valutato lo spazio per possibili futuri ulteriori miglioramenti dell'efficacia.

Il Capitolo Terzo, infine, in considerazione della particolare tipologia merceologica oggetto del lavoro e dei suoi naturali destinatari, sarà dedicato ai possibili casi di coesistenza, accanto a quelle dei produttori, di profili di responsabilità nell'utilizzo dei giocattoli anche in capo ai genitori, nelle forme della *culpa in vigilando* o *in educando*, nonché, in solido, agli stessi minori.



# CAPITOLO PRIMO

## ORIGINI, MOTIVI E CARATTERI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE IN AMBITO COMUNITARIO

### 1. Il lungo iter di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi: la Direttiva 85/374/CEE.

La tematica della tutela del danno da prodotto difettoso è stata da sempre fortemente avvertita in ambito europeo.

Il presente lavoro affronterà quindi l'iter che ha condotto al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di tutela del consumatore dai danni derivanti da difettosità dei prodotti, al fine di ottenere una disciplina comune concernente l'obbligo di produzione e messa in commercio di beni sicuri sul mercato europeo, anche in caso di loro ingresso nel mercato ad opera di soggetti extra-europei.

Si descriverà, in particolare, il processo di normazione transitato attraverso la Direttiva 85/374/CEE e la successiva 99/34/CE, facendo presente sin d'ora che la relativa normativa è stata da ultimo recepita nell'ordinamento italiano nel Codice del Consumo introdotto con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,<sup>1</sup> nonché precisando che tale *excursus* appare necessario, oltreché utile, al fine di comprendere le ragioni pratiche e

---

<sup>1</sup> Come noto, il Codice del Consumo rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Il Codice riunisce, coordina e semplifica le disposizioni normative incentrate intorno alla figura del consumatore. Dal punto di vista della tecnica legislativa il codice riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 DPR, 14 D. Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme e va inquadrato nell'ambito della più generale disciplina del mercato, luogo di incontro della domanda ed offerta di beni e servizi, e porta vantaggi, non solo a beneficio dei consumatori, ma anche delle imprese e del mercato stesso.

giuridiche sottese alla emanazione della Direttiva 2009/48/CE che costituisce il tema centrale del presente lavoro.

Fin dagli inizi degli anni Settanta del Novecento il Legislatore europeo aveva difatti cominciato a preoccuparsi di assicurare una tutela di carattere successivo per la circolazione di beni di consumo rivelatisi dannosi; pertanto, sia il Consiglio d'Europa, sia la Commissione della Comunità Europea avevano iniziato ad elaborare progetti di normazione sulla responsabilità del produttore, percorrendo così il lungo cammino che avrebbe portato alla Direttiva 85/374/CEE<sup>2</sup>, approvata il 25 luglio 1985, la quale ha costituito il primo rilevante passo verso l'individuazione di una soluzione al tema della responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, in una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna.

In siffatto quadro la Commissione, spinta dall'esigenza di assicurare la più ampia tutela possibile a favore dei consumatori, elaborò una Carta dei diritti fondamentali, all'interno della quale veniva sancito il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento del danno, mentre a sua volta l'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, con la risoluzione n. 543/1973<sup>3</sup>, invitò i singoli Paesi membri ad adeguarsi alle regole presenti nella Carta di protezione del consumatore e, in assenza di

---

<sup>2</sup> Sulla origine della tematica relativa alla responsabilità del produttore e, in particolare sulla Direttiva 85/374 CEE e la sua attuazione in Italia, si veda *ex multis*: Alpa G., *La responsabilità del produttore*, Giuffrè, 2019; Pieri S., *La Direttiva CEE sulla responsabilità per i danni provocati da prodotto difettosi*, in *Dir. scambi int.*, 1987, 4, 773; Pizzorno S.E., *La responsabilità del produttore nella Direttiva del 25 luglio 1985 del Consiglio delle Comunità europee (85/374 Cee)*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, 3-4, 233; Stella G., *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo Codice del Consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 10, 1589; Trimarchi P., *La responsabilità del fabbricante della direttiva comunitaria*, in *Riv. soc.*, 1986, p. 598; Villani L., *Il danno da prodotto tra la Direttiva CEE n. 374/1985, il D.P.R. 224/1988 ed il Codice del Consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 5, 1238; Villani L., *Il danno da prodotto: casi più recenti e nuovi utilizzi della direttiva della Comunità Europea n. 374 del 1985*, in *Resp. civ.*, 2005, 10, 844;

<sup>3</sup> in particolare, proprio con riguardo a questa tematica, il Consiglio d'Europa aveva elaborato un progetto di Convenzione – composto da un preambolo e da 18 articoli – volto a rendere più uniforme la normativa giuridica relativa a questa specifica materia all'interno, appunto, dei diversi ordinamenti dei singoli Stati membri. Attraverso tale progetto di Convenzione, si era tentato di architettare un sistema di disciplina della materia relativa alla responsabilità del produttore, basato su criteri oggettivi.

disposizioni speciali già esistenti, a emanare provvedimenti legislativi diretti a predisporre strumenti giuridici a tutela dell'utente finale.

In particolare, la Commissione predispose nel 1975 un primo progetto di direttiva finalizzata ad uniformare la normativa in tema di circolazione dei prodotti difettosi all'interno del mercato comune europeo, benché le proposte presentate dalla Commissione stessa risultassero sempre oggetto di accesa discussione, in primo luogo per il carattere vincolante delle direttive nei confronti dei singoli Stati membri.

Dal canto suo, il Consiglio d'Europa aveva elaborato un progetto di convenzione diretto ad uniformare la normativa in materia di responsabilità del produttore per i danni provocati dalla distribuzione di prodotti difettosi, mostrando una propensione ad elaborare una disciplina della materia relativa alla responsabilità del produttore basata su criteri oggettivi, dove risultava particolarmente significativa la circostanza per cui la responsabilità oggettiva si riferisse non solamente ai fabbricanti dei prodotti difettosi, bensì anche agli importatori e a coloro che ponevano sui prodotti il proprio marchio o segno distintivo.

La Direttiva 85/374/CEE rappresentò un compromesso tra le varie tendenze in campo, riflettendo, più che la forza dei movimenti pro-consumatori, la crescente rappresentanza degli interessi corporativi all'interno del Parlamento Europeo, delle legislazioni nazionali e dei circoli accademici.

Prima della sua introduzione e del suo effetto di riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia mancavano all'interno dei Paesi membri disposizioni specificatamente dirette a disciplinare i casi di danni cagionati dall'utilizzo di prodotti difettosi e proprio per

questo si erano sviluppati diversi orientamenti finalizzati a rendere effettiva la tutela del consumatore nelle ipotesi di tali danni.

In considerazione di tale vuoto normativo e al fine di dividere nella maniera più economica i costi derivanti dalle conseguenze dannose della commercializzazione di prodotti non sicuri tra i diversi soggetti coinvolti nella catena di produzione e diffusione della merce, si faceva difatti ricorso alle norme di diritto privato e, in particolare, alle regole che disciplinavano la responsabilità contrattuale ovvero quella extracontrattuale.

Durante l'iter normativo non mancarono forti discussioni: una delle più rilevanti fu quella relativa ai c. d. "rischi da sviluppo"<sup>4</sup>, poiché a molti apparve eccessivo attribuire al produttore la responsabilità per quei prodotti che, al momento della loro immissione in commercio, non potevano, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento, essere considerati difettosi.

Si temeva, difatti, che la non esclusione dei rischi connessi al progresso tecnologico potesse rappresentare un ostacolo alle innovazioni, col pericolo di uno svantaggio sul mercato internazionale per molti settori produttivi europei.

In merito a questa specifica questione, il Legislatore comunitario scelse una soluzione di compromesso: il produttore non venne difatti considerato, in via di principio, responsabile per quei difetti che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche esistenti al momento della messa in circolazione del prodotto non permettesse di scoprire, ma tuttavia si consentiva agli Stati membri di derogare a detto

---

<sup>4</sup> Si veda sul punto, Alpa G., *La responsabilità del produttore*, op. cit.; Carnevali U., *Responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Carnevali, Di Giovanni, Ghidini, Ruffolo, Verardi, Milano, 1990; Cerini D., *Responsabilità del produttore e rischio da sviluppo: oltre la lettera della dir. 85/374/CE*, in *Dir. ed econ. ass.*, 1996.

principio, introducendo all'interno dei propri ordinamenti una responsabilità del produttore anche per i difetti da sviluppo.

Anche sul piano strettamente formale si manifestarono critiche molto rilevanti; ad esempio, è interessante notare come nella Relazione predisposta dalla Commissione giuridica al Parlamento europeo nel 1978 si mise in dubbio l'opportunità di assoggettare a direttiva una materia che – secondo il relatore – non avrebbe dovuto essere regolata a livello comunitario.

Allo stesso tempo, emersero dubbi anche sull'opportunità di imporre alle imprese europee un regime di responsabilità che poteva comportare conseguenze particolarmente onerose e taluni evidenziarono come l'introduzione nel settore della responsabilità del produttore di un sistema giuridico completamente nuovo, che si affiancava a regole nazionali già vigenti, avrebbe potuto essere fonte di confusione in un settore in cui la chiarezza era, invece, indispensabile affinché i consumatori stessi fossero incentivati a far valere i propri diritti.<sup>5</sup>

In ogni caso il progetto della Commissione, passato attraverso varie stesure, approdò a una direttiva di contenuto non del tutto coincidente, ma tuttavia anch'essa informata al criterio della responsabilità oggettiva in capo al fabbricante; pertanto, una volta definito il termine "produttore" - comprendente altresì l'importatore – e specificato il significato della nozione di "prodotto difettoso"<sup>6</sup> – nel senso di prodotto

---

<sup>5</sup>Come noto, difatti, la normativa europea si affianca a quella interna senza alcuna pretesa di sostituzione *tout-court*, il che può talvolta dare luogo ad una dicotomia di regolamentazione contrastante. Nel caso specifico, inoltre, la proposta non sembrava aver adeguatamente considerato le problematiche sottese alle regole della concorrenza in quanto si riteneva che il regime di responsabilità più rigoroso avrebbe provocato distorsioni di concorrenza tra le industrie comunitarie e le imprese dei paesi dell'EFTA che partecipano alla zona europea di libero scambio con gli Stati della Comunità Europea;

<sup>6</sup>Di Majo A., *La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria*, in Riv. dir. civ., 1989, I, p. 42; Ghidini G., *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi "difettoso"*, in Giur. comm., 1992, 3, p. 449; Lenoci V., *Luci ed ombre della normativa europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in Nuova giur. civ. e comm., 2003, 1, p. 134; Lupoli A., *La responsabilità per danno da prodotti*

che non presenta la sicurezza che una persona avrebbe potuto normalmente attendersi - il produttore non poteva andare esente da responsabilità provando semplicemente il proprio comportamento diligente; l'art. 5 disponeva, difatti, che il produttore potesse non risultare responsabile soltanto qualora avesse dimostrato che il bene non era difettoso quando fu messo in circolazione e neppure la colpa di un utilizzatore che non avesse seguito le istruzioni fornite dal produttore o non avesse osservato le normali regole di diligenza poteva escludere la responsabilità del fabbricante per la difettosità della merce.

Il provvedimento *de quo* nasceva quindi, come già sopra ampiamente detto, all'insegna della necessità di realizzare il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, perseguendo in particolare l'obiettivo di predisporre regole uniformi in materia di responsabilità del produttore ed eliminare le disparità normative esistenti all'interno dei singoli Stati, le quali potevano contribuire a falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, determinando, soprattutto, disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso.

## 2. Profili di criticità della Direttiva 85/374/ CEE<sup>7</sup>.

La Direttiva 85/374/ CEE, oltre a perseguire l'obiettivo del riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di danni derivanti da prodotti difettosi, avrebbe dovuto anche rispondere alla finalità di miglior tutela delle ragioni dei consumatori.

Ciononostante, analizzando soprattutto le decisioni della Corte di giustizia europea, chiamata ad intervenire in varie occasioni al fine di chiarire il campo di applicazione della direttiva comunitaria ed i termini in cui essa dovesse essere interpretata dai singoli tribunali nazionali, emerge come, in realtà, il favore per il processo di armonizzazione delle diverse discipline nazionali possa aver avuto un ruolo più pregnante rispetto all'esigenza di rinforzare la tutela del consumatore danneggiato.

La portata assai generale della norma appariva infatti limitata dalla previsione di specifiche cause di esclusione della responsabilità, nonché da cause di esclusione o diminuzione del risarcimento.

Ad esempio, l'art. 7 affermava che il produttore non sarebbe stato responsabile se non avesse messo il prodotto in circolazione, se il difetto non fosse esistito al momento di ingresso nel mercato, se la vendita non fosse avvenuta a scopo economico, se il difetto fosse dovuto alla conformità a regole imperative emanate dai poteri pubblici, se lo stato della scienza e della tecnica del momento della immissione sul mercato non avesse potuto consentire l'accertamento del difetto - il che escludeva la responsabilità per i rischi dello sviluppo, di cui al paragrafo precedente - e, nel caso dei produttori di componenti dei prodotti, quando fosse risultato che il difetto era riconducibile alla

---

<sup>7</sup> Recepita in Italia con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224. La Direttiva *de quo* non costituisce oggetto di approfondimento del presente lavoro di tesi. La stessa è stata richiamata nel Capitolo Primo in quanto propedeutica alla comprensione del tema generale; ne consegue che la relativa trattazione avverrà in maniera sommaria e per ciò che interessa ad una più agevole comprensione del presente lavoro. Per approfondimenti si veda, Caruso D. - Pardolesi R., *Per una storia della direttiva 1985/374/CEE*, in *Danno e resp.*, 2012.

concezione del prodotto in cui fosse stata incorporata la componente o alle istruzioni date dal produttore.

Quanto al risarcimento, esso poteva essere diminuito, o addirittura escluso, se vi fosse stato concorso di colpa del danneggiato (art. 8).

La disciplina era poi sottoposta a notevoli limitazioni temporali: era previsto, infatti, un termine di prescrizione triennale e un termine di decadenza di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto difettoso.

Si trattava di una disciplina imperativa e inderogabile: difatti, il regime di responsabilità da essa sancito non poteva essere soppresso né limitato convenzionalmente, attraverso clausole di esonero (art. 12), le quali, se presenti, erano da considerarsi nulle.

La Direttiva 85/374/CEE, in definitiva, non sembrava riuscita nell'intento di elevare pienamente il livello di protezione dei consumatori e, inoltre, anche la stessa armonizzazione posta come obiettivo primario della Direttiva medesima appariva realizzata in misura solo parziale.

Infatti, agli Stati membri erano state lasciate aperte una serie di opzioni, riguardanti l'esclusione o l'inclusione dei prodotti agricoli non trasformati (successivamente eliminata dalla Direttiva 99/34/CE), l'esenzione o meno dalla responsabilità del produttore per il rischio dello sviluppo e il massimale per i danni derivanti dalla morte o da lesioni personali causati da prodotti identici presentanti il medesimo difetto; e del resto, in molti casi l'applicazione delle norme comunitarie presupponeva il richiamo, esplicito o implicito, a disposizioni o categorie giuridiche del diritto interno (ad es. con riferimento al nesso causale o al concorso di colpa del danneggiato si vedrà peraltro nel prosieguo del presente lavoro come per esperienze giuridiche come quella italiana tale richiamo possa essere considerato tuttavia una chiave di lettura apprezzabile).



Lo stesso Legislatore europeo del 1985 aveva comunque espressamente riconosciuto che l'armonizzazione risultante dalla Direttiva in questione non avrebbe di certo potuto essere totale, ma avrebbe dovuto comunque aprire la via verso un maggiore riavvicinamento, nel quadro di una tecnica di intervento progressivo congruente con una caratteristica tipica, in quanto necessaria, della politica legislativa comunitaria, la cui azione è diretta ad una costruzione inevitabilmente graduale e paziente del mercato unico.

Ad ogni modo la dottrina, chiamata a pronunciarsi sullo studio della normativa appena enunciata, concordava nel ritenere la responsabilità introdotta dal Legislatore comunitario una responsabilità di tipo oggettivo<sup>8</sup> e non già una responsabilità per colpa presunta<sup>9</sup>, atteso che il presupposto per la sussistenza della suddetta responsabilità consiste, appunto, nella presenza del difetto a nulla rilevando il fatto che il produttore abbia posto in essere un comportamento colposo<sup>10</sup>. E tale linea interpretativa pare, peraltro, coerente con quanto disposto nei “*considerando*” che precedono il testo della

---

<sup>8</sup> Si veda, sul punto, Galgano F., *Diritto civile e commerciale*, Cedam, 1999, secondo cui la responsabilità imposta al produttore in attuazione della direttiva prescinde dalla prova della sua colpa; trattasi dunque di responsabilità oggettiva, collegata alla circostanza per cui il produttore ha messo in circolazione un prodotto difettoso. Copiosa è anche la giurisprudenza a riguardo, *ex multis*, si veda Trib. Vercelli 7 aprile 2003, in *Danno e Responsabilità*, 2003, p.100, con nota di Ponzanelli G., *Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione*, dove è stato affermato che “*la responsabilità del produttore è oggettiva, essendo sufficiente, ai fini di fondare la responsabilità del produttore, il riconoscimento di un rapporto di causalità tra il prodotto difettoso e l'evento lesivo, indipendentemente dalla prova della colpa*”; ancora, Cass. Civ. 18 dicembre 1992, n. 13437, secondo cui “*In materia di responsabilità aquiliana del produttore, per i danni cagionati da prodotti pericolosi o difettosi, è suscettibile di delibazione la sentenza straniera di condanna resa in applicazione di norme del locale ordinamento che consentono l'affermazione della responsabilità stessa sul rilievo dell'esistenza del solo nesso di causalità e con salvezza di prova liberatoria in ordine alla sussistenza di fatti interruttivi del detto nesso, in quanto si tratta di decisione non incompatibile con l'ordine pubblico interno, essendo noti anche all'ordinamento italiano ipotesi di responsabilità cosiddetta oggettiva, ancor prima di quelle che, con riguardo alla menzionata materia, risultano dal d.P.R. 28 maggio 1988 n. 224, di ricezione della direttiva comunitaria 25 luglio 1985 n. 374*”;

<sup>9</sup> nel caso di responsabilità del produttore si può parlare non già di un'ipotesi di “colpa presunta”, bensì di un caso di “responsabilità presunta” posto che la responsabilità dello stesso è presunta qualora vengano provati il difetto del prodotto, il danno ed il nesso causale;

<sup>10</sup> esistono delle ipotesi di responsabilità oggettiva di tipo assoluto, ossia che prescindono completamente da qualsiasi riferimento alla colpa del danneggiante, mentre alcune regole di responsabilità oggettiva – come nel caso della responsabilità del produttore – riconoscono una qualche rilevanza al comportamento del danneggiante. Si veda, sul punto, Ponzanelli G., in Bessone M., *Casi e questioni di diritto privato*, Milano, 2002, 4° ed, 452);

Direttiva stessa<sup>11</sup> dove si evidenziava come la responsabilità introdotta del testo comunitario fosse di tipo oggettivo, a differenza, invece, della responsabilità per colpa che veniva considerata una soluzione inadeguata alla problematica in esame. L'obiettivo finale, attraverso la previsione di tale sistema di responsabilità oggettiva, era quello di dare concretezza alla tanto agognata tutela del consumatore: un criterio d'imputazione della responsabilità del produttore indipendente dalla colpa veniva, infatti, considerato funzionale ad un più efficace perseguimento di quei fini risarcitori e di prevenzione esplicitamente richiamati fin dai primi progetti del provvedimento insieme alle note argomentazioni di efficienza allocativa relativa alla necessità di imporre alle imprese produttrici i rischi conseguenti alle loro attività.

Proprio in questa specifica prospettiva, si riteneva difatti che il produttore è sempre in una posizione più favorevole per prevenire, o comunque ridurre, i predetti rischi, mentre il consumatore patisce un deficit di informazioni a riguardo.

Seppure la Direttiva – così come le singole normative nazionali che hanno recepito tale testo – non affermasse espressamente che la responsabilità introdotta dal Legislatore comunitario prescindesse dalla colpa del danneggiante, la dottrina ha osservato come l'introduzione di un sistema di responsabilità di tipo oggettivo derivasse dal collegamento degli artt. 1 e 6 del testo comunitario medesimo; la prima norma sanciva, infatti, che la responsabilità del fabbricante fosse collegata semplicemente ad un difetto del suo prodotto<sup>12</sup> – senza richiedere ai fini della configurazione in capo al produttore la

---

<sup>11</sup> in linea generale, “solo la responsabilità del produttore indipendentemente dalla sua colpa costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione e tecnica moderna”;

<sup>12</sup> in tale ottica, dunque, si può affermare che, una volta che il danneggiato ha provato l'esistenza del difetto, del danno ed il nesso di causalità tra i suddetti elementi, la colpa del produttore si presume *iuris tantum*; quest'ultimo potrà poi liberarsi da responsabilità dimostrando le circostanze di cui all'art. 6 della Direttiva, oppure, provando determinati fatti interruttivi del nesso causale. In argomento, Franzoni M., *L'illecito*, in Trattato della Responsabilità civile, Giuffrè, 2010; Galgano F., *Diritto Civile e Commerciale*, op. cit.

presenza di ulteriori requisiti – mentre l'art. 6 elencava i casi tassativi di esclusione della responsabilità, tra i quali, appunto, non figurava il comportamento diligente del fabbricante.

Proprio dall'analisi delle suddette disposizioni la stessa dottrina è giunta, dunque, alla conclusione per cui l'accertamento di un difetto nel prodotto che avesse arrecato il danno (art. 5) non consentiva al fabbricante di utilizzare la prova che egli avesse impiegato la dovuta diligenza nella progettazione e fabbricazione del prodotto stesso, benché non mancava chi sosteneva che in taluni casi il comportamento del produttore potesse rilevare ai fini della configurazione di una sua responsabilità, atteso che alcuni eventi esonerativi previsti nella Direttiva avrebbero potuto intendersi riferiti ad ipotesi di esclusione del comportamento colpevole del produttore stesso.

La Direttiva 85/374/CEE, come già ampiamente evidenziato, ha lasciato sulla materia trattata (forse anche volutamente) diverse zone d'ombra: d'altra parte, il Legislatore europeo del 1985 aveva espressamente riconosciuto che l'armonizzazione di cui alla Direttiva non poteva essere totale, ma avrebbe comunque spianato la strada verso un maggiore riavvicinamento, attraverso una tecnica di intervento progressivo che costituisce una caratterizzazione tipica, in quanto necessaria, della politica legislativa comunitaria, la cui azione è diretta ad una costruzione graduale del mercato unico che richiede la conseguente necessità di procedere attraverso aggiustamenti successivi al fine di riposizionare i vari tasselli che si vanno ricomponendo.

### 3. La Direttiva 99/34/CE<sup>13</sup> del 10 maggio 1999 di modifica della Direttiva 85/374/CEE.

La normativa comunitaria in tema di responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi venne meglio precisata con la successiva Direttiva 99/34/CE del 10 maggio 1999.

In particolare, con riguardo all'individuazione dei soggetti responsabili, la nuova Direttiva comunitaria mira a responsabilizzare non solamente il fabbricante del prodotto finito, bensì anche chi produca la materia prima o un suo componente e chiunque apponga il proprio nome, marchio, segno distintivo, presentandosi come produttore del bene stesso.

Risponde quindi dei danni cagionati dalla produzione e commercializzazione dei prodotti difettosi anche colui che importa all'interno della Comunità europea un bene difettoso. Scopo di tale precisazione in ordine ai soggetti responsabili è ovviamente quello di salvaguardare, ancora una volta, il consumatore, rinsaldare la sicurezza intrinseca e, quindi, l'efficienza del mercato europeo, considerato nel suo complesso come un unico mercato senza barriere interne.

In conformità con i principi che regolano la responsabilità oggettiva – già richiamati nella Direttiva 85/374/CEE e confermati nella nuova Direttiva 99/34/CE, qualora il consumatore danneggiato intenda ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'utilizzo di prodotti difettosi, questi avrà l'onere di provare il danno, il difetto e la connessione causale. In particolare, al fine della prova concernente il difetto del prodotto, il danneggiato dovrà dimostrare che il prodotto non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere e tale legittima aspettativa deve poi essere considerata alla

---

<sup>13</sup> Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, attualmente abrogato ai sensi dell'art. 146 del Codice del Consumo.

luce delle circostanze concrete, indicate dalla Direttiva all'art. 6 lett. a) b) c), ossia la presentazione del prodotto, l'uso a cui il prodotto stesso può essere ragionevolmente destinato nonché il momento della sua messa in commercio.

Con riguardo a quest'ultima circostanza, occorre considerare, in termini generali, come questa sia volta alla realizzazione di quel programma europeo diretto ad assicurare la c.d. "sicurezza globale" dei prodotti cui il Legislatore comunitario ha posto in essere attraverso un sistema finalizzato a tutelare il consumatore sia preventivamente - attraverso l'elaborazione di precisi *standard* di sicurezza riferibili al momento della progettazione, della fabbricazione e della presentazione del prodotto - sia successivamente al verificarsi del danno - tramite la predisposizione di disposizioni legislative dirette a risarcire la lesione subita dal consumatore danneggiato a causa dell'utilizzo di prodotti difettosi.

Inoltre, proprio al fine di valutare il grado di sicurezza offerta dal produttore - che rappresenta, appunto, il requisito finalizzato a dimostrare la difettosità del prodotto - l'art. 6 del testo comunitario stesso afferma, come si è già detto, che occorre tenere conto della presentazione del prodotto, dell'uso ragionevole di destinazione nonché, infine, del momento della sua messa in circolazione.

Riguardo alla modalità di presentazione del prodotto, è stato osservato come esso oggettivizzi la nozione di sicurezza in relazione alla legittima aspettativa; infatti, non risulterà legittima una aspettativa del "grande pubblico" che pretenda l'assoluta innocuità di un bene presentato, invece, in maniera chiarissima come altamente tossico e pericoloso.

Per quanto concerne, invece, il criterio di ragionevolezza relativo all'uso che il pubblico può attendersi di un prodotto, questo pare possa essere connesso ad un giudizio di

prevedibilità che concerne, appunto, un uso della cosa che travalica la mera destinazione ed utilizzazione normale del prodotto.

In ogni caso, si consideri che per le disposizioni della Direttiva 85/374/CEE, confermate poi nella Direttiva 99/34/CE, ai fini del giudizio di difettosità non è dato applicare “gli standard di sicurezza di oggi ai prodotti di ieri”: una volta, dunque, che il danneggiato abbia fornito la prova del difetto, del danno e del nesso causale, il produttore può liberarsi da responsabilità qualora dimostri: a) di non aver messo in circolazione il prodotto; b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esisteva quando lo aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente; c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l’ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale; d) che il difetto è dovuto a conformità del prodotto a regole imperative emanate dai pubblici poteri; e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto; f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzioni date dal produttore (art. 7) .

#### **4. Profili di aggiornamento della Direttiva 85/374/CEE: La relazione della Commissione europea del 7 maggio 2018.**

Nonostante gli indubbi meriti riconosciuti alle modifiche apportate dalla Direttiva 99/34/CE che ha, come visto nel paragrafo precedente, meglio precisato i profili di responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, non si può prescindere dal considerare che il 2019 non è il 1985: i prodotti, le tecnologie e

l'economia in generale si sono notevolmente evolute lanciando nuove sfide da affrontare, anche in tema di digitalizzazione e internet delle cose.

Dato che la Direttiva 85/374/CEE non è mai stata valutata dalla sua entrata in vigore, la Commissione ha provveduto, anche alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici, ad una sua valutazione ufficiale resa attraverso la Relazione datata 7 maggio 2018 al fine di verificarne l'efficacia e la attuale applicabilità, tenuto conto dei mutamenti tecnologici sopra brevemente accennati.

Possiamo sin da subito anticipare che la suddetta valutazione ha dimostrato che la Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi continua a rappresentare uno strumento adeguato, sebbene i prodotti siano oggi molto più complessi che nel 1985. La Commissione pacificamente riconosce la necessità di un'analisi preliminare delle tecnologie digitali emergenti e del modo in cui esse potrebbero andare ad influenzare il funzionamento della Direttiva medesima.

Obiettivo primario è ovviamente quello di formulare orientamenti dettagliati su come applicare la Direttiva oggi, adattando e preparando il terreno per un quadro di responsabilità per danno da prodotti difettosi che ben si armonizzi alla rivoluzione industriale digitale.

Giova ad ogni modo precisare che durante il periodo di riferimento 2011-2017, la Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia o avviato alcun procedimento d'infrazione nei confronti degli Stati membri, potendosi ben ritenere che la Direttiva, nel suo complesso, risulti certamente idonea a contribuire ad un ragionevole equilibrio fra la tutela dei danneggiati e la garanzia di una concorrenza leale sul mercato unico.

La Commissione tuttavia precisa che sarebbero necessarie alcune ulteriori specificazioni in ordine all'interpretazione comune del significato dei termini "prodotto", "danno" e

"difetto" e alcuni chiarimenti sull'onere della prova che renderebbero ancora più efficace l'applicazione della Direttiva.

Volgendo lo sguardo alle nuove tecnologie, appare evidente come l'attuale quadro di responsabilità per danno da prodotti difettosi non sia propriamente in grado di garantire ai consumatori mezzi di ricorso adeguati e alle imprese la necessaria stabilità degli investimenti; ad ogni modo essa è riuscita a resistere a trent'anni di innovazione tecnica poiché le esigenze iniziali, vale a dire garantire la responsabilità dei produttori, la protezione dei consumatori e una concorrenza non falsata, continuano ad essere pertinenti.

Per quanto riguarda i nuovi sviluppi tecnologici, i portatori di interessi hanno tuttavia espresso preoccupazioni in merito all'attualità dei concetti della direttiva nella loro formulazione odierna. Sono stati sollevati interrogativi sulla differenza fra prodotti e servizi (ad esempio per quanto riguarda l'Internet delle cose, in cui prodotti e servizi interagiscono), sulla portata dei danni contemplati (attualmente sono compresi unicamente i danni materiali) e sulla definizione di difetto.

Sarà quindi necessario procedere, ma non è certamente questa la sede per attuare tale approfondimento, ad analisi specifiche al fine di garantire la certezza del diritto sia ai produttori che ai consumatori, in un quadro di responsabilità per danno da prodotti difettosi positivo e affidabile, che promuova l'innovazione, l'occupazione e la crescita proteggendo nel contempo i consumatori medesimi e la sicurezza del pubblico, con relative implementazioni in materia di responsabilità e sicurezza in relazione alla Intelligenza artificiale, all'Internet delle cose e alla robotica, che ne indichi le implicazioni più ampie e le potenziali lacune e fornisca i relativi orientamenti.



## 5. L'evoluzione della politica europea di tutela dei consumatori<sup>14</sup>: le Direttive 92/59/CEE e 2001/95/CE sulla sicurezza dei prodotti<sup>15</sup>.

Il sistema generale di riparazione del danno approntato con la Direttiva 85/374/CEE, ancorché ribadito dal Legislatore europeo con la successiva Direttiva 99/34/CE, non era stato tuttavia considerato sufficiente a garantire una piena tutela dei consumatori: difatti, la disciplina sulla responsabilità del produttore, prevalentemente indirizzata ad assicurare una tutela individuale invece che collettiva, si era rilevata pienamente idonea a garantire un sistema efficiente di protezione solo a posteriori, occorrendo invece che il sistema si arricchisse di una disposizione capace di agire in primo luogo a monte, e cioè alla fonte del rischio di danno.

Il Legislatore europeo rendendosi conto della necessità di una visione di sistema che tenesse conto dei molteplici aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, aveva già iniziato a rispondere a questa esigenza molto prima dell'emanazione della seconda Direttiva per danno da prodotto difettoso, vale a dire ben sette anni prima con l'adozione della Direttiva 92/59/CEE<sup>16</sup>, approvata il 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti, che segna difatti l'inizio di una fase molto più evoluta della disciplina.

---

<sup>14</sup> Sulla tutela del consumatore si veda *ex multis*: Alpa G., *Il diritto dei consumatori*, Editori Laterza, 2002; Alpa G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Editore Laterza, 2006; Alpa G., *La legge sulla protezione e l'informazione del consumatore*, in *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa. Diritto italiano ed esperienze straniere*, a cura di Alpa e Bessone, Milano, 1980, 289; Alpa G. - Bessone M., *Il consumatore e l'Europa*, Padova, 1979; Bastianon S., *Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore?*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, p. 997;

<sup>15</sup> Si veda, sul punto, *ex multis*: Albanese A., *La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto italiano ed europeo*, in *Eur. e dir. priv.*, 2005, p. 980; Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore*, Giappichelli Torino, 2015; Cardani B., *La direttiva CEE sulla sicurezza generale dei prodotti: un rilancio della regola aquiliana per imputare la responsabilità al produttore*, in *Dir. econ. ass.*, 1992, p. 765; Carnevalli U., *Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005;

<sup>16</sup> Recepita in Italia con Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.115, attualmente abrogato ai sensi dell'art. 146 del Codice del Consumo.

La nuova Direttiva infatti, avendo introdotto l'obbligo generale di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza, costituisce il primo intervento europeo a carattere orizzontale di tutela preventiva dei consumatori.

Questa Direttiva, quindi, se pur cronologicamente molto precedente a quella sulla responsabilità per i danni da prodotti difettosi, in realtà risulta molto più evoluta sul piano logico e funzionale, avendo anticipatamente arricchito e – per lo meno nelle intenzioni del Legislatore – completato il sistema di protezione dei consumatori.

È evidente la svolta fondamentale nella strutturazione delle regole del mercato recata dalla nuova Direttiva, dato che da regole settoriali e specifiche (a carattere verticale) si passa a regole sistemiche e trasversali (a carattere orizzontale), le quali, essendo dotate di una maggiore flessibilità, meglio consentono un indispensabile adeguamento alle evoluzioni sociali, economiche e tecnologiche.

E così, dall'obiettivo originario di garantire solo la libera circolazione dei prodotti si perviene all'obiettivo, di ben più ampio ed evidente valore sociale, di garantire la libera circolazione di prodotti sicuri.

E allo stesso tempo, da una tutela individuale di tipo successivo ed eventuale, incentrata sul risarcimento del danno, l'attenzione del Legislatore si sposta verso una tutela collettiva di tipo preventivo, incentrata sulla fissazione di regole di comportamento e su controlli rigorosi e sanzioni efficaci, trasferendo la valutazione concreta dei rischi potenzialmente insiti nei prodotti dei provvedimenti da adottare per prevenirli dal momento finale a quello iniziale della catena produttiva.

Pertanto, nella misura in cui prevenire il possibile verificarsi di danni costituisce un obiettivo notevolmente più avanzato, anche sul piano culturale e sociale, rispetto a

quello di fornire unicamente rimedi in presenza di eventi dannosi, la normativa sulla sicurezza generale dei prodotti segna il passaggio da una concezione statica ad una concezione dinamica della tutela del consumatore.

Di conseguenza, la prevenzione assume il ruolo di strumento di azione privilegiato dal Legislatore europeo nel perseguimento del duplice obiettivo dal Trattato CE: da un lato, armonizzare le legislazioni nazionali ed abbattere così gli ostacoli al libero commercio in grado di originare distorsioni della concorrenza, dall'altro, garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e di recuperare, in tal modo, anche la loro necessaria fiducia nei riguardi del corretto funzionamento del mercato.

A seguito dell'esperienza maturata negli anni successivi e degli sviluppi in materia di sicurezza dei prodotti, la Direttiva 92/59/CEE venne trasfusa nella Direttiva 2001/95/CE<sup>17</sup>, che ha operato un rafforzamento degli obblighi a carico di produttori e distributori e un miglioramento delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti.

La seconda Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, infatti, oltre a rimettere ordine nella successione cronologica delle normative europee sulla base della loro progressiva evoluzione concettuale, predispone un sistema maggiormente integrato e più efficiente del precedente, segno che l'esperienza acquisita nella pratica e al contempo gli studi sviluppatasi in merito hanno prodotto dei risultati e hanno conferito all'organo legislativo comunitario una maggiore consapevolezza circa le problematiche e le lacune che il precedente assetto normativo aveva palesato.

L'obiettivo del Legislatore europeo diventa quindi ancora più ambizioso: istituire e mettere in funzione un complesso sistema operativo che, seguendo dinamicamente,

---

<sup>17</sup> Recepita in Italia con Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.172, attualmente abrogato ai sensi dell'art. 146 del Codice del Consumo. Per una analisi della Direttiva *de quo* si rimanda a Ruscello F., *La direttiva 2001/95 sulla sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona*, in Vita Notarile, 2004, 139.

ossia anche dopo la messa in circolazione dei prodotti, i processi produttivi e, parallelamente, gli sviluppi della ricerca scientifica che di continuo modificano il quadro di riferimento, sia in grado di monitorare e controllare costantemente i rischi connessi ai prodotti immessi nel mercato, intervenendo con rapidità in caso di situazioni rilevanti.

Gli interventi relativi alla politica europea di sicurezza dei prodotti, riflettendo un significativo mutamento di prospettiva del Legislatore sul piano della tutela dei consumatori, passaggio fondamentale nell'attuazione del programma diretto a strutturare un mercato pienamente aperto e di libera concorrenza, oltre a segnare il passaggio da una tutela successiva ad una tutela preventiva, cioè da una concezione statica ad una concezione dinamica della tutela, lasciano anche emergere con forza una sorta di "cultura della persona", che manifesta chiaramente il distacco del Legislatore europeo da una visione esclusivamente economica del mercato.

La normativa in tema di sicurezza dei prodotti risulta infatti caratterizzata da una stretta combinazione fra regole di mercato e principi costituzionalmente riconosciuti nei diversi Stati membri, essendo diretta a garantire non soltanto interessi economici, ma anche e soprattutto la sicurezza e la salute delle persone, a prescindere della loro specifica veste di consumatori, utenti, acquirenti, lavoratori, vale a dire cioè non soltanto in quanto soggetti aventi uno specifico ruolo nel mercato.

In tale prospettiva altamente evolutiva, gli aspetti di carattere pubblicistico della disciplina risultano decisamente prevalenti rispetto a quelli strettamente, e tradizionalmente, privatistici e, in considerazione della materia oggetto dell'intervento e delle specifiche finalità perseguite, il Legislatore ha ritenuto indispensabile l'azione sinergica di norme giuridiche (legislazione) e norme tecniche (normazione).

La natura pubblicistica della normativa, anche a prescindere dal suo carattere orizzontale e preventivo, rinforza molto la posizione del consumatore perché consente al privato di non trovarsi solo, in quanto rivendicante un risarcimento di fronte ad un produttore di norma fornito di una posizione di forza, bensì di essere sostenuto dalle competenti istituzioni pubbliche dei singoli Stati membri a sua tutela.

La complessiva normativa europea sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità del produttore è stata più volte monitorata senza mostrare particolari problemi applicativi.

Il fatto che la Corte di Giustizia abbiano dovuto esprimersi rare volte sulle questioni pregiudiziali, circoscritte nella maggior parte dei casi a prodotti farmaceutici e alimentari, testimonia la validità del sistema.

Il Legislatore europeo si è difatti preoccupato di prevenire l'accesso al mercato di prodotti pericolosi o dannosi, curando di introdurre una dettagliata disciplina dei requisiti essenziali dei prodotti distinta per categorie, operando anche mediante il controllo dei marchi delle informazioni sulla identificazione del produttore e dell'importatore.

Tuttavia, una riflessione finale merita di essere aggiunta: la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, sembra, invero, poter "completare" la tutela lasciata, per così dire, "in sospeso" dalla disciplina sulla responsabilità del produttore, quantomeno nelle ipotesi di "difettosità sopravvenuta".

La necessità di coordinare tali due discipline non deve, tuttavia, essere intesa nel senso di utilizzare la disciplina sulla sicurezza dei prodotti per colmare i vuoti normativi della disciplina sulla responsabilità del produttore nella fase successiva alla immissione sul mercato del prodotto: tale coordinamento, auspicato e necessario, dovrebbe condurre all'adozione di una diversa prospettiva nella considerazione, anche a livello comunitario

e non solo interpretativo, della difettosità/insicurezza del prodotto, che si muove lungo tutto l'arco temporale della permanenza del prodotto sul mercato, superando, da un lato, la cesura temporale determinata dalla sua immissione in commercio, dall'altro rigidi automatismi innescati dal rispetto di "standard di sicurezza" predefiniti.

Così, il fine della "sicurezza" risulta essere stato perseguito dal Legislatore comunitario in due momenti: in modo settoriale in una prima fase, corrispondente al periodo di adozione della Direttiva 85/374/CEE, ponendo attenzione al carattere di "difettosità" del prodotto e in modo generalizzato, ossia con riferimento alla generalità dei prodotti, solo successivamente, con la Direttiva n. 92/95/CEE, poi perfezionata e sostituita dalla Direttiva n. 2001/95/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 172, la cui disciplina risulta oggi trasfusa nel nostro ordinamento nel Codice del Consumo agli artt. 102-113.

#### **6. Rapporti tra normative comunitarie e Codice civile italiano in tema di danno.**

Fermo restando quanto già detto nella Introduzione del presente lavoro in ordine alla scelta di affrontare la tematica in oggetto da un punto di vista squisitamente comunitario, appare tuttavia necessario precisare il rapporto che si è andato instaurando tra le varie normative europee sopra richiamate e le norme di cui al Codice civile.

Difatti, in ambito italiano, con la ricezione delle Direttive concernenti la responsabilità del produttore per danno da difettosità dei prodotti, da ultimo nel Codice del Consumo, la materia del danno procurato e del conseguente diritto al risarcimento cessa di essere regolata dai soli artt. 2043 e seguenti del Codice civile, come era stato sino ad allora in assenza di norme speciali di settore, ed entra, come subito dopo analogamente accadrà

per la disciplina specifica del prodotto-giocattolo, in un quadro normativo caratterizzato dalla coesistenza tra la normativa generale sulla responsabilità aquiliana e le specifiche normative di settore subentrate nell'ordinamento nazionale attraverso la ricezione delle normative europee.

Queste ultime, come recepite nel nostro ordinamento, impongono nei confronti del produttore che immetta sul mercato un prodotto difettoso un modello di responsabilità oggettiva extracontrattuale, fondato esclusivamente sull'esistenza del nesso causale tra difetto ed evento dannoso, prescindendo da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo, ossia sul dolo o la colpa del fabbricante<sup>18</sup>.

Posto che, secondo tale normativa, ai fini del risarcimento del danno sarebbe quindi necessario e sufficiente che il danneggiato dimostrasse che l'evento pregiudizievole si sia verificato in conseguenza di un difetto di sicurezza del prodotto, fatta salva l'indagine relativa alla causalità giuridica al fine della determinazione effettiva del danno risarcibile, appare inevitabile chiedersi come tale disciplina si ponga nei confronti della normativa interna di cui agli artt. 2043 c.c. e seguenti.<sup>19</sup>

Se taluni<sup>20</sup> hanno ritenuto che effettivamente la normativa europea recepita abbia delineato una nuova fattispecie di responsabilità extracontrattuale, che prescinde dall'elemento soggettivo e che viene ad arricchire il titolo dedicato ai fatti illeciti con riguardo ai danni da prodotti difettosi, altri illustri autori<sup>21</sup>, partendo dall'art. 15, comma 1<sup>22</sup>, del D.P.R. n. 224/88 recettivo della Direttiva 85/374/CEE, hanno ritenuto che la

---

<sup>18</sup> L'art. 1 testualmente recita: "Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto";

<sup>19</sup> Rodota' S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964;

<sup>20</sup> si veda, sul punto, Visentini G., in *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, II ed., 1999, pp. 750 e ss;

<sup>21</sup> confronta con Alpa G., *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità di produttore. Tecniche e modelli a confronto*, in *Contr. e impr.*, 1989, pp. 649 ss;

<sup>22</sup> "le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi".

disciplina comunitaria non escluderebbe l'applicabilità delle norme previste nel Codice civile, né in particolare la norma generale di cui all'art. 2043, che si fonda su un giudizio di valore sul comportamento del produttore-danneggiante.

Tale interpretazione è stata da altri ancora scoraggiata, in quanto minerebbe e vanificherebbe le finalità della Direttiva 85/374/CEE volte proprio ad uniformare tra gli Stati membri il diritto comune del danno da prodotto difettoso.

In questa visione le norme ivi contenute e trasfuse nel relativo atto di recepimento sostituirebbero quindi le norme contenute nel Codice civile, ivi compreso il precetto di cui all'art. 2043, e potrebbero essere disapplicate solo in presenza di ulteriori norme specifiche di settore volte a disciplinare diversamente le fattispecie collegate a particolari categorie di produttori, prodotti o consumatori<sup>23</sup>.

Tuttavia la questione, a ben vedere, deve necessariamente essere affrontata alla luce del fatto che l'art. 2043 c.c. costituisce una norma di carattere generale che abbraccia (ed ha da sempre abbracciato) ogni ipotesi di responsabilità fondata sulla colpa.

In sostanza, viene variamente interpretata dalla dottrina, in termini di valutazione della colpevolezza della condotta, ingiustizia del danno sofferto e nesso di causalità tra condotta colpevole e danno, la possibilità della prevalenza, *sic et simpliciter*, della normativa comunitaria, oppure la necessità di una congiunta applicabilità delle discipline comunitaria e nazionale (e, per ambedue le ipotesi, con prevalenza della disciplina specifica comunitaria relativa a un determinato settore produttivo e commerciale - per quello che concerne il presente lavoro, quello dei giocattoli - sulla

---

<sup>23</sup> Si consideri sempre che il D.P.R. 224/88 ha recepito la Direttiva 85/374/CEE emanata in tema di danno da prodotti difettosi in generale, non già avendo riguardo ad una particolare categoria merceologica, come difatti avverrà con le successive direttive emanate in tema di sicurezza dei giocattoli, di cui si tratterà nel successivo capitolo; si veda anche sul punto, Castronuovo C., *La legge europea sui danni da prodotti. Un'interpretazione alternativa del d.p.r. n. 224/1988*, in *Diritto del commercio internazionale: pratica internazionale e diritto interno*, 1990.



normativa generale europea, oppure con applicabilità parallela delle discipline europee generale e di settore).

La scelta degli atti normativi adottati dal Legislatore europeo, ovvero le direttive, vincolanti solo riguardo agli obiettivi da raggiungere, con libertà per i legislatori nazionali di poterne ampliare o restringere il contenuto, piuttosto che i regolamenti, che avrebbero invece avuto nei confronti degli ordinamenti nazionali portata generale, efficacia diretta e immediata applicabilità, porta a propendere per la tesi della coesistenza tra la normativa generale sulla responsabilità dettata dal Codice civile e le normative europee recepite nel nostro ordinamento.

In quest'ottica, se si accetta una permanente valenza applicativa generale degli artt. 2043 c.c. e seguenti, si può affermare che in tal caso la normativa europea e i provvedimenti di recepimento nell'ordinamento italiano costituiscano il sistema di riferimento, il parametro, in sostanza, a fronte del quale debba essere valutato, in sede giurisdizionale, il grado di sussistenza dei requisiti indispensabili per l'individuazione di una responsabilità, sulla base di una "cornice" ermeneutica rappresentata dal principio-cardine posto dall' art. 2043 c.c., vale a dire la necessaria compresenza di comportamento colpevole, ingiustizia del danno e nesso causale tra comportamento e danno.

In tal modo, deriva di conseguenza la possibilità/dovere per il giudice di merito di temperare l'estremo carattere oggettivo della normativa europea mediante un'analisi delle varie circostanze inerenti al danno che risultino estranee a comportamenti del produttore (o del venditore), con riferimento, ad esempio, alle eventuali fattispecie di responsabilità genitoriale o degli stessi minori di cui si tratterà nel Capitolo Terzo.

Riguardo poi, più specificamente, alla normativa europea concernente la produzione e commercializzazione dei giocattoli, di cui si tratterà ampiamente nel Capitolo Secondo, la circostanza che essa non preveda, neppure nel provvedimento di recepimento nel nostro ordinamento, a differenza della normativa generale sui prodotti, una specifica disposizione che qualifichi espressamente il produttore come responsabile del danno provocato dal giocattolo difettoso, porta ancor più a preferire la tesi della necessaria applicabilità degli artt. 2043 e seguenti, con la medesima valenza, descritta poc'anzi, di sistema di individuazione della eventuale sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso art. 2043 come indispensabili per il concretarsi di ipotesi risarcitorie.

In più, si può ritenere che la disciplina sulla sicurezza dei giocattoli, qualora non contenga talune disposizioni a tutela dei consumatori previste invece per la generalità dei prodotti dal Codice del Consumo, debba essere integrata anche col ricorso a tali disposizioni; ciò ad evidente maggior tutela di un consumatore che, in quanto minore, necessita del massimo possibile corredo di protezione normativa desumibile da ogni disposizione contestualmente vigente nell'ordinamento italiano.

In sostanza, il complessivo quadro normativo a tutela dei consumatori – e in maggior misura nel settore della sicurezza dei giocattoli – sembra potersi descrivere come un sistema integrato in cui ordinamento nazionale italiano e normative europee sopravvenute coesistono in un rapporto funzionale di “norma di base” e “parametro di riferimento applicativo” che sia idoneo a contemperare la maggior tutela possibile del consumatore con, tuttavia, una sufficiente valutazione in termini soggettivi delle effettive responsabilità personali del produttore e del venditore.

## 7. Uno sguardo oltre oceano: la *product liability law* negli Stati Uniti d'America<sup>24</sup>.

Alla disciplina sulla responsabilità del produttore vigente negli Stati Uniti spetta la progenitura nella materia di sicurezza dei prodotti e l'orientamento giurisprudenziale sull'argomento. Pur mancando nel sistema nordamericano una disciplina specifica relativa alla responsabilità del fabbricante di giocattoli, in compenso quella generale e relativa ai danni provocati da prodotti difettosi, certamente applicabile anche a questo specifico settore, risulta di gran lunga più rigorosa rispetto a quella europea.

L'intento del presente paragrafo è quindi quello di comparare la disciplina comunitaria con quella statunitense, evidenziando similitudini e discordanze, trattandosi anche oltre oceano di una forma di responsabilità intesa in senso oggettivo in base alla quale se un soggetto ha subito un danno a causa di un prodotto difettoso, il produttore sarà responsabile, senza che il danneggiato dimostri una intervenuta negligenza<sup>25</sup>. Questi dovrà provare unicamente che il prodotto non presentava le caratteristiche standard di produzione dell'azienda che lo ha fabbricato e che il difetto ha causato il danno, ossia il nesso di causalità.

Il richiamo agli Stati Uniti d'America è altresì rilevante sotto il profilo giurisprudenziale essendo caratterizzato da un cospicuo numero di pronunce sul tema del danno da giocattolo difettoso, alcune delle quali saranno oggetto di analisi nel capitolo finale del presente lavoro.

---

<sup>24</sup> Al Mureden E., *Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme*, in *La Responsabilità del produttore*, di Alpa G., Giuffrè, 2019; Bitetto A.L., *Responsabilità da prodotto difettoso: strict liability o negligence rule?*, in *Danno e resp.*, 2006, 259; Madden M.S., *Product Liability*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1988, 28; Miller C.J.-Golberg R., *Product liability*, Oxford, 2004; Whittaker S., *The development of product liability*, Cambridge University Press, 2010, p. 51 ss.

<sup>25</sup> sul rapporto tra responsabilità oggettiva e negligenza si veda paragrafo 7.1;

Ai fini dell'individuazione della responsabilità del produttore, si ricorre generalmente a tre diverse *theories of recovery*<sup>26</sup>: a) *negligence*; b) *strict liability*; c) *breach of warranty* che verranno brevemente trattate nei paragrafi che seguono, al fine di fornire al lettore un panorama d'insieme.

### **7.1. Negligence (Negligenza)**

Negli Stati americani in cui non è stata adottata la teoria della cosiddetta "*strict product liability in tort*", la *negligence* assume ancora un ruolo centrale come parametro per circoscrivere la responsabilità del produttore. Ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, il danneggiato deve dimostrare la negligenza del produttore nella progettazione del prodotto (cosiddetta *negligent design*) ovvero nella produzione dello stesso (cosiddetta *negligent manufacture*). Inoltre, il danneggiato deve altresì dimostrare che il produttore aveva un dovere nei confronti dell'utente finale (che si sostanzia essenzialmente nella fornitura di un prodotto non difettoso), che tale dovere è stato violato, che a seguito di tale violazione si è verificato un danno in capo al soggetto leso e infine che il danno è riconducibile alla negligenza del produttore (*recoverable in negligence*). Per quanto riguarda il cosiddetto *standard of care* richiesto al produttore, esso di norma corrisponde allo "*standard of reasonable care for an expert manufacturer of such a product*" apprezzabile nel momento in cui il prodotto è stato venduto con la conseguenza che la responsabilità del produttore per *negligence* sarà limitata a quei rischi che erano ragionevolmente prevedibili nel momento in cui il prodotto è stato venduto. Il grado di *negligence* viene solitamente parametrato attraverso una sorta di bilanciamento tra costi-benefici conseguenti la mancata assunzione di *safty precautions* (misure precauzionali).

---

<sup>26</sup> Owen D.G., *Products liability law*, Thomson West, St. Paul, 2008; Madden M.S., *Product Liability*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1988, 28.

La *due of care* (livello di diligenza) richiesto al produttore è direttamente proporzionato all' *expected risk* (rischio atteso): ne consegue che questo dovrà utilizzare un livello di diligenza particolarmente significativo se l'eventuale rischio connesso all'utilizzo del prodotto è particolarmente elevato.

## **7.2 Strict liability (responsabilità oggettiva)**

Le origini della cosiddetta *strict liability*, finalizzata a responsabilizzare maggiormente i produttori che commercializzano prodotti difettosi, si fanno risalire ad un noto caso californiano<sup>27</sup> ed è stata adottata nella maggior parte degli Stati americani essendo quest'ultima considerata la *principale theory of recovery in modern product liability law*.

In particolare, ai sensi del § 402 A del *Restatement of Torts*, la responsabilità del produttore è definita "*strict*" in quanto fondata sulla frustrazione della aspettativa del consumatore in ordine al grado di sicurezza del prodotto acquistato tutte le volte in cui un *latent effect* (difetto nascosto)<sup>28</sup> cagioni un danno. Le Corti americane hanno difatti applicato tale teoria non solamente nelle ipotesi di difetto di fabbricazione, ma anche con riferimento ai difetti di progettazione e di informazione, ossia a quelle tipologie di difetti (*design and warning defects*) la cui valutazione presuppone inevitabilmente una valutazione in termini di colpa.

In base alla teoria su richiamata quindi, ogni qualvolta un prodotto cagioni un danno in conseguenza della difettosità o della pericolosità del prodotto commercializzato, i produttori ne saranno strettamente e rigorosamente responsabili (*strictly liable*). Un prodotto viene considerato "eccessivamente pericoloso" quando presenta un grado di

---

<sup>27</sup> *Greeman v. Yuba Power Products, Inc.*, 59 Cal. 2d 57, 377 P.2d 897, 27 Cal. Repr. 697, 13 A.L.R. 3d 1049 (1963);

<sup>28</sup> per danni latenti si intendono quelli provocati da effetti collaterali già insiti nel prodotto e che vengono scoperti solo in un secondo momento.

pericolosità superiore a quello che potrebbe essere preventivato da un normale consumatore. Tuttavia, nonostante l'introduzione del *Third Restatement*, in molti Stati americani, la *modern product liability law* continua ancora a qualificare la responsabilità del produttore per i difetti di progettazione e d'informazione come "*strict*" anche se di fatto, con riferimento a tali tipologie di difetti, vengono applicati i principi concernenti la responsabilità per *negligence*. In tal modo procedendo, dunque, si è osservato come le Corti americane "*have created a disjunction between what they say and want they do*" atteso che, da un lato, formalmente riconducono i difetti di fabbricazione e d'informazione all'interno della c.d. *strict liability*, dall'altro lato, tuttavia, con riferimento a tale categoria di difetti, applicano i principi propri della *negligence*.

Si assiste pertanto ad un continuo palleggiamento tra le due dottrine sopra richiamate con conseguenti ripercussioni sulle pronunce che verranno nel prosieguo richiamate.

### **7.3 Breach of warranty (violazione della garanzia di sicurezza)**

Nella ipotesi della *breach of warranty* il soggetto responsabile è sempre individuato nel "*seller*" (venditore) e non nel "*manufacturer*" (produttore). Nel contesto della *product liability*, the *law of warranty* concerne gli effetti legali legati alle dichiarazioni associate con il trasferimento del prodotto per un prezzo, generalmente attraverso una vendita. La descrizione può riguardare affermazioni positive relative alla descrizione del bene medesimo ovvero qualità implicite facilmente desumibili dall'uso. L'istituto della *breach of warranty* può essere paragonato alla garanzia per vizi disciplinata nel nostro ordinamento agli articoli 1490 c.c. e seguenti ed è disciplinato dall'*Uniform Commercial Code* (Article 2) che stabilisce come le garanzie si presentino e come debbano essere

intese, a chi si estendono e quali sono i rimedi nel caso in cui vengano violate.<sup>29</sup>

L'Article 2 descrive tre differenti tipologie di *warranties* (garanzie) applicabili nell'ipotesi di *product liability litigation*: la cosiddetta *express warranty* (ovvero la garanzia espressa), che contempla forme di garanzia espressamente offerte dal venditore e che vengono pertanto a costituire parte integrante dell' accordo tra le parti; la *implied warranty of merchantability* (garanzia di commerciabilità), ossia una garanzia tacita o implicita, prevista dalla legge, circa l'idoneità del prodotto al suo uso normale e infine la *implied warranty of fitness for a particular purpose*, che contempla una "garanzia tacita di idoneità per un uso particolare" posta sempre a carico del venditore, nella misura in cui il medesimo conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere gli usi particolari o non "normali" a cui può essere sottoposto il prodotto. Tuttavia, ai sensi del medesimo Article 2, il venditore può evitare di essere dichiarato responsabile per violazione delle c.d. *breach of warranty* mediante i cosiddetti *disclaimers*, ovvero delle dichiarazioni di limitazione della responsabilità.

#### **7.4 Tortious Misrepresentation (La responsabilità per false dichiarazioni)**

Ogni qualvolta il produttore o il fornitore commercializzi o pubblicizzi un bene fornendo all'utente false informazioni, ove tale comportamento provochi un danno ad un soggetto che ha ragionevolmente fatto affidamento sulla veridicità di tali indicazioni, sussiste in capo al produttore/venditore medesimo una responsabilità per "*tortius misrepresentation*".

Affinché si configuri tale fattispecie di responsabilità è quindi necessaria: 1) l'esistenza di

---

<sup>29</sup> Nel 2003 the *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* (NCCUSL) e the *American Law Institute* (ALI) completarono un progetto di revisione dell' Article 2. Tuttavia, occorre osservare come, in realtà nessuno Stato ha adottato queste modifiche.

una falsa rappresentazione della realtà; 2) la consapevolezza da parte del produttore/venditore della falsità di tale dichiarazione; 3) la ignoranza da parte dell'utente finale circa la falsità della rappresentazione; 4) la giustificabilità dell'affidamento del consumatore e 5) la produzione di un danno.

Per la materia che qui ci occupa è interessante notare come manchi, nel sistema americano, una disciplina specifica relativa alla responsabilità del produttore nel settore dell'infanzia, cui però supplisce la disciplina generale sulle responsabilità per danni da prodotti difettosi, applicabile anche a questo specifico settore.

Difatti, in base alla teoria della cosiddetta "*strict liability*", che ha sostituito nella maggior parte degli Stati americani quella relativa alla cosiddetta "*negligence*", ai fini della configurabilità in capo al produttore di una responsabilità per danno da prodotti difettosi sarà sufficiente provare che il prodotto *de quo* non presentava le caratteristiche standard di produzione dell'azienda e che tale difetto ha inevitabilmente provocato un danno, senza che il danneggiato dimostri altresì la negligenza del produttore.

Sotto questo profilo la normativa americana presenta dei punti di contatto con la disciplina sulla responsabilità del produttore regolata dalle normative europee e italiana, pur discostandosene sensibilmente in quanto sembra avvicinarsi ad una forma di responsabilità di tipo oggettivo ma assoluto<sup>30</sup>, che impone al produttore non solo l'obbligo di progettare e costruire il proprio prodotto in modo tale da poter fronteggiare nella maniera migliore qualsiasi emergenza purché venga usato in modo ragionevolmente prevedibile, ma addirittura l'obbligo di progettare il bene messo sul mercato in modo tale da renderlo a prova di incidente.

Ma vi è di più: nel sistema americano, il dovere di informazione sui prodotti è un

---

<sup>30</sup> Di Palma C., *Responsabilità da prodotto difettoso e onere della prova: la Cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strict liability*, in *Corr. giur.*, 2008.



obbligo stringente per il produttore che non può essere eluso attraverso il rinvio a regolamenti o leggi *ad hoc*: appare prioritario al sistema informare il consumatore su tutti i rischi a cui può andare incontro nell'uso di quel determinato prodotto. E nell'espressione "tutti i rischi" vengono compresi anche quelli del tutto remoti ma causalmente legati da un rapporto di probabilità statistica a quel determinato tipo di prodotto. Inoltre non va dimenticato che negli Stati Uniti vige il principio dello "*stare decisis*", ovvero della vincolatività del precedente, per cui, in relazione ad un caso anteriore analogo a quello in esame, la Corte dovrà necessariamente prendere come punto di riferimento quella statuizione autoritativa emessa da una Corte di pari grado o da una Corte superiore.

## CAPITOLO SECONDO

### LA DIRETTIVA 2009/48/CE DEL 18 GIUGNO 2009 SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLE

#### 1. La prima Direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli.

Avendo illustrato nel Capitolo Primo l'evoluzione storico-giuridica del tema della responsabilità del produttore, possiamo certamente affermare come la Direttiva 85/374/CEE abbia costituito il primo rilevante passo verso l'individuazione di una soluzione al problema di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna.

Il suo necessario collegamento con la Direttiva 92/59/CEE, poi sostituita dalla Direttiva 2001/95/CE, rese in tema di sicurezza dei prodotti, nonché con la Direttiva 99/34/CE, che ha meglio precisato la disciplina in esame, nonché da ultimo, per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, il D. Lgs. n. 206/2005, (Codice del Consumo), che ha confermato l'imputazione oggettiva della responsabilità in capo al produttore, forma un quadro di insieme volto a colmare le sfasature presenti tra progresso tecnologico ed economico, da un lato, e traduzione sul piano legislativo delle situazioni nuove che si vanno ancora oggi creando, dall'altro.

Tali premesse di ordine generale e normativo erano, come già anticipato, doverose e necessarie per comprendere l'alveo in cui si colloca la Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli che verrà nel prosieguo dettagliatamente illustrata.

Il Legislatore europeo ha dedicato due Direttive al tema specifico della sicurezza dei giocattoli, la 88/378/CEE del 1988 e la successiva 2009/48/CE del 2009, quest'ultima costituente l'oggetto specifico del presente lavoro.

Le ragioni che hanno portato all'emanazione dei due atti normativi devono probabilmente rinvenirsi nell'esigenza, fortemente sentita del Legislatore comunitario, di affrontare in maniera compiuta il problema del rapporto tra bambini e prodotti difettosi, nel segno di una protezione e scrupolosità maggiori rispetto a quelle previste per il consumatore adulto, e in particolare, con riguardo all'utilizzo di giocattoli che possano rivelarsi pericolosi con riferimento al loro utilizzo quando questo avvenga secondo le modalità e in forme diverse rispetto a quelle indicate dal fabbricante, ovvero a causa di difetti intrinseci al prodotto stesso, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto.

La Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 88/378/CEE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 313/1991, che rimase vigente fino al 20 luglio 2011, ebbe il pregio di appartenere alla categoria delle direttive basate sul modello del nuovo ed evoluto approccio metodologico di difesa dei consumatori descritto nel Capitolo primo a proposito delle normative generali sui prodotti, anche se, essendo piuttosto risalente nel tempo, risultava poco evoluta sul piano della tecnica legislativa, alquanto approssimativa nella disciplina di molti profili, nonché arretrata rispetto alla gran parte delle direttive comunitarie di prodotto, in particolare per quanto riguardava l'assenza dell'obbligo di redigere la dichiarazione di conformità.

Inoltre, la Direttiva 88/378/CEE, a differenza delle direttive di più recente emanazione, non conteneva definizioni molto importanti per l'interprete, quali, ad esempio, quelle di "fabbricante", "mandatario", "immissione sul mercato"; tali definizioni dovevano pertanto essere ricavate dalla interpretazione, orientativa ma non vincolante, fornita dalla Commissione Europea nella "Guida alla attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale della Commissione Europea".

La Guida, ad esempio, definiva il “fabbricante”, quale principale destinatario degli obblighi previsti dalla normativa come “la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità per suo conto”.

La definizione anticipò, in sostanza, quella contenuta nell’Allegato I alla Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che definisce “fabbricante” la “persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio”.

Dalla definizione si deduceva che per assumere la veste giuridica di “fabbricante” ai fini delle direttive comunitarie caratterizzate dal nuovo approccio evoluto della tutela, non era necessario essere il fabbricante materiale del prodotto, essendo sufficiente presentarsi al pubblico come tale tramite la semplice apposizione del nome, ragione sociale e/o, marchio sul giocattolo.

Tuttavia, riguardo alla Direttiva 88/378/CEE e al D. Lgs. n. 313/1991 questo approccio evolutivo doveva ancora essere ricavato per via interpretativa, sicché per poter applicare automaticamente, senza alcuna variazione e senza residui margini di dubbio, anche al settore dei giocattoli la definizione di “fabbricante” contenuta nella Decisione 768/2008, si dovette attendere la Direttiva, che, come si vedrà anche più avanti, la inserisce all’art. 3.

Più decisamente evolutiva si dimostrava invece la normativa nello stabilire l’obbligo dei fabbricanti di immettere (da notare che anche l’immissione di giocattoli da Paesi terzi rispetto all’Unione Europea già era contemplata) sul mercato solo prodotti sicuri per gli utilizzatori e per persone terze, alle condizioni precisate nelle stesse disposizioni.

Veniva così individuato il primo compito del fabbricante, che si concretava nel doversi

assicurare che i giocattoli da egli stesso immessi sul mercato fossero conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva e l'immissione sul mercato di giocattoli non conformi ai suddetti requisiti veniva già severamente punita e poteva inoltre comportare l'obbligo di ritiro del prodotto dal mercato e/o il divieto o la limitazione della sua commercializzazione.

Sempre nel quadro del relativo approccio evoluto, la Direttiva 88/378/CEE prevedeva all'Allegato II i requisiti essenziali che il fabbricante doveva obbligatoriamente rispettare, suddivisi in "principi generali" e in "rischi particolari".

I "principi generali" prevedevano, in primo luogo, l'obbligo in senso ampio del fabbricante di assicurare la sicurezza degli utilizzatori di giocattoli contro i rischi per la salute e l'incolumità fisica connessi a concezione, costruzione e composizione del giocattolo ed utilizzazione del giocattolo, che non fossero totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che ne risultasse alterata la funzione o venisse privato delle sue proprietà essenziali.

In secondo luogo, sempre nei "principi generali" era previsto che il grado di rischio comportato dalla utilizzazione dei giocattoli dovesse essere adeguato alla capacità degli utilizzatori e, eventualmente, di chi li sorveglia, a farvi fronte.

In connessione a tale principio, era previsto poi l'obbligo di specificare, ove necessario, il limite minimo di età o l'obbligo di utilizzo sotto la sorveglianza di un adulto.

Infine, i "principi generali" prevedevano precisi obblighi per il fabbricante, anch'essi severamente sanzionabili, in materia di apposizione di "istruzioni" e "avvertenze" atti a richiamare in maniera efficace l'attenzione degli utilizzatori e delle persone che li sorvegliano sui rischi connessi all'uso del giocattolo e sulle modalità per evitarli.

I "rischi particolari" previsti dalla normativa pregressa riguardavano invece aspetti

spiccatamente tecnici e costruttivi del giocattolo, essendo connessi a caratteristiche quali proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività.

## **2. La “nuova” Direttiva 2009/48/CE.**

Il mancato completamento del pur lodevole sforzo di miglioramento delle condizioni di sicura immissione dei giocattoli sul mercato apportato dalla Direttiva 88/378/CEE e il sempre crescente sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli sollevarono preoccupazione fra i consumatori e conseguenti discussioni in ambito giuridico circa l'esigenza di un ulteriore *upgrade* a livello di normativa comunitaria.

In particolare, come si è già accennato nel Capitolo Primo, l'esperienza maturata nel periodo di applicazione della Direttiva 88/378/CEE portò alla conclusione che fosse necessario aggiornare le prescrizioni in materia di sicurezza, principalmente in relazione ad aspetti quali il rumore, le sostanze chimiche presenti nei giocattoli o il pericolo di soffocamento derivante dai giocattoli contenuti nei prodotti alimentari.

Al tempo stesso, l'esistenza ormai di caratteristiche del mercato assai diverse da quelle del 1988, in particolare per il massiccio afflusso di giocattoli da Paesi extra-europei, indussero le autorità di vigilanza a segnalare la necessità di garantire un approccio coerente, soprattutto nei settori dell'attuazione della legislazione e della vigilanza.

Una nuova direttiva poteva pertanto essere adeguata a questi sviluppi, nonché agli impegni assunti dalla Commissione per semplificare il quadro normativo e accrescerne la qualità e l'efficienza.

La Direttiva 2009/48/CE si trovò di conseguenza a costituire la prima direttiva di settore allineata al quadro generale per la commercializzazione dei prodotti in seno all'Unione

europea, il cosiddetto "Pacchetto merci" (Regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti) e fu, al tempo stesso, una delle prime direttive a recepire lo schema proposto dalla Decisione 768/2008/CE al fine di costituire un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti armonizzando principi fondamentali e disposizioni di riferimento.

La Direttiva, pertanto, seguendo il modello sopra descritto, ha previsto specifici obblighi che fanno capo a tutti i principali elementi della catena commerciale, quali fabbricanti, importatori, rappresentanti autorizzati e distributori.

In sostanza, la Direttiva aggiorna la normativa in materia tenendo conto sia dei risultati positivi raggiunti con la precedente, sia delle esigenze di innovazione ed aggiornamento derivanti dallo sviluppo tecnologico registrato nel settore dei giocattoli e dei nuovi rischi ad esso connessi, sia dell'evoluzione del mercato globale che aveva comportato, a sua volta, in larga parte, il mutamento degli scenari e dei ruoli dei soggetti coinvolti nella produzione, importazione, fornitura e commercializzazione dei giocattoli.

Ovviamente il Legislatore comunitario tenne conto per la Direttiva del 2009 dei positivi risultati già conseguiti grazie alla tipologia di struttura giuridica delle direttive comunitarie riconducibile al modello dell'approccio evoluto basato sulla definizione di "requisiti essenziali di sicurezza" e sulla adozione di specifiche tecniche standardizzate da parte di organi quali il CEN<sup>31</sup> e CENELEC<sup>32</sup>, ma intese anche definire con maggior

---

<sup>31</sup> Acronimo per *Comitato Economico di Normazione*, ente normativo fondato nel 1961, che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche in Europa in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali volte a favorire anche il libero scambio, la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, la protezione dell'ambiente;

<sup>32</sup> acronimo per *Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica*, ente normativo fondato nel 1973, responsabile della normalizzazione europea dell'area nell'ingegneria elettrica; la missione del CENELEC è quella di occuparsi di regolamentazione e norme che aiutano lo sviluppo del mercato unico europeo / Spazio economico europeo per i prodotti elettrici ed elettronici e dei servizi, eliminando gli ostacoli al commercio,

precisione, rispetto alla Direttiva 88/378/CEE, i ruoli di produttori, importatori e distributori, sulla base delle rispettive funzioni nella catena commerciale.

In quest'ultimo senso, già nelle premesse contenute nei *“considerando”* della Direttiva il Legislatore comunitario chiarisce un aspetto del nuovo approccio sistematico talvolta equivocato, con conseguenze giuridiche anche gravi, in sede di applicazione della Direttiva 88/378/CEE; il *“considerando (12)”* della Direttiva 2009/48/CE chiarisce, in particolare, come alcuni adempimenti possano essere assolti solo dal *“fabbricante”*, con la conseguente necessità di distinguere tra quest'ultimo e gli operatori successivi della catena di fornitura.

Il motivo della necessità della distinzione viene poi spiegato nel successivo *“considerando (13)”* dove si evidenzia che la valutazione della conformità del giocattolo dovrebbe competere al solo fabbricante, essendo quest'ultimo l'unico soggetto in grado di possedere *“le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e di produzione, (...) nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità relativa ai giocattoli”*.

Spesso infatti nell'applicazione della Direttiva 88/378/CEE, come del resto di altre direttive comunitarie di prodotto, si era invece verificata la sostituzione di altri soggetti al fabbricante per la valutazione della conformità dei prodotti, o, comunque, a una confusione dei ruoli, talvolta al fine di garantire la possibilità di difesa delle parti colpite da provvedimenti sanzionatori.

Come già rilevato in precedenza, la Direttiva costituì la prima direttiva di settore allineata al quadro generale per la commercializzazione dei prodotti in seno all'Unione europea e abrogò, con decorrenza 20 luglio 2011, la precedente Direttiva 88/378/CEE, ad



eccezione, come previsto dall'art. 55 della Direttiva, dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'Allegato II, parte 3 - Rischi connessi alle proprietà chimiche - che vennero successivamente abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

Come disposto dall'art. 53, i giocattoli conformi al disposto della Direttiva 88/378/CEE poterono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011, salvo le eccezioni appena citate.

La Direttiva si pose l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare l'efficacia dei presidi a tutela della sicurezza dei giocattoli, nonché di semplificare la disciplina vigente, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la garanzia di un'equa concorrenza sul mercato comunitario.

A tal fine, la Direttiva, imponendo al "*considerando* (41)" di intervenire già in una fase precoce per evitare l'immissione sul mercato comunitario di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità fisica dei consumatori, ha avuto il pregio di introdurre, in linea generale, alcuni obblighi di base per i fabbricanti e gli importatori, quali:

- l'effettuazione della valutazione dei rischi per ogni prodotto che venga immesso sul mercato;
- il rispetto di requisiti più restrittivi di sicurezza chimica dei giocattoli;
- il rispetto di nuove prescrizioni sulle etichettature;
- il rispetto di specifiche prescrizioni per i giocattoli connessi a prodotti alimentari.

Tra i principali elementi costitutivi della Direttiva, è da menzionare che essa si applica ai prodotti progettati, in modo esclusivo o meno, per essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 2), ad eccezione di:

- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- macchine a vapore giocattolo;
- fionde e catapulte.

In base all'art. 10 della Direttiva, i giocattoli, per la successiva immissione sul mercato, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza e pertanto non devono compromettere la sicurezza o la salute di chi li usa, *“quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini”*; a tal proposito le previste etichette ed istruzioni d'uso devono richiamare l'attenzione degli utilizzatori o di chi ne effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

La conformità ai requisiti definiti all'articolo 10 e ai requisiti specifici di sicurezza, indicati nell'allegato II (proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche igiene e radioattività) deve essere attestata dalla c. d. *“dichiarazione CE di conformità”*, strutturata sulla base dell'Allegato III alla Direttiva, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo (art. 15).

Nel nostro Paese la Direttiva è stata recepita col D. Lgs. n. 54/2011, che confermò quale Autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli il Ministero dello Sviluppo economico, indicando le tipologie di controlli e provvedimenti che l'autorità di vigilanza può adottare e stabilendo, inoltre, le modalità ai fini dell'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità.

In linea generale, il nuovo Decreto legislativo, rispetto alla previgente legislazione

nazionale recata dal D. Lgs. n. 313/1991, fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa dei giocattoli recependo l'elenco dei prodotti esclusi (Allegato I) e introduce le nuove definizioni di giocattolo funzionale, di gioco di attività, di rischio e di danno e di velocità di progetto (art. 2) e aggiorna i requisiti di sicurezza, soprattutto per quel che riguarda l'impiego delle sostanze chimiche, che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, compreso il Regolamento n. 1907/2006/CE<sup>33</sup> (il cosiddetto REACH).

Elemento di grande novità della nuova normativa sono l'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) e il divieto d'uso o dell'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e per alcune fragranze.

Non meno rilevante è il fatto che la nuova normativa rimoduli alcuni particolari requisiti di sicurezza, attinenti ad es. alle proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei giocattoli, nonché alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree.

Inoltre, la nuova normativa implementa il settore delle avvertenze, recependo l'obbligo di chiarezza e di leggibilità ed altre restrizioni connesse, ad esempio, alla fascia di età e all'abilità dell'utilizzatore e inoltre prevede la separazione dei prodotti alimentari abbinati ai giocattoli dagli alimenti stessi mediante opportuno imballaggio.

Nel paragrafo che segue verranno quindi presi in esame i principali obblighi che sulla base della Direttiva fanno capo alle figure che sono, generalmente, responsabili della immissione sul mercato dei prodotti, rinviando al Capitolo Terzo alcune specifiche

---

<sup>33</sup> Trattasi di un Regolamento dell'Unione europea datato 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (in inglese Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, da cui l'acronimo REACH).

criticità tuttora rinvenibili nella normativa europea, pur dopo l'entrata in vigore della Direttiva, riguardo allo specifico rapporto tra produzione del giocattolo e tutela giuridica del minore.

### **3. Analisi generale della Direttiva. Commento e critica<sup>34</sup>.**

Al fine di una agevole disamina della Direttiva, si è ritenuto utile effettuare un'analisi generale dei suoi punti più particolarmente significativi, fermo restando il diretto rinvio al testo che verrà pedissequamente riportato in Appendice, al fine di assicurare al Lettore un chiaro e immediato rimando alla normativa di riferimento.

Come già argomentato nella Introduzione, si è scelto di commentare direttamente la Direttiva e non già il relativo atto di recepimento nell'ordinamento interno, per una più fedele disamina della disciplina ivi contenuta.

Si precisa, ad ogni buon conto, che la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è stata riproposta più che fedelmente nel relativo Decreto Legislativo di attuazione, senza doversi pertanto effettuare, sul punto, rilevanti considerazioni di mancata aderenza alla disciplina comunitaria.

Procedendo quindi con l'analisi sistemica in ordine all'oggetto della Direttiva possiamo senz'altro affermare che quest'ultimo è definito nel Capo Primo – Disposizioni Generali, all' art. 1 che da un lato fissa le norme relative alla sicurezza dei giocattoli e dall'altro ne assicura la libera circolazione all'interno della Comunità Europea: sicurezza dei giocattoli e buon funzionamento del mercato interno costituiscono quindi le due finalità principali perseguite dalla Direttiva medesima.

---

<sup>34</sup> La disamina relativa ai singoli articoli è liberamente ispirata al Documento di Orientamento concernente l'applicazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli a firma della Commissione Europea del 16 aprile 2010.

Al successivo art. 2 viene definito l'ambito entro il quale si esplica la Direttiva in esame, ossia in relazione ai prodotti a cui si applicano le disposizioni ivi contenute in quanto riconosciuti come "giocattoli".

Il testo è diverso rispetto alla definizione già presente nella Direttiva 88/378/CEE: difatti le parole "*in modo esclusivo o meno*" sono state aggiunte alla definizione di "giocattolo" per indicare che un prodotto, per essere considerato tale, non necessariamente deve servire esclusivamente al gioco, ma può avere anche altre funzioni.

Una difficoltà interpretativa riguarda l'inciso "*utilizzo per fini di gioco*": questo perché, per un bambino, qualsiasi oggetto può avere un utilizzo ludico, ma ciò non significa, ovviamente, che qualsiasi oggetto possa rientrare nella definizione di "giocattolo"; pertanto, affinché un prodotto possa essere considerato un "giocattolo" ai fini della Direttiva, il suo utilizzo ludico deve esservi ricondotto intenzionalmente da parte del fabbricante: la dichiarazione da parte del fabbricante dell'uso in questione è un criterio da considerare, perché figura nello stesso testo della Direttiva.

Tuttavia, l'inciso "*manifestamente destinato*" presente nella Direttiva 88/378/CEE, è stato modificato eliminando il termine "manifestamente"; si ritiene quindi che l'uso ragionevolmente prevedibile prevalga sulla dichiarazione dell'uso proposto del fabbricante, il quale quando dichiara che un prodotto non è un "giocattolo" deve essere in grado di giustificare tale affermazione. L'art. 2, inoltre fa un diretto richiamo all'Allegato I, riportato anch'esso pedissequamente in Appendice, che elenca i prodotti che potrebbero essere suscettibili di confusione coi giocattoli, nonostante non soddisfino la definizione di "giocattolo" di cui al paragrafo 1 dell'articolo summenzionato.

Tale elenco è tuttavia da considerarsi meramente indicativo e non esaustivo: pertanto, ove un prodotto non dovesse figurare nell'elenco *de quo*, ciò non significa

necessariamente che esso debba essere considerato come “giocattolo”; in tal caso si dovrà valutare il prodotto sulla base della definizione generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma; di poi viene offerto al paragrafo 2, un elenco di esclusioni dall'ambito di applicazione della Direttiva (ad esempio, le attrezzature per aree da gioco per uso pubblico sono disciplinate dalla legislazione comunitaria contenuta nella Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti).

La Direttiva prosegue all'art. 3 con una lunga serie di definizioni atte a fornire informazioni specifiche e dettagliate in ordine ai soggetti coinvolti (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore) e altre precisazioni indispensabili per potere comprendere appieno le definizioni ivi contenute: tra queste possiamo distinguere le cosiddette definizioni “orizzontali” che si basano sulle disposizioni modello della Decisione n. 768/2008 e il cui significato è definito nella "Guida blu" del 2014 relativa all'attuazione delle norme U.E. sui prodotti, e quelle cosiddette “specifiche”, anche sul piano della tipologia, del settore dei giocattoli e della Direttiva medesima.

Il capo Secondo è intitolato agli “Obblighi degli operatori economici” e riguarda gli artt. 4-9. La Direttiva si occupa di descrivere dettagliatamente gli obblighi dei soggetti fabbricanti ai fini della propria presenza sul mercato europeo, introducendo altresì il concetto di “*documenti prescritti*”, con riferimento a tutti i documenti che devono accompagnare il giocattolo e che contengono le informazioni sulla sicurezza, le istruzioni e le avvertenze.

L'art. 4 prescrive difatti che venga apposto sui giocattoli un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello, oppure un altro elemento che ne consenta l'identificazione: l'elemento identificativo dev'essere apposto, di norma, sul giocattolo, ma in via eccezionale è consentito prescindervi qualora non sia possibile attenervisi, ad esempio qualora le

dimensioni e/o la natura del giocattolo rendano l'indicazione illeggibile o materialmente impossibile da apporre. In tali casi, l'elemento identificativo dev'essere apposto sull'imballaggio, se disponibile, o su un documento di accompagnamento.

L'identificazione sul giocattolo non può invece essere omessa né trasferita sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento per motivi puramente estetici o economici: da ciò deriva che in assenza di imballaggio o di documenti di accompagnamento l'elemento identificativo deve essere apposto sul giocattolo stesso.

La Direttiva conferisce altresì ai fabbricanti la libertà di scegliere l'elemento che intendono utilizzare per l'identificazione dei prodotti, purché ne sia assicurata la tracciabilità. Tale elemento identificativo è costituito da un codice unico identico a quello utilizzato sulla dichiarazione di conformità CE.

La funzione precipua del codice di identificazione è quella di permettere alle Autorità preposte alla Vigilanza sul Mercato di identificare un giocattolo e ricollegarlo a una dichiarazione di conformità.

I controlli della vigilanza avvengono difatti quando il giocattolo si trova ancora nella confezione: tale circostanza si rende necessaria al fine di rendere agevole l'individuazione del codice, garantendo così che la dichiarazione di conformità corrisponda realmente all'oggetto in questione, mentre sarebbe ovviamente molto più difficoltoso dover aprire l'imballaggio, reperire i codici di tutte le parti e associarli poi alla dichiarazione di conformità.

Passando quindi più specificamente alle definizioni previste nella Direttiva, questa intende con il termine "fabbricante" ogni persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. La definizione di "fabbricante" implica quindi due condizioni:

che la persona fabbrichi, o si avvalga di altri per fabbricare, un giocattolo e che lo commercializzi apponendovi il proprio nome o marchio.

Di conseguenza, qualora un giocattolo venga commercializzato con il nome o il marchio di un altro soggetto, sarà quest'ultimo soggetto a doverne essere considerato il "fabbricante".

I fabbricanti devono indicare sul giocattolo il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata, o il proprio marchio registrato, e l'indirizzo dove possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia possibile, devono fornire tali informazioni sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del giocattolo.

Come noto difatti il marchio è un diritto di proprietà intellettuale costituito da un segno distintivo o da un indicatore, in genere un nome, una parola, una frase, un logo, un simbolo, un disegno, un modello, un'immagine o una combinazione di tali elementi, che viene usato da un individuo, un'organizzazione commerciale o da un altro soggetto giuridico per indicare ai consumatori che i prodotti o servizi così contrassegnati provengono da un'unica fonte e per distinguerli da quelli di altri soggetti.

Il nome e l'indirizzo devono essere apposti sul giocattolo ma è possibile derogare a tale disposizione in casi determinati, ad esempio qualora l'apposizione di tali informazioni sul giocattolo non sia praticabile per ragionevoli motivi di carattere tecnico o economico.

La specificazione dell'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante possa essere contattato: la Direttiva obbliga a indicare sul prodotto un unico punto di contatto, che non necessariamente deve coincidere con l'indirizzo della sede del fabbricante e può anche essere il recapito del rappresentante autorizzato, qualora venga indicata la dicitura "*rappresentato da*", ben potendo il fabbricante fornire altri indirizzi, purché indichi chiaramente quale sia il punto di contatto unico.



L'eventuale indicazione di un sito Internet costituisce una informazione aggiuntiva consentita ma non sufficiente.

Solitamente, difatti, l'indirizzo utile ai fini della Direttiva consiste in un appellativo (via, viale, piazza,) e un numero civico, oppure in una casella postale e il relativo numero, oltre al codice postale e città.

Il fabbricante deve soddisfare questo obbligo indipendentemente dal luogo in cui esso è stabilito (nell'U.E. o in un Paese terzo) e ciò implica che i giocattoli venduti senza imballaggio o documenti di accompagnamento debbano recare il nome e l'indirizzo del fabbricante. Inoltre, l'art. 4 della Direttiva introduce un nuovo obbligo per il fabbricante che non era previsto nella Direttiva 88/378/CEE, ovvero quello di redigere una dichiarazione CE di conformità e di conservarla (come parte della documentazione tecnica) per un periodo di dieci anni dopo che un giocattolo sia stato immesso nel mercato.

La Direttiva, come già ampiamente detto, dedica anche norme atte a definire in maniera dettagliata gli obblighi, oltre che dei fabbricanti, anche dei rappresentanti autorizzati e degli importatori dei prodotti cui sono dedicati gli artt. 5 e 6: tali disposizioni specificano che un importatore è sempre situato nella Comunità, poiché per definizione esso stesso è una persona, fisica o giuridica, stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un Paese terzo. Il fabbricante può tuttavia nominare, mediante mandato scritto, un "rappresentante autorizzato" affinché esegua tutti gli incarichi menzionati nel mandato.

Secondo la *ratio* della Direttiva, i fabbricanti e gli importatori garantiscono, e i distributori verificano, che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese

dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Le istruzioni fanno parte integrante del giocattolo e ne permettono e promuovono l'uso corretto. Ove un giocattolo non necessiti di istruzioni o di informazioni relative alla sicurezza tale documentazione non deve essere aggiunta.

I fabbricanti devono rammentare che, anche qualora il giocattolo non sia accompagnato da documentazione, essi sono comunque tenuti a soddisfare, in particolare, i requisiti relativi alla tracciabilità e le norme CE.

Lo scopo delle informazioni sulla sicurezza è difatti quello di consentire al consumatore di utilizzare il giocattolo in condizioni di sicurezza, nonché di contribuire, in aggiunta alle avvertenze prescritte dalla Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, a evitare rischi per gli utilizzatori o danni al prodotto.

La Direttiva non prevede requisiti specifici riguardanti l'apposizione di istruzioni e informazioni sulla sicurezza, ma precisa e specifica soltanto che il giocattolo deve essere accompagnato da tali informazioni, nel senso che queste ultime possono essere apposte sull'imballaggio, in un libretto informativo o su un avviso.

Alla figura dei distributori, la Direttiva dedica il successivo art. 7, pur non prescrivendo in capo a quest'ultimi alcun obbligo specifico di redigere o di conservare la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica; tuttavia, al momento di immettere un giocattolo sul mercato, essi dovranno assicurarsi che il giocattolo rechi la o le marcature di conformità opportune e sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua appropriata.

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente Direttiva, ed è di conseguenza soggetto ai relativi obblighi, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già

immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa esserne condizionata. La Direttiva impone altresì di verificare la coerenza tra il giocattolo e i documenti con esso ricevuti<sup>35</sup>.

Vengono poi analizzati all'art. 9 gli obblighi degli operatori economici che si basano sulle disposizioni modello della Decisione orizzontale 768/2008. La Direttiva difatti riprende tali disposizioni e si riferisce, nello specifico, agli operatori economici che immettono giocattoli o li rendono disponibili sul mercato. La "Guida blu" del 2014<sup>36</sup> relativa all'attuazione delle norme UE sui prodotti fornisce ulteriori spiegazioni.

Essendo la Direttiva intitolata alla "sicurezza dei giocattoli", il principio cardine è fissato nel successivo art. 10 secondo cui soltanto i giocattoli che risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla Direttiva medesima possono essere immessi sul mercato e gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli che non soddisfino tali requisiti non vengano immessi sul mercato.

La Direttiva chiarisce altresì il significato del requisito generale di sicurezza, applicabile ai rischi che i giocattoli possono presentare e che non sono disciplinati da un requisito specifico di sicurezza e che ha valore di base giuridica per l'adozione di provvedimenti riguardo a giocattoli che presentino rischi non regolamentati.

Il requisito generale di sicurezza prevede, in primo luogo, che i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute

---

<sup>35</sup> Ovvero tutti i documenti che devono accompagnare il giocattolo. Ai sensi della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, per tali documenti si intendono le informazioni sulla sicurezza, le istruzioni e le avvertenze.

<sup>36</sup> Tale guida si prefigge lo scopo di offrire ai lettori maggiori elementi interpretativi per poter stabilire se un operatore economico debba essere considerato un fabbricante, un importatore o un distributore. Descrive inoltre i principali obblighi degli operatori economici.

dell'utilizzatore o di terzi, facendo riferimento sia agli effetti nocivi per la salute, compresi quelli a lungo termine, sia agli effetti avversi per la sicurezza, che comprendono lesioni di qualsiasi entità o grado.

Il requisito generale di sicurezza esige inoltre che i giocattoli siano sicuri per gli utilizzatori e per parti terze, ossia genitori o altri supervisori, altri bambini o persino gli estranei, precisando che i prodotti devono essere sicuri quando sono utilizzati conformemente al loro uso previsto o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei minori.

Pertanto, non risulterebbe sufficiente che il giocattolo sia sicuro quando utilizzato conformemente all'uso previsto dichiarato dal fabbricante, essendo invece necessario che esso risulti sicuro anche quando ne è fatto del medesimo un uso prevedibile.

Nel valutare cosa possa essere considerato prevedibile, si deve tener conto del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto e qualora un pericolo non possa essere sufficientemente limitato mediante progettazione o misure di salvaguardia, è possibile disciplinare il rischio residuo attraverso informazioni relative al prodotto, destinate a chi effettua la supervisione<sup>37</sup>.

Il ricorso alle informazioni destinate a chi effettua la supervisione e il riferimento all'assenza di incidenti pregressi non costituiscono tuttavia soluzioni sufficienti a sostituire i miglioramenti alla progettazione in quanto, tenendo sempre in debito conto il comportamento di un bambino, si deve ritenere prevedibile anche un certo grado di uso improprio del giocattolo già in sede di progettazione e fabbricazione del giocattolo.

Tale questione era già stata affrontata dalla precedente Direttiva 88/378/CEE, la quale

---

<sup>37</sup> Si rimanda al Capitolo Terzo per la tutela del minore anche in relazione alla responsabilità genitoriale.

utilizzava al riguardo il termine "*comportamento abituale*" (dei bambini), ma tale espressione è stata sostituita a causa dei problemi emersi in relazione all'interpretazione di cosa possa essere considerato "abituale".

Il requisito generale di sicurezza inoltre contiene anche un riferimento alle "sostanze chimiche contenute nei giocattoli", al fine di rafforzare il disposto dell'Allegato II, parte III, punto 1, della Direttiva, anch'esso riportato in Appendice, dove si asserisce che i giocattoli non devono presentare rischi di effetti nocivi sulla salute umana dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche in essi contenute.

Di poi viene ulteriormente precisato il contenuto del requisito generale di sicurezza, chiarendo che, per garantire la sicurezza del giocattolo, nel corso della sua progettazione e fabbricazione si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza.

Tale disposizione precisa ulteriormente il disposto della Direttiva 88/378/CEE, il cui Allegato II, parte I, punto 2, stabiliva che "*il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte*". Ciò significa che, pur essendovi l'obbligo di rendere il giocattolo sicuro, si riconosce in via generale che non può esservi una situazione di "rischio zero": alcuni giocattoli contengono pericoli intrinseci che non possono essere completamente eliminati. Nel valutare quindi cosa si intenda per livello di rischio accettabile, la Direttiva dispone che si debba tenere conto dell'abilità degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Il successivo art. 11 disciplina la regola dell'apposizione delle "avvertenze" prescrivendo che i giocattoli devono essere corredati da istruzioni e avvertenze appropriate in

relazione ai pertinenti pericoli e rischi di danno che l'uso dei medesimi comporta, nonché sulle modalità di evitare tali rischi e pericoli.

Le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo o su una etichetta o sull'imballaggio in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile e comprensibile.

Le istruzioni sono parte integrante della sicurezza di un giocattolo, poiché intendono fornire le informazioni utili a evitare un rischio inaccettabile per l'utilizzatore, richiamando quindi l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali pericoli e rischi, ma non devono essere intese come un *modus* per ovviare a eventuali difetti di progettazione.

Il metodo più efficace per prevenire incidenti risiede infatti nella costruzione in sicurezza del giocattolo, tale da non richiedere ulteriori interventi umani, e le informazioni relative al prodotto possono disciplinare il rischio residuo solo qualora un pericolo non possa essere sufficientemente limitato mediante progettazione o misure di salvaguardia.

I fabbricanti sono ad ogni modo tenuti a fornire le informazioni sulle precauzioni che consentano di valutare i pericoli inerenti all'utilizzo ordinario o ragionevolmente prevedibile dei giocattoli allorché i bambini o chi li sorveglia non siano immediatamente in grado di percepirli.

Inoltre il giocattolo deve essere progettato in maniera da permettere di eliminare il maggior numero possibile di pericoli o di limitare a un livello accettabile il rischio residuo e i tali rischi residui devono essere descritti tramite avvertenze e/o istruzioni per l'uso adeguate.

I giocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che devono essere

soddisfatti per tutta la durata di impiego prevedibile e normale, non essendo sufficiente che un giocattolo sia sicuro solo nel momento in cui viene immesso sul mercato o venduto al consumatore.

E ancora, sempre in tema di valutazione di sicurezza, che costituisce l'obiettivo principale della Direttiva esaminata, possiamo certamente affermare che questa consiste in un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di radioattività e di igiene che il giocattolo può presentare, nonché in una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

La valutazione della sicurezza viene redatta prima di sottoporre il giocattolo alla verifica della conformità, ma può essere conclusa anche in una fase successiva, purché ciò avvenga prima di immettere il giocattolo sul mercato.

In questo contesto, i fabbricanti possono effettuare una valutazione della probabile presenza nel giocattolo di sostanze proibite o soggette a restrizioni.

La valutazione può determinare l'ambito di applicazione di eventuali verifiche, che vanno effettuate limitatamente alle sostanze che ci si può ragionevolmente attendere siano presenti in un determinato giocattolo; se dalla valutazione risulti l'insussistenza di rischi connessi alla presenza di determinate sostanze, il fabbricante non sarà tenuto ad effettuare ulteriori verifiche per tali sostanze.

Conformemente con quanto disposto dall'Allegato IV, la valutazione della sicurezza deve essere conservata nella documentazione tecnica e, pertanto, deve essere mantenuta a disposizione delle Autorità di Vigilanza del Mercato in caso di sopralluoghi per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo (cfr. art. 4, paragrafo 3).

L'art. 12 della Direttiva fissa un altro principio fondamentale, ossia la libera circolazione dei giocattoli quando conformi alle prescrizioni di cui alla Direttiva medesima e quindi il

non ostacolo da parte degli Stati membri all'ingresso sul mercato nel loro territorio di giocattoli conformi alle disposizioni ivi dettate.

In base al successivo art. 13, se un giocattolo è conforme alle norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, si applica la presunzione di conformità, cioè gli Stati membri possono presumere che il giocattolo sia conforme ai requisiti essenziali definiti da dette norme o da parti di esse.

L'art. 15 della Direttiva specifica i contenuti della dichiarazione CE di conformità, che ha la funzione di attestare che un giocattolo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva medesima: il paragrafo 1 ne prevede i contenuti principali, ossia stabilire che è stata dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti all'articolo 10 e all'Allegato II, mentre il paragrafo 2, indica in maniera più dettagliata i contenuti della dichiarazione CE di conformità.

La dichiarazione deve contenere gli elementi specificati sia nell'Allegato III alla Direttiva, sia nei pertinenti moduli per la valutazione della conformità della Decisione orizzontale n. 768/2008.

L'art. 15 specifica poi che la dichiarazione di conformità deve essere conforme alla struttura modello e deve contenere gli elementi descritti nell'Allegato III della Direttiva ma non chiarisce se sia necessario riprodurre fedelmente e integralmente il testo contenuto nel modello.

Poiché la responsabilità generale della conformità dei giocattoli ricade interamente sul fabbricante, egli deve accertarsi di essere in possesso di una dichiarazione CE di conformità valida, oltre a verificare che i relativi documenti di conformità corrispondano al reale stato della merce.

Il successivo art. 16 prescrive che tutti i giocattoli vengano contrassegnati dalla



marcatura CE, la quale deve essere applicata prima che essi siano immessi sul mercato comunitario per la prima volta (l'art. 45 descrive le conseguenze della eventuale non ottemperanza a tale obbligo).

L'apposizione della marcatura CE è menzionata in dettaglio al successivo art. 17: in caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono comunque esserne rispettate le proporzioni e in ogni caso le sue dimensioni non possono essere inferiori a 5 mm.

Il paragrafo 3 dell'art. 16 stabilisce la presunzione di conformità per i giocattoli che recano la marcatura CE: ciò significa che gli Stati membri non possono limitare l'immissione sul mercato di giocattoli recanti la marcatura CE, fatto salvo il caso di una non conformità sostanziale dimostrata dalle autorità di vigilanza del mercato vince definitivamente la presunzione di conformità, circostanza che consente agli Stati membri di adottare provvedimenti commisurati alla natura del rischio.

Il paragrafo 4 dell'art. 16 introduce una deroga alla norma fondamentale fissata al paragrafo 1 secondo cui tutti i giocattoli messi a disposizione sul mercato debbano recare la marcatura CE, stabilendo tale deroga per i giocattoli presentati in occasione di fiere ed esposizioni; è previsto altresì che questi giocattoli non necessariamente debbano essere conformi ad altre disposizioni della Direttiva.

La deroga è tuttavia soggetta alla condizione che i giocattoli siano contrassegnati da un'indicazione chiara che ne precisi la non conformità ai requisiti della Direttiva e non siano introdotti nella Comunità europea prima di essere resi conformi.

L'indicazione può essere un testo riportato su un'etichetta o un avviso posto accanto al giocattolo e in caso di sua assenza gli Stati membri sono tenuti a prendere provvedimenti nel caso in cui il giocattolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza.

Come anticipato, l'art. 17 fissa poi le modalità che devono essere seguite per apporre la marcatura CE; questa può essere apposta solo sull'espositore, ma lo stesso non può dirsi delle avvertenze (cfr. l'articolo 11).

La marcatura CE dev'essere in ogni caso apposta in modo visibile, leggibile e indelebile; in linea di principio essa va apposta sul giocattolo stesso, su un'etichetta affissa o sull'imballaggio: il fabbricante può scegliere tra il giocattolo, l'imballaggio e l'etichetta affissa.

La Direttiva, tuttavia, prevede delle deroghe per i giocattoli di piccole dimensioni, per i quali la marcatura CE può essere apposta, in alternativa, su un'etichetta oppure su un foglio informativo.

Qualora ciò risulti impossibile, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni venduti in espositori, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso, ma soltanto a condizione che quest'ultimo sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli.

Al paragrafo 1, secondo comma, l'art. 17 fissa una regola in tema di visibilità della marcatura CE che non era presente nella Direttiva 88/378/CEE: se il giocattolo è imballato e la marcatura CE non è visibile dall'esterno di un imballaggio trasparente, il marchio va apposto almeno sull'imballaggio.

Ovviamente l'apposizione della marcatura CE sull'imballaggio semplifica le azioni di vigilanza, in quanto le autorità preposte non devono aprire l'imballaggio per verificarne la presenza.

L'articolo 17, inoltre, prevede esplicitamente ciò che già discende dall'articolo 16, paragrafo 1, cioè che la marcatura CE deve essere apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato, specificando ulteriormente che la marcatura CE può essere

seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Proseguendo nella analisi della Direttiva si giunge al successivo capo intitolato alla "Valutazione di conformità" che comprende gli artt. 18-21.

Con l'art. 18 si stabilisce l'obbligo per i fabbricanti di svolgere una valutazione della sicurezza al fine di verificare la conformità.

La valutazione della sicurezza consiste in un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di radioattività e di igiene che il giocattolo può presentare, nonché in una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

La valutazione della sicurezza è redatta prima di sottoporre il giocattolo alla verifica della conformità, ma può essere conclusa anche in una fase successiva, purché in ogni caso prima di immettere il giocattolo sul mercato.

In questo contesto, i fabbricanti possono effettuare una valutazione della probabile presenza nel giocattolo di sostanze proibite o soggette a restrizioni.

La valutazione può determinare l'ambito di applicazione di eventuali verifiche, che vanno effettuate limitatamente alle sostanze che ci si può ragionevolmente attendere siano presenti in un determinato giocattolo.

Se dalla valutazione risulti l'insussistenza di rischi connessi alla presenza di determinate sostanze, il fabbricante non sarà tenuto a effettuare verifiche per tali sostanze.

Conformemente con quanto disposto dall'Allegato IV, la valutazione della sicurezza deve essere conservata nella documentazione tecnica e, pertanto, deve essere mantenuta a disposizione delle Autorità di Vigilanza del Mercato in caso di sopralluoghi per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo (cfr. art. 4, paragrafo 3).

All'art. 19 la Direttiva ribadisce l'obbligo previsto dall'art. 4, paragrafo 2, che ha lo scopo

di dimostrare che il giocattolo sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla normativa. La procedura di valutazione della conformità deve essere eseguita prima di immettere il giocattolo sul mercato. Il paragrafo 2 dell'art. 19 stabilisce poi le condizioni per il ricorso alla procedura di controllo interno della produzione, che è previsto qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Le norme armonizzate devono riguardare tutti i pericoli che il giocattolo può provocare e i conseguenti requisiti di sicurezza; qualora non esistano norme armonizzate, o tali norme non riguardino tutti i requisiti della Direttiva, non è possibile ricorrere alla procedura di controllo interno della produzione.

Il successivo art. 20 specifica le disposizioni cui si deve far riferimento per l'applicazione concreta dell'esame CE del tipo.

La richiesta di esame e la relativa esecuzione, nonché il rilascio dell'attestato sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B contenuto nell'Allegato II della Decisione 768/2008/CE. Il paragrafo 2 dell'art. 20 prevede l'obbligo di allegare ulteriori documenti alla richiesta di esame CE del tipo, la quale deve sempre contenere una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione; ulteriore documentazione tecnica viene richiesta nel successivo art. 21 che tratta per l'appunto dei requisiti della documentazione medesima che il fabbricante è tenuto a redigere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e che il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato deve mantenere a disposizione delle Autorità di Vigilanza del Mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3.

Al paragrafo 1, l'art 21 specifica che la documentazione tecnica deve contenere tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la

conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla Direttiva, e quanto meno i documenti elencati nell'Allegato IV. L'art. 21 illustra poi al paragrafo 4 le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza da parte del fabbricante degli obblighi previsti dal precedente paragrafo, per esempio se la documentazione tecnica non comprende i contenuti richiesti (ossia se manchi il collegamento tra un giocattolo e la documentazione tecnica), se non è stata redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità o se il fabbricante non ne abbia trasmesso la traduzione entro il termine stabilito.

Nel caso in cui il fabbricante non osservi tali obblighi, l'Autorità di Vigilanza del Mercato può richiedere a quest'ultimo di far effettuare una prova, a proprie spese ed entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza, con spese a carico del fabbricante.

Qualora la non conformità permanga, l'Autorità può, ai sensi dell'art. 45, adottare ogni provvedimento necessario a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo.

Il successivo capo della Direttiva intitolato alla "Notifica degli organismi di valutazione delle conformità" e comprendente gli artt. 22-38 non merita particolare interesse al fine del presente lavoro in quanto non oggetto di possibile valutazione critica.

Si rimanda pertanto alla mera lettura degli stessi riportati in Appendice al presente lavoro.

Il successivo capo tratta invece degli "Obblighi e delle competenze degli Stati membri" (artt. 39-45). Degno di commento è senz'altro l'art. 39 che consente agli Stati membri di

tenere debitamente conto del “principio di precauzione”<sup>38</sup> che si applica, come noto, alle situazioni in cui le prove scientifiche disponibili non sono sufficientemente certe da consentire una stima del rischio accurata.

Il ricorso al “principio di precauzione” presuppone l'identificazione di effetti potenzialmente negativi imputabili a un giocattolo e una valutazione scientifica del rischio che non consente di determinare il rischio in questione con sufficiente certezza e ciò può verificarsi allorché gli Stati membri si trovino di fronte a un rischio potenziale inaccettabile che non può essere determinato con sufficiente certezza nonostante sia stata effettuata una valutazione scientifica.

Nel campo della sicurezza dei giocattoli, quando i rischi connessi a un giocattolo sono interamente contemplati dalle norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale europea, non c'è spazio per l'applicazione del principio di precauzione, a meno che non venga sollevata un'obiezione formale nei confronti della norma o di sue parti, ma il principio può essere applicato anche a prescindere da un'obiezione formale se un giocattolo è ricollegabile al verificarsi di incidenti gravi. L'art. 40 pone l'obbligo generale per gli Stati membri di organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato<sup>39</sup> che deve essere eseguita conformemente agli articoli da 15 a 29 del Regolamento n. 765/2008. Rilevante è anche l'art. 41, che riguarda i rapporti tra Autorità

---

<sup>38</sup> E' un principio generale del diritto comunitario che è stato elaborato nella giurisprudenza della Corte di giustizia sulla base di una disposizione del trattato che riguarda il settore ambientale (articolo 191 TFUE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. Si veda sul punto Al Mureden E., *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile*, Bologna, 2008.

<sup>39</sup> Le misure di vigilanza del mercato più specifiche previste dalla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti si applicano anche al settore dei giocattoli (cfr. l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento orizzontale). Le misure applicabili sono descritte nel documento di orientamento che illustra la correlazione tra la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti e il Regolamento 765/2008 che accompagna le presenti linee guida.

di Vigilanza del Mercato e organismi notificati, conferendo alle prime la facoltà di richiedere ai secondi di fornire informazioni.

Le autorità possono richiedere informazioni in merito a un certificato d'esame CE del tipo che un organismo notificato ha rilasciato o ritirato, oppure in merito al rifiuto del rilascio di tale certificato.

La richiesta di informazioni può riguardare le relazioni sulle prove e la documentazione tecnica riguardante il certificato in questione.

L'art. 41 prevede al paragrafo 2 l'obbligo per le Autorità di Vigilanza del Mercato di intervenire qualora riscontrino che un determinato giocattolo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.

Se il giocattolo è munito di un certificato di esame CE del tipo, le Autorità richiedono all'organismo notificato di ritirare il certificato relativo.

Il paragrafo 3 stabilisce la facoltà e l'obbligo per le Autorità di Vigilanza del Mercato di richiedere all'organismo notificato di rivedere il certificato d'esame CE del tipo, in particolare nei casi specificati all'art. 20, paragrafo 4, secondo comma, ossia quando ci sia stata una variazione nel processo di fabbricazione e siano state apportate modifiche nelle materie prime o nei componenti del giocattolo. In ogni caso, l'esame CE del tipo dev'essere rivisto ogni 5 anni.

Il successivo capo dedicato alle "Procedure di Comitato" indica all'art. 46 le disposizioni della Direttiva che possono essere modificate dalla Commissione mediante la cosiddetta "procedura di comitato".

In primo luogo si può ricorrere a tale procedura per modificare l'Allegato I contenente l'elenco degli esempi di prodotti che non sono considerati giocattoli e per aggiungere all'elenco nuovi prodotti immessi sul mercato che potrebbero essere erroneamente

considerati come giocattoli.

Tramite la procedura può essere inoltre modificato il punto 11 delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica, ossia l'elenco delle sostanze proibite o delle sostanze che devono essere etichettate se utilizzate nei giocattoli, per aggiungere nuove sostanze all'elenco di quelle proibite di quelle soggette all'etichettatura nella Direttiva sui prodotti cosmetici.

Tramite la procedura può essere rivisto il punto 13 delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica, vale a dire l'elenco dei limiti di migrazione di taluni elementi qualora emergano nuove prove scientifiche, oppure possono essere aggiunte all'elenco nuove sostanze.

Infine, la procedura può modificare e integrare l'Allegato V, che contiene le avvertenze specifiche per determinate categorie di prodotti.

Il paragrafo 1, secondo comma, dell'art. 46 fa presente che la procedura della Decisione n. 1999/468/CE sui Comitati cui la Commissione può ricorrere per modificare le suddette disposizioni è quella di regolamentazione, soggetta al controllo del Parlamento europeo. Per garantire la protezione di categorie di bambini particolarmente vulnerabili, il paragrafo 2 prevede la possibilità di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici in determinate tipologie di giocattoli, che sono destinati all'utilizzo da parte di bambini di età inferiore ai 36 mesi o sono destinati a essere portati alla bocca (come gli strumenti musicali giocattolo).

I valori limite specifici sono fissati tenendo conto sia della normativa sui materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti, sia delle differenze tra giocattoli e materiali che vengono in contatto con gli alimenti.

Anche questi valori limite sono adottati dalla Commissione nell'ambito della procedura



di regolamentazione, soggetta al controllo del Parlamento europeo. L'art. 46, paragrafo 3, prevede infine la possibilità di ricorrere alla “procedura di comitato” per la concessione, alle condizioni definite all'Allegato II, parte 3, punti 4 e 5, di deroghe al divieto di impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, nel caso in cui tali sostanze siano state valutate dal comitato scientifico.

Qualora tali deroghe siano concesse, le sostanze e gli usi consentiti dovranno figurare nell'Appendice A dell'Allegato II alla Direttiva.

Anche queste misure sono adottate dalla Commissione nell'ambito della procedura di regolamentazione, con il controllo del Parlamento europeo. Da notare anche l'art. 47, per la previsione di un Comitato avente la funzione di assistere la Commissione nell'attuazione della Direttiva; l'articolo specifica anche le disposizioni applicabili della Decisione 1999/468/CE sui Comitati, nei casi in cui è fatto riferimento a questo articolo, cui fa riferimento anche il precedente art. 46, ai paragrafi 1, 2 e 3.

Il penultimo capo della Direttiva contempla agli artt. 48-51 le altre disposizioni amministrative relative a trasparenza e riservatezza (art. 49) e motivazione delle misure (art.50). Il successivo art. 51 obbliga gli Stati membri a definire le norme sulle sanzioni, anche di natura penale, che possono essere inflitte agli operatori economici in caso di violazione delle norme nazionali adottate in recepimento della Direttiva.

Gli Stati membri devono accertarsi che le sanzioni siano efficaci, proporzionate all'infrazione e dissuasive, in quanto effettivamente applicate. È prevista la possibilità di aggravare le sanzioni in caso di recidiva.

L'ultimo capo è dedicato alle “Disposizioni transitorie e finali” (artt. 52-57). L'art. 52 è molto rilevante, perché stabilisce che la Direttiva non pregiudica l'applicazione della Direttiva sulla responsabilità dei prodotti, la quale prevede la responsabilità e gli

obblighi di risarcimento a carico degli operatori economici in caso di danni causati da prodotti, compresi i giocattoli, a fronte di una responsabilità rigorosa nel caso dei giocattoli difettosi.

È da notare, in particolare, che ai sensi della Direttiva sulla responsabilità dei prodotti, il soggetto responsabile può essere:

- il fabbricante di un prodotto finito,
- il produttore di una materia prima,
- il fabbricante di una parte componente,
- ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso,
- chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini di qualsiasi forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale.

Scopo dell'articolo è stabilire che la conformità agli obblighi e ai requisiti di sicurezza definiti dalla Direttiva non esonera il fabbricante dalla responsabilità per prodotti difettosi ai sensi delle Direttive 85/374/CEE e 2001/95/CE.

Il paragrafo 2 dell'art. 52 specifica le modalità di applicazione della Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti al settore dei giocattoli: essa si applica ai giocattoli a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, che dispone che ciascuna delle sue disposizioni si applica nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinino la sicurezza dei prodotti in questione. Per una descrizione delle disposizioni più specifiche si rimanda anche all'art. 40. L'art 53, paragrafo 1, definisce il periodo transitorio generale da applicare ai giocattoli, a eccezione dei requisiti sulle sostanze chimiche, per i quali è previsto un periodo transitorio più lungo al paragrafo 2.

L'espressione "periodo transitorio" significa che i giocattoli che soddisfano i requisiti della Direttiva 88/378/CEE possono essere messi sul mercato prima e durante un periodo di 2 anni dall'entrata in vigore della Direttiva, vale a dire prima del 20 luglio 2011.

L'espressione "messi a disposizione" riguarda qualsiasi fornitura del giocattolo ai fini della distribuzione, del consumo o dell'utilizzo nella Comunità nel corso dell'attività commerciale.

È pertanto possibile che certi giocattoli soddisfino le disposizioni della precedente Direttiva e possano pertanto rimanere sul mercato ed essere forniti in qualsiasi fase della catena di fornitura, purché siano stati immessi sul mercato nella Comunità europea per la prima volta entro il 20 luglio 2011.

Il paragrafo 2 prevede un periodo transitorio specifico più lungo di due anni, rispetto a quello generale, per la conformità ai requisiti riguardanti le sostanze chimiche; questo periodo transitorio è terminato il 20 luglio 2013.

Pertanto, i giocattoli che non sono conformi ai nuovi requisiti riguardanti le sostanze chimiche possono essere messi sul mercato se soddisfano i requisiti sulle sostanze chimiche della Direttiva 88/378/CEE e sono stati immessi sul mercato entro il 20 luglio 2013; se invece sono stati immessi sul mercato al termine del periodo transitorio generale, vale a dire dopo il 20 luglio 2013, essi devono soddisfare gli altri requisiti della Direttiva.

L'art. 54 intitolato al "recepimento" della Direttiva prevede la necessità di conformarsi alle norme ivi previste entro la data del 20 luglio 2011. In caso di mancato recepimento della Direttiva entro i termini indicati, se le relative disposizioni fossero apparse incondizionate e sufficientemente precise, esse potevano essere fatte valere, a norma della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, per opporsi a qualsiasi

disposizione di diritto interno non conforme, in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato (cosiddetta efficacia diretta delle direttive).

L'art. 55 ha abrogato la Direttiva 88/378/CEE a decorrere dal 20 luglio 2011, ossia a decorrere dalla cessazione del periodo transitorio; la parte relativa alle sostanze chimiche, tuttavia, è stata abrogata a decorrere dal 20 luglio 2013, in considerazione del periodo transitorio più lungo applicabile ai requisiti relativi alle sostanze chimiche.

I riferimenti alla Direttiva 88/378/CEE contenuti in altri atti legislativi devono considerarsi riferiti alla Direttiva nella sua corrispondente disposizione.

L'art. 56 fissa l'entrata in vigore della Direttiva, ovvero il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (20 luglio 2009) e il successivo art. 57 definisce, come è ovvio che sia trattandosi di una direttiva, gli Stati membri come destinatari del presente atto.

Passando all'analisi degli Allegati alla Direttiva, con riguardo all'Allegato I è sufficiente, ai fini del presente lavoro, rilevare che tale documento contiene esempi di prodotti che non sono considerati giocattoli ma che potrebbero essere confusi con gli stessi.

Poiché sarebbe impossibile stilare tutti i prodotti che non sono considerati giocattoli, l'elenco *de quo* non può ovviamente considerarsi esaustivo.

Non è consentito dedurre da questa elencazione un'interpretazione a contrario: pertanto, il fatto che un particolare prodotto non sia menzionato nell'elenco non significa che esso sia un giocattolo. Ogni eccezione deve essere considerata singolarmente; alcune delle eccezioni contenute nell'elenco dell'Allegato I sono formulate in un modo diretto, lasciando poco margine all'interpretazione nel decidere se un determinato prodotto rientri o meno nel relativo ambito di applicazione. L'allegato II detta invece i requisiti

particolari in termini di sicurezza, specificando meglio le proprietà fisico meccaniche che deve possedere un giocattolo al fine di evitare qualsivoglia rischio di ostruzione delle vie aeree esterne che potrebbero dare luogo ad asfissia e soffocamento; di infiammabilità, precisando che i giocattoli non devono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino e devono essere progettati in maniera tale da ritardare meccanicamente il processo di combustione; di proprietà chimiche, definendo i requisiti di sicurezza generale delle sostanze o delle miscele contenute nei giocattoli, che devono essere sempre rispettati e per i quali le autorità di polizia nazionali sono legittimate a intervenire nel caso di non ottemperamento da parte dei fabbricanti; di proprietà elettriche, definendo la regola di base per le tensioni di alimentazione massime consentite per i giocattoli e le loro parti accessibili, che non devono essere alimentati da una corrente elettrica nominale superiore a 24 volt in corrente continua o corrente alternata equivalente; di igiene, dovendo i giocattoli essere progettati e costruiti in maniera tale che non vi siano rischi di infezione, malattia e contaminazione dovuti a mancanza di igiene o di pulizia; di radioattività, dovendo i giocattoli essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Chiudono la Direttiva l'Appendice A, che elenca le sostanze CMR e i relativi impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'Allegato II, l'Appendice B, con funzione chiarificatrice in ordine alla classificazione delle sostanze e delle miscele, l'Appendice C, che indica i valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti in bocca, adottati conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

Inoltre, sono previsti l'Allegato III (che precisa ulteriormente i requisiti della

dichiarazione CE di conformità), l'Allegato IV (relativo alla documentazione tecnica),  
l'Allegato V (che definisce meglio l'utilizzo delle avvertenze).

## CAPITOLO TERZO

### PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL GENITORE E DEL MINORE

#### 1. La tutela della figura del minore.

Fermi restando i profili di responsabilità del produttore come sopra ampiamente delineati, qualora si acceda, come è stato fatto nel paragrafo 5 del Capitolo Secondo, alla tesi della coesistenza, in tema di risarcibilità del danno derivante da giocattolo – o da prodotto – difettoso, tra normativa comunitaria e preesistente sistema italiano della responsabilità aquiliana, appare necessario domandarsi, ai fini di una completa ed esaustiva disamina della fattispecie in esame se, in presenza di un danno provocato da un giocattolo, possano, in qualche modo, intervenire, a vario titolo, comportamenti di altri soggetti che modificano il quadro di riferimento sotto il profilo di una possibile responsabilità, concorrente o addirittura escludente quella del fabbricante, di un genitore, o di un altro soggetto dotato di potestà tutelare, per non aver adeguatamente vigilato sul minore nell'utilizzo del giocattolo.

Nelle pagine che seguono verranno pertanto presi in considerazione i margini di configurabilità di una responsabilità civile per violazione di un dovere di vigilanza sul minore.

L'analisi relativa al soggetto minore muove necessariamente dalla lettura delle norme costituzionali poste, tanto a diretta salvaguardia dei bambini<sup>40</sup>, quanto a tutela della

---

<sup>40</sup>Tali sono ad esempio l'art. 31, comma 2, Cost. secondo cui *“la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*; gli artt. 33 e 34 Cost., rispettivamente sull'istruzione e sulla scuola.

generalità degli individui<sup>41</sup>, e pertanto applicabili anche all'universo minorile.

Si anticipa sin da ora che la tutela legislativa posta a protezione dei diritti del minore appare piuttosto scarna: in particolare nella legislazione ordinaria il quadro offerto appare frammentato, con la naturale conseguenza che il minore venga considerato, nel nostro ordinamento, più che un soggetto di diritto, un destinatario incidentale di decisioni altrui, senza assumere, all'interno dell'ordinamento stesso, un proprio peso specifico in ordine alle norme che ad esso si rivolgono<sup>42</sup>.

Considerato nella sua veste di "consumatore", il bambino è difatti sprovvisto, per sua stessa natura, di tutta una serie di abilità, vale a dire capacità di percezione del pericolo, prontezza di reazione, esperienze, ovvero di tutti quei fattori caratterizzanti il rapporto d'uso con un prodotto determinato.

Ai fini della nostra ricerca, appare pertanto doveroso chiedersi se, tra gli usi impropri di cui il produttore deve tener conto al momento della fabbricazione del prodotto, vi siano solo quelli che riguardano un utilizzo diligente del prodotto, o se, invece, egli debba prendere in considerazione anche quelle possibilità d'uso che, seppur irrazionali e sporadiche, appaiono spontanee in un fanciullo.

La soluzione da accogliere appare necessariamente la seconda, in quanto il fabbricante non può certamente ignorare, considerata la giovane età dei piccoli consumatori e correlativamente il loro livello di intendere e di volere, il possibile verificarsi di taluni comportamenti rischiosi o azzardati dai medesimi posti in essere.

Ecco perché appare necessario che il giocattolo, prima della sua immissione sul mercato,

---

<sup>41</sup>Sotto questo profilo rilevano l'art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell'uomo; l'art. 3 Cost., che garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini; l'art. 32 Cost., che garantisce la tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività;

<sup>42</sup> si veda, sul punto, Solinas A., La responsabilità del produttore nel settore dei giocattoli, in Contr. e impr., 2001, 1, p. 476.



risponda positivamente ad una serie di *standard* di sicurezza cui il produttore deve conformarsi nella fase di fabbricazione<sup>43</sup>.

Ove il produttore non rispetti tutte le prescrizioni imposte dalla Legge, il giocattolo sarà per ciò stesso qualificabile come difettoso, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine ai profili di responsabilità.

Appare allora legittimo chiedersi, proprio in considerazione della particolare figura dell'utente finale, se, in caso di formale osservanza di tali disposizioni, il pieno rispetto e assolvimento di tali prescrizioni possa in qualche modo esonerare da responsabilità il produttore del giocattolo rivelatosi comunque dannoso.<sup>44</sup>

Orbene la risposta a tale quesito deve essere senza dubbio negativa, poiché le norme tecniche di cui alla Direttiva si limitano a definire uno standard minimo di sicurezza, lasciando certamente il produttore libero di adottare nel procedimento produttivo tutti quegli accorgimenti aggiuntivi di sicurezza che egli riterrà più opportuni, cosicché non sarà configurabile un rinvio automatico alle predette norme ai fini della valutazione del requisito di difettosità, potendo certamente il giocattolo risultare comunque difettoso benché fabbricato conformemente a quanto prescritto nella normativa di riferimento.

Ma la figura del minore rileva anche e soprattutto con riguardo al tema della sicurezza dei giocattoli, ovvero con riferimento alle disposizioni relative alle avvertenze e istruzioni per l'uso che devono essere sempre allegate al prodotto finito al fine di consentirne un utilizzo più che adeguato. Sicurezza vuol dire, difatti, anche una corretta informazione dal produttore al consumatore, e il fabbricante non può di certo non tener conto che, in caso di giocattoli, l'utente finale è per l'appunto un minore<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Sui requisiti di sicurezza si veda Capitolo Secondo;

<sup>44</sup> P. Cendon e P. Ziviz, *I prodotti difettosi e i bambini*, in *Contr. e impr.*, Padova, 1991, pp. 301 ss;

<sup>45</sup> Astore M. - Locuratolo E., *Difetti d'informazione e natura della responsabilità da prodotto*, in *Danno e resp.*,

Sotto questo profilo la destinazione soggettiva del prodotto e il tipo di accessibilità che lo caratterizza rivestono una importanza fondamentale per valutare, anche in sede di giudizio, l'adeguatezza o meno delle informazioni e avvertenze sulle caratteristiche strutturali del prodotto, sulle modalità di utilizzazione e sui possibili rischi connessi al relativo uso.

Importante obiettivo dell'informazione è inoltre quello di rendere agevole al consumatore la localizzazione di particolari istruzioni ed il recepimento immediato del loro contenuto, anche per l'ultimo soggetto della catena al quale il prodotto difettoso abbia, tuttavia, cagionato un danno.

Assume pertanto rilievo in tal senso la stessa presentazione commerciale del prodotto, comprensiva di tutte quelle forme pubblicitarie volte a promuovere il prodotto sul mercato, in quanto suscettibili di generare legittime aspettative nell'utilizzatore circa la presenza del prodotto delle qualità e delle caratteristiche vantate in pubblicità.

In materia di pubblicità dei giocattoli vige il principio secondo cui le etichette, apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni d'uso che li accompagnano, devono essere tali da richiamare, in modo efficace ed esauriente, l'attenzione degli utilizzatori, o di chi li sorveglia, sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

Benché i destinatari delle informazioni fornite dai produttori sembrino essere tanto gli utilizzatori (ossia i bambini) ovvero chi sorveglia (ossia i genitori e gli educatori), appare verosimile che in realtà i soggetti tenuti ad osservare minuziosamente le istruzioni e le avvertenze debbano ritenersi principalmente i secondi in considerazione della loro

---

2011, 982; Frata L., *La responsabilità del fornitore di prodotto difettoso e l'onere di un'effettiva informazione*, in *Danno e resp.*, 2011, p. 276; Ponzanelli G., *Responsabilità oggettiva del produttore e difetto d'informazione*, in *Danno e resp.*, 2003.

maggior capacità di discernimento.

In questi casi, quindi, la prova da parte del produttore che l'oggetto sia stato utilizzato in modo differente rispetto alle istruzioni non varrà a scagionarlo, quando si tratti di un uso ragionevolmente prevedibile.

Il fabbricante sarà esente da responsabilità solo nell'ipotesi in cui indichi sul prodotto istruzioni e dati ulteriori, atti a mettere i genitori sull'avviso circa i rischi potenziali che il prodotto può causare qualora usato da un bambino di età inferiore ai limiti da lui menzionati come soglia di utilizzo.

Riprendendo il rinvio presente nel paragrafo due del Capitolo Secondo, si può affermare che una visione della Direttiva alla luce delle esigenze generali di tutela della figura del minore possa in futuro indurre il Legislatore europeo ad una ulteriore implementazione delle difese del consumatore.

Difatti la destinazione ad un'utenza infantile del giocattolo può richiedere una maggior chiarezza nella compilazione delle istruzioni, con esclusione di qualsiasi espressione tecnica o anche solo di non chiara percettibilità.

Non ci si può infatti esimere dal rilevare come le forme di tutela offerte nei confronti del minore possano essere ulteriormente implementate, tanto sotto il profilo della fabbricazione dei prodotti, quanto sotto il profilo della informazione, in relazione alla condizione di minorata difesa dei destinatari di cui si tratta. Sarebbero certamente auspicabili dei divieti espliciti di produzione proprio con riguardo a prodotti che presentino una qualche percentuale sia pur minima di pericolosità, quantomeno per le fasce di età più piccole, considerato che trattasi di oggetti che "entrano" nelle vite dei bambini fino a farne totalmente parte, quasi costituissero una sorta di prolungamento di loro stessi.

Sarebbe opportuno, ad esempio, limitare o regolamentare in maniera più accurata le misure minime al di sotto delle quali un giocattolo non possa essere prodotto, e sarebbe, in ogni caso, più appropriato evitare di mettere in commercio giocattoli aventi dimensioni molte piccole che, in base alla comune esperienza, possono rivelarsi di per sé stesse potenzialmente pericolose per i bambini.

Peraltro, potrebbe essere presa in considerazione dal Legislatore europeo la previsione di differenti normative maggiormente dettagliate e dedicate specificatamente ai vari tipi di giocattoli messi in commercio, superando l'impostazione di un'unica disciplina che investa tutti i prodotti definiti o definibili come "giochi", poiché spesso nelle regole generali possono perdersi le peculiarità che rendono caratteristico un prodotto e che lo differenziano da un altro, anche e soprattutto con riguardo al grado di pericolosità.

## **2. Sulla responsabilità genitoriale.**

La giurisprudenza si è spesso interrogata se sia configurabile una sorta di responsabilità civile del genitore per violazione di un dovere di vigilanza sul minore, in conseguenza del quale si sia verificato un danno, tanto sul minore stesso quanto su soggetti terzi, a seguito di uso improprio del prodotto.

Secondo una autorevole dottrina<sup>46</sup> non sarebbe corretto parlare di un vero e proprio dovere giuridico di vigilanza o sorveglianza sul minore, posto che la potestà genitoriale implica certamente di adempiere agli obblighi di educazione, assistenza e mantenimento dei figli, ma non si sostanzia in uno specifico dovere di costante vigilanza sul minore affinché quest'ultimo non arrechi danno a sé stesso o a soggetti terzi.

Difatti la sola norma, all'interno del nostro ordinamento giuridico, che disciplini una

---

<sup>46</sup> Andrea Tabet, nota alla sentenza della Cass., Sez. III, 21 ottobre 1957 n. 4004, in Foro it., 1958;

forma di responsabilità per fatto illecito di figli minori è da rinvenirsi nel precetto di cui all'art. 2048 c.c.<sup>47</sup>, comma 1, che contiene, per l'appunto, un preciso dovere giuridico dei genitori di impedire, con la loro sorveglianza, che i figli minori compiano atti dannosi diretti a terzi(*culpa in vigilando*)<sup>48</sup>; tuttavia la norma nulla prevede in ordine all'imposizione di un dovere generale di vigilanza nei confronti invece dello stesso minore.

E allora l'unico precetto normativo che si potrebbe, al più, richiamare in ordine alla configurabilità di una responsabilità (anche o solo) del genitore per eventuali danni causati al minore medesimo dall'utilizzo di un giocattolo è costituita dall'articolo 147 c.c.<sup>49</sup> che stabilisce l'obbligo dei coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; proprio con riferimento all'inciso relativo alle "capacità" potrebbe allora ravvisarsi una sorta di responsabilità del genitore in caso di violazione del dovere di vigilanza e di educazione in senso lato (*culpa in educando*).

In considerazione quindi dello scarno panorama normativo a riguardo, il genitore che non legga adeguatamente le istruzioni e le avvertenze riportate sulle confezioni o non osservi le indicazioni inerenti all'età, potrebbe ritenersi allora esente da responsabilità dell'eventuale danno che, in ragione della sua negligenza, imprudenza e imperizia si sia verificato.

Nell'ordinamento giuridico italiano, difatti, la potestà del genitore è considerata

---

<sup>47</sup> L'art. 2048 c.c., pur non perfettamente aderente al tema oggetto della presente tesi, risulta utile, attraverso una interpretazione estensiva, ai fini dell'indagine sul dovere di vigilanza del genitore e conseguente esonero di responsabilità del produttore in caso di danno da giocattolo difettoso.

<sup>48</sup> "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante";

<sup>49</sup> "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis".

prettamente sotto due distinti profili, ovvero quello della tutela patrimoniale, configurandosi in questo senso come cura del patrimonio del minore, e di conseguenza come dovere di mantenimento e di amministrazione, e sotto il profilo personale, consistente nella cura del minore in quanto soggetto di diritto, con implicazioni relativamente ai poteri di rappresentanza per quanto concerne i provvedimenti necessari alla sua tutela<sup>50</sup>.

Il cosiddetto "obbligo di sorveglianza", dovrebbe pertanto presupporre l'esistenza di un precetto giuridico che, allo stato attuale della legge vigente, non sussiste se non per fatti commessi dal minore in danno di terzi; a conferma di ciò basti notare che manca qualsivoglia previsione di sanzione per l'ipotesi in cui il genitore non abbia adeguatamente vigilato sull'azione del minore.

Sarebbe quindi certamente auspicabile l'introduzione di una norma che statuisca un vero e proprio dovere giuridico del genitore di sorvegliare il minore, al fine di evitare che un gesto imprudente o distratto possa metterne in pericolo l'incolumità fisica, ovvero stabilire determinati criteri in base ai quali, pur non ammettendosi una responsabilità *tout court* del genitore a causa della propria imperizia, negligenza, imprudenza, si possa affermare che un tale comportamento escluda la configurabilità della responsabilità del produttore; a tal proposito vige il principio generale emanato in tema di sicurezza dei prodotti, relativo alla previsione, da parte del produttore di giocattoli, non solo dell'uso "normale" a cui il prodotto è destinato, ma anche dei ragionevoli e prevedibili "abusi" che potrebbero essere posti in essere dai piccoli consumatori in ragione della loro tenera età.

Proprio in ragione di tale ultimo dato sorge il problema di stabilire i criteri in ordine ai

---

<sup>50</sup>G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, *Della potestà dei genitori*, in Commentario al diritto italiano della famiglia, 1992, Cedam, Padova, pp. 285 ss;

quali sia possibile valutare un determinato comportamento come “prevedibile” e quando un uso irrazionale del prodotto da parte di un bambino possa farsi rientrare nell’ambito di comportamenti prevedibili e spontanei<sup>51</sup>. Stante l’assenza di alcuna indicazione specifica a riguardo, tanto giuridica quanto tecnica in senso stretto, cui il giudice possa ancorare il proprio convincimento, si assisterà ad una notevole discrasia tra le decisioni giurisprudenziali rese sul punto.

E allora la responsabilità per giocattolo difettoso verrà rimbalzata tra chi addebiterà la colpa del danno esclusivamente al comportamento del genitore poco diligente, che viene ad interrompere il nesso di causalità tra il fatto del produttore e l’evento dannoso<sup>52</sup>, e tra chi *a contrario* affermerà la responsabilità del fabbricante, definendo il comportamento del destinatario del prodotto ragionevolmente prevedibile<sup>53</sup>.

Di fronte alla realtà normativa in materia di responsabilità del produttore per danni cagionati da giocattoli difettosi è allora legittimo, anzi doveroso chiedersi, se le tecniche di tutela attualmente previste siano sufficienti a garantire una completa protezione del minore, o se non sia, diversamente auspicabile, una più attenta regolamentazione ai problemi dell’infanzia, che sia proiettata anche in vista di esperienze di altri paesi, a migliorare l’attuale normativa per assicurare una maggiore tutela al consumatore - bambino.

### **3. Sulla culpa in vigilando e la culpa in educando del genitore: una visione di insieme.**

Vigilanza ed educazione rispondono a due esigenze sensibilmente diverse e si ancorano a parametri generali e astratti posti a fondamento di pronunce non sempre concordanti

---

<sup>51</sup> Cossu C., *Sicurezza del prodotto e uso prevedibile*, in *Danno e resp.*, 1996, I, p.307.

<sup>52</sup> *Cass.*, Sez. III, 21.10.1957, n. 4004. Si rimanda al capitolo terzo per un esame approfondito delle varie pronunce giurisprudenziali rese sul tema;

<sup>53</sup> *App. Genova* 5.6.1964, in *Foro pad.* 1964, I, 725.

in ordine alla gravosità della prova liberatoria che incombe sul genitore medesimo.

Difatti, il voler associare quest'ultima all'inciso di cui all'art. 2048 c.c., ovvero il "*non aver potuto impedire il fatto*" provoca diversi inconvenienti che hanno portato la giurisprudenza minoritaria a svincolarsi da questa posizione.

La natura oggettiva della responsabilità del genitore dovrebbe contemplare come primo obbligo implicito proprio il dovere di vigilanza: se questo costituisce difatti un ruolo probatorio principe, la *culpa in educando* assume di conseguenza un ruolo marginale, dipendendo direttamente da quella *in vigilando*. Così si è difatti espressa parte della giurisprudenza statuendo che "*la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti del figlio si fonda essenzialmente sulla presunzione di difetto di vigilanza: il criterio pertanto della più o meno buona educazione impartita al figlio non può essere che un criterio sussidiario (...) inutilmente pertanto il genitore può esimersi da responsabilità, pretenderebbe di dare la prova della buona educazione impartita dal figlio, quando sia accettata in concreto una mancanza di efficace sorveglianza*".<sup>54</sup> La prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c. "*deve comprendere innanzitutto la dimostrazione di aver esercitato sulle azioni del minore una vigilanza adeguata che non si esaurisca nell'imporre verbalmente determinati divieti, al fine di evitare fatti produttivi di danno a terzi; ove tale prova non venga fornita è ininfluente il provare di avere provveduto all'educazione ed istruzione del minore*"<sup>55</sup>.

Si viene quindi a creare una sorta di rapporto gerarchico tra le due tipologie di colpa: la *culpa in educando* verrebbe quasi a supporto della *culpa in vigilando* come un sussidio ai fini della agevolazione della prova liberatoria del genitore. Le ragioni sottese a questa interpretazione sistemica sono le seguenti: poiché risulterebbe oltremodo improponibile assumere un criterio ampio e rigido che imponga al genitore un obbligo costante di

---

<sup>54</sup> App. Bologna 24.7.1941;

<sup>55</sup> Trib. Napoli 28.2.1961.



vigilanza sul minore, l'essenza stessa della educazione giustificherebbe di per sé la circostanza secondo la quale il minore possa agire da solo poiché adeguatamente educato.

Questa concezione non associa direttamente all'art. 2048 c.c. una *culpa in educando* del genitore, ma la prova dell'adeguata educazione servirà proprio ad agevolare quest'ultimo, soprattutto nei casi in cui egli non era presente. La prova dell'educazione impartita risulta quindi funzionale alla *culpa in vigilando* che viene quasi in appoggio al genitore tutte le volte che non si sia trovato presente al momento del fatto, ben potendo addurre quest'ultimo che il minore era da considerarsi sufficientemente maturo – avendo ricevuto la idonea educazione – per poter esternare determinate attività in completa autonomia, utilizzando il prodotto in maniera consona all'uso.

Ancora, sotto questo profilo, la *culpa in educando* costituirebbe un mezzo probatorio relativo all'educazione che verrebbe in aiuto del genitore tutte le volte che non era presente al momento del verificarsi del fatto illecito. Come difatti sostenuto da autorevole giurisprudenza, *“i compiti dell'educazione e della sorveglianza si presentano oltre che complementari, tra di loro indipendenti, nel senso che mano a mano che l'opera educatrice abbia (o non abbia) conseguito i propri progressivi risultati consentendo al minore una sempre maggiore capacità di corretto inserimento nella vita di relazione, consona alla sua età e al suo ambiente, si attenua (o meno) l'intensità del correlativo dovere del genitore di vigilare sulla sua condotta, permettendo di elargire al minore quei proporzionali maggiori gradi di libertà di movimento e di autodeterminazione di cui quello, per le sue attitudini ed abitudini e per l'affidabilità delle inclinazioni in precedenza manifestate, si sia reso meritevole”*<sup>56</sup>.

Vigilanza ed educazione rimangono così doveri indipendenti ma, nell'ipotesi della

---

<sup>56</sup> Cass. Civ. 30.10.1984, n.5564.

prova ai sensi dell'articolo 2048 c.c., entrano in correlazione tra loro nel senso che il grado di intensità della vigilanza va parametrato con il grado di educazione raggiunto dall'età del minore. Dovere di educazione e dovere di vigilanza coesistono integrandosi e bilanciandosi, di modo che una educazione proficua ed efficace comporterà necessariamente una minor vigilanza, questo perché *“il grado di vigilanza da esercitarsi dai genitori sul figlio minore va adeguato anche al suo carattere, alla sua indole e alla sua maturità, e, ai fini della prova liberatoria di cui all'articolo 2048 comma 3 c.c., non è sufficiente provare che egli abbia ricevuto una buona educazione di fondo, se le modalità del fatto doloso di cui il minore si sia reso responsabile rivelino in se stesse una suscettibilità ed una carenza di autocontrollo tali da imporre un grado di vigilanza più stretto di quello in concreto esercitato”*<sup>57</sup>.

L'obbligo di vigilanza per i genitori del minore non si pone come autonomo rispetto all'obbligo di educazione, ma va correlato a quest'ultimo nel senso che i genitori devono vigilare affinché l'educazione impartita sia consona ed idonea al carattere e alle attitudini del minore perché quest'ultimo ne abbia tratto profitto, ponendola in atto, in modo tale da avviarsi a vivere autonomamente e correttamente.

La responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. andrà pertanto vinta dimostrando sia la assenza di una *culpa in vigilando* sia l'assenza di una *culpa in educando* attraverso la concreta dimostrazione di aver soddisfatto entrambi i precetti previsti implicitamente dalla norma di guisa che il fatto del minore si atteggi come manifestazione abnorme, eccezionale ed imprevedibile, in relazione al grado di educazione allo stesso impartito e dal medesimo assimilato, nonché al controllo esercitato in maniera adeguata secondo le esigenze dell'indole, dell'età e della formazione fisica psichica raggiunta.

L'opera di educazione dei genitori deve essere finalizzata a fare acquisire ai figli una

---

<sup>57</sup> Cass.Civ. 4.06.1997, n. 4971;

maturità anche nella attività ludica: quest'ultima può difatti portare alla responsabilità del genitore se non si è educato il minore circa la pericolosità potenziale del gioco con cui quest'ultimo viene in contatto<sup>58</sup>.

L'attività di vigilanza e di corretta "educazione", intesa come precisa informazione, per il tema che propriamente ci occupa, deve necessariamente partire da una consapevolezza di fondo da parte del genitore e da una presa di coscienza del medesimo in ordine alle abitudini e alle preferenze di giochi del figlio. Un genitore attento è colui che in prima linea gioca con il figlio, maneggia il bene merceologico da cui il piccolo trae gioia e stupore, insegna al minore il corretto utilizzo del gioco medesimo affinché non si verifichi alcun pericolo e /o danno dall'uso improprio dello stesso.

#### 4.Sulla culpa in vigilando.

Sul dovere di vigilanza la giurisprudenza si ormai espressa nel senso di considerarla non già in termini rigorosi, prescindendo dal riferimento alla mera "vigilanza materiale"<sup>59</sup>.

Se difatti si assumesse solamente un concetto di sorveglianza materiale *tout court*, qualsiasi impedimento legittimo, come ad esempio le condizioni di lavoro<sup>60</sup>, esonererebbe sempre e comunque il genitore da qualsivoglia fatto illecito commesso dal minore.

Per questo si è autorevolmente statuito che *"ai fini della responsabilità dei genitori per i fatti dannosi commessi dal figlio minore con loro convivente, l'obbligazione di vigilanza deve*

---

<sup>58</sup> Cass. Civ. 11.4.1986, n. 2549: nel caso in esame venivano considerati co-responsabili minore e genitore intenti a giocare con delle canne di bambù, per avvenuto accecamento ad opera del minore tredicenne di un coetaneo, partendo dalla considerazione che il genitore avrebbe dovuto rendersi conto della pericolosità del gioco e rifiutarsi a parteciparvi; ancora Cass. Civ. 21.11.1984, n. 5957: i genitori del minore venivano condannati per non aver impedito, pur essendone a conoscenza, che il figlio minore giocasse con un arco rudimentale con il quale aveva ferito un compagno di gioco nel cortile condominiale.

<sup>59</sup> si veda, *ex multis*, Cass. Civ. 18.6.1953 n. 1812;

<sup>60</sup> Sul punto si è sempre negata la prova liberatoria: si veda Cass. Civ. 10.12.1937.

*commisurarsi all'età e alla coscienza di pericolosità del minore quale valutabile dai genitori in base alla più completa conoscenza che essi hanno del carattere e delle tendenze di questo, oltre che alle condizioni sociali e ambientali in genere in cui si svolge la vita familiare, non escluse in esigenze di lavoro e di vita dell'intera famiglia. In quanto poi al dovere del buon padre di famiglia di fornire al figlio una normale educazione in rapporto alla condizione, un dovere può assumersi in relazione a particolari condizioni fisiche o psichiche del minore ma ove questo aggravamento sia escluso, l'obbligazione è adempiuta con l'adozione di metodi educativi e correttivi normali".<sup>61</sup>*

Il minore, come è giusto e naturale che sia, nel suo percorso di crescita esigerà sempre più di volersi muovere in autonomia, e tale libertà non può certamente essergli negata, di guisa che la vigilanza dovrà essere intesa in senso relativo e non assoluto e non risulterà necessario dimostrare la ininterrotta presenza fisica del genitore accanto al figlio minore qualora, avuto riguardo all'età in rapporto al grado di educazione impartita e al livello di maturità conseguito, nonché alle caratteristiche dell'ambiente entro il quale il medesimo è lasciato libero di esplicitarsi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extra-familiare, facendo così presumere ragionevolmente che non possa costituire fonte di pericolo per sé e per terzi.

I parametri di riferimento che necessariamente occorrerà tenere in debita considerazione saranno allora le condizioni familiari e sociali, l'età e il carattere e l'indole del minore. L'attenzione posta dai genitori sarà modulata a seconda delle specifiche esigenze del caso, considerato che proprio questi ultimi sono i soggetti che meglio possono conoscere il carattere e le tendenze del minore, ma la vigilanza potrà anche essere parametrata alle circostanze di tempo e di luogo e secondo le conseguenze dell'ambiente.

L'art. 2048 c.c. si applica ai minori capaci mentre il precedente art. 2047 c.c. si riferisce al

---

<sup>61</sup> Cass. Civ. 26.5.1950, n. 1618.

danno cagionato da incapace di intendere e di volere, ancorché minore: nessuna norma aggiuntiva con riferimento all'età stabilisce il *limen* volto a definire quando un minore si debba considerare capace. E allora la giurisprudenza tenta di colmare tale lacuna normativa statuendo che l'intensità della vigilanza andrà fatta "in relazione all'età". Nonostante quindi il Legislatore non abbia adottato una precisa linea di confine tra capacità e incapacità, e quindi tra applicazione dell'art. 2047 e 2048 c.c., la giurisprudenza cerca di rimediare e provvedere in parte a ciò, sancendosi che vigilanza e capacità del minore sono inversamente proporzionali, parlandosi a tal riguardo di una "vigilanza a seconda dello stato di maturità dei figli".<sup>62</sup>

#### **5. La problematica legata ai "grands enfants".**

Le considerazioni relative al grado e all'intensità della vigilanza parametrata all'età del minore si fanno ancora più acute con riguardo ai cosiddetti "grands enfants", ovvero i minori prossimi al raggiungimento della maggiore età.

Abbiamo visto come la Direttiva si applichi ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a quattordici anni. Nulla *quaestio*, quindi, ove il minore rientri in tale fascia di età.

Tuttavia, per esigenze di completezza sull'argomento, occorre valutare anche la posizione assunta da coloro che travalicano tale limite di età, pur non raggiungendo la maturità piena.

La posizione del minore quasi adulto risulta oggi giorno caratterizzata da ampi profili di libertà all'interno e all'esterno del nucleo familiare cui appartiene. Mano a mano che il minore acquista la propria indipendenza ne consegue correlativamente una perdita

---

<sup>62</sup> Cass. Civ. 5.8.1940, n.318.

inesorabile dei poteri potestativi posti in capo ai genitori con conseguente mutazione del rapporto tra essi intercorrente, caratterizzato da una dialettica fondata su diritti e doveri facenti capo a entrambe le parti.

Le mutate condizioni della famiglia, intesa *strictu sensu*, la maggiore attività lavorativa di entrambi i genitori e il maggior intervento dello Stato nelle vicende familiari hanno inevitabilmente comportato delle ripercussioni nel rapporto genitori-figli, soprattutto in termini di minore potere di controllo dei primi sui secondi.

E allora poiché la norma di cui all'art. 2048 c.c. non permette alcuna gradazione di responsabilità a seconda che il minore sia un fanciullo un bambino ovvero un adolescente, la dottrina si è preoccupata del problema spingendosi ad affermare che sarebbe necessaria una differenziazione di colpa del genitore anche in base e in considerazione della maggiore/minore età del figlio e del margine di movimento ad esso riconosciuto.

In tutti i casi di attività normalmente lecite commesse dal minore è assolutamente impensabile, secondo i modelli sociali correnti, che i genitori possano intervenire a vigilare i minori, tanto più se si tratta di giovani vicini alla maggiore età, anzi, i pedagoghi e gli psicologi dell'età evolutiva sconsigliano in ogni caso simili interventi, per garantire al minore adeguati spazi di libertà, necessari all'acquisizione della loro maturità e della loro indipendenza di vita.

Con riguardo quindi alla problematica relativa ai *grands enfants* sono state prospettate diverse teorie. Secondo una prima soluzione, il dovere di vigilanza di cui all'art. 2048 c.c. andrebbe ristretto *in toto* nei confronti dei minori prossimi al raggiungimento della maggiore età, proprio in considerazione della vicina indipendenza e maturazione conseguite. Una seconda soluzione, più mitigata, protenderebbe per un parziale

ridimensionamento del dovere di vigilanza in considerazione dell'inconcepibilità di un dovere di vigilanza permanente sulle attività del minore.

Sulla tematica relativa ai *grands enfants* e sulle implicazioni che ne conseguono, occorre fare, per esigenze di completezza, un doveroso richiamo al diritto comparato, e in particolare alla dottrina francese e spagnola.

La Francia è stata in questo senso pioniera nell'ipotizzare il fatto che il genitore non dovesse rispondere del fatto compiuto dal minore con età maggiore ad anni sedici. La Spagna invece, pur non fissando una età determinata, ha ritenuto ragionevole prevedere una fascia di età, che potrebbe fissarsi tra i dodici e i diciotto, pur dovendosi comunque e sempre rapportare il tutto all'attività e al luogo dove si è prodotto il danno.<sup>63</sup>

Con riguardo all'esperienza italiana, la giurisprudenza tende ad attuare l'obbligo di sorveglianza in queste situazioni ma non fissa mai uno specifico limite di età. Uno dei rari riferimenti a tale tematica è stato fatto in una sentenza del Tribunale di Verona, resa in data 18.2.2000, nella quale si escludeva la responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c. in occasione della presenza di un figlio diciassettenne, in quanto l'età del minore, in quel caso, costituiva un elemento significativo da considerarsi ai fini di accertare la responsabilità solidale.

Il tema relativo ai "*grands enfants*" non appare tuttavia di grande attualità e non si segnalano rilevanti pronunce sul punto, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento sociale che caratterizza il panorama odierno.

---

<sup>63</sup>Ad esempio, quindici anni potrebbe essere considerata una età sufficiente per permettere ad un ragazzo di circolare in bicicletta da solo in un contesto rurale, ma non già per le strade trafficate di una metropoli;

## 6. Sulla culpa in educando.

Come si è ampiamente visto nei paragrafi precedenti, l'art. 2048 c.c. sembra implicitamente rimandare ad una responsabilità del genitore per violazione del dovere di educazione nei confronti del minore, con conseguente imputazione di una *culpa in educando* gravante sul genitore medesimo.

Appare pertanto doveroso interrogarsi sulle origini di tale specifico obbligo educativo.

La giurisprudenza ha spesso assimilato la responsabilità di cui al summenzionato articolo anche all'esercizio della potestà genitoriale,<sup>64</sup> considerando che la responsabilità dei genitori per fatto illecito dei figli minori si fonda non solo sul difetto di sorveglianza del figlio ma anche sulla mancata e trascurata educazione del medesimo. Tale responsabilità è da considerarsi presunta e il genitore non può liberarsi da essa se non dimostrando l'assenza di ogni colpa precedente al fatto illecito nell'esercizio dei doveri relativi all'educazione del figlio.

Con il passare degli anni il concetto di "patria potestà"<sup>65</sup> si è evoluto e si sono anche evolute le relazioni esistenti tra titolarità ed esercizio della stessa; inoltre, si evidenzia come non esista, ad oggi, una definizione giuridica di educazione che pone necessariamente discrete problematiche in ordine alla sua identificazione.

Dalla combinazione di tali fattori si comprendono meglio le ragioni che hanno portato la dottrina ad assumere posizioni differenti circa il rapporto tra art. 2048 c.c. e potestà genitoriale, e se da un lato inizialmente si ammetteva tale impostazione, successivamente si è mutuata opinione soprattutto in seguito alla riforma del diritto di

---

<sup>64</sup> Si veda, sul punto, *Cass. Civ.* 24.07.1946, n. 72.

<sup>65</sup> nel diritto italiano il passaggio dalla patria potestà alla potestà genitoriale è avvenuto con riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha equiparato in doveri e dignità le figure del padre e della madre; inoltre con Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha previsto, fra l'altro, la sostituzione del termine "potestà genitoriale" con "responsabilità genitoriale" in tutte le norme di legge.



famiglia del 1975.

Si vengono così a creare due concezioni del rapporto educativo: una incentrata sulla antica potestà genitoriale, di matrice classica, e una più dinamica, pronta a mutare fisionomia e struttura con l'evolversi della società e del sentire comune.

La giurisprudenza si è tuttavia allontanata dalla relazione tra esercizio della potestà e articolo 2048 c.c., uniformandosi alle varie evoluzioni riscontrate di volta in volta tra titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale.

Ciò è avvenuto in due modi, considerando in un primo momento che il dovere di educazione dovesse venir relazionato ancora alla potestà ma anche all'articolo 147 c.c.; successivamente lasciando da parte la potestà per collegare esclusivamente il dovere di educazione ed istruzione all'articolo 147 c.c., affermandosi così in maniera prepotente un nuovo concetto di educazione ed istruzione, totalmente scisso dalla potestà che esige una prova in adempimento dell'obbligo imposto ad entrambi i coniugi.

La responsabilità dei genitori per il fatto dannoso commesso dai minori è fondata sulla colpa e precisamente sulla violazione di quel dovere di vigilanza che, prima ancora che nell'articolo 2048 c.c., trova la sua ragione nel dovere ad essi imposto dall'articolo 147 di educare ed istruire la prole, che comprende, nel suo lato senso anche l'obbligo di sorveglianza.

La riforma del diritto di famiglia e le modifiche operate sull'articolo 147 incidono e fortificano questa posizione di allontanamento dalla potestà. Ai sensi della predetta norma, difatti, come noto, i genitori devono dirigere l'educazione del figlio tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali nonché delle aspirazioni di questi.

Da ciò ne deriva anche un mutamento del concetto stesso di famiglia patriarcale, venendo meno la posizione di soggezione precedentemente assunta dal figlio, a favore

di una nuova situazione di rispetto e autonomia.

L'indipendenza della autodeterminazione del minore viene così ad acquisire un potere maggiore benché debba essere supervisionata costantemente dal genitore. In base alla nuova formulazione dell'articolo 147 l'educazione del minore va infatti intesa come un momento di preparazione alla futura vita di tutti i giorni, per la quale il giovane esprimerà le proprie preferenze e inclinazioni.

Per questo anche l'esercizio della potestà genitoriale deve essere funzionale alle aspirazioni del figlio nonché al suo aspetto caratteriale, dovendo adattarsi a tutte le esigenze che giorno per giorno il medesimo mostri. Non per questo si deve però trascurare che il genitore dovrà sempre essere il punto di riferimento del figlio, sia dal punto di vista affettivo che effettivo, esternando ciò mediante l'esercizio della potestà.

Associare quindi la presunzione di responsabilità del genitore ex art. 2048 c.c. all'obbligo di educazione di cui all'art. 147 c.c. sarebbe oltremodo rischioso, posto che il precetto di cui all'art. 147 rende responsabile il genitore anche indipendentemente da questa presunzione.

Venendo quindi alla prova dell'educazione, quest'ultima si deve necessariamente rapportare alla personalità del minore: l'educazione da impartire sarà quindi in linea di massima una normale educazione secondo criteri *standard* che non saranno tuttavia applicabili tutte le volte che il minore mostri un carattere particolarmente vivace e perturbato. In tali casi quindi, tanto il dovere di educazione quanto quello di vigilanza dovranno necessariamente essere impartiti con più severità.

## 7. Sulla responsabilità solidale tra genitore e figlio.

La presunzione di responsabilità del genitore per fatto illecito del minore prevista dall'art. 2048 c.c. non esclude che il minore medesimo, proprio perché autore del fatto e capace di intendere e di volere, venga comunque considerato colpevole.

Al momento della elaborazione della norma di cui all'art. 2048 c.c. il raggiungimento della maggiore età era difatti fissata in anni ventuno: per questo sarebbe irragionevole pensare che il minore, inteso come tale al quel tempo, possa essere scevro da qualsivoglia responsabilità a riguardo. Si pensi che proprio fino alla riforma della maggiore età<sup>66</sup>, il minore aveva sicuramente maggiore indipendenza economica poiché aveva già sicuramente intrapreso una attività lavorativa. E allora, in un'epoca in cui il fenomeno universitario non era sviluppato come oggi, si comprende come il precetto di cui all'art. 2048 c.c. svolgeva una funzione garantista posta a supporto dinnanzi alla responsabilità del minore che, nella maggior parte dei casi, era già lavoratore. L'avvenuto abbassamento della maggiore età ad anni diciotto e la contestuale espansione della formazione universitaria e culturale in genere, ha di fatto oggi ristretto la portata originaria del summenzionato articolo, ben potendo configurarsi e pendere sul minore una responsabilità ex art. 2043 c.c. per fatto illecito.

Il meccanismo probatorio in caso di presunzione di cui all'art. 2048 c.c. risulterà in parte trasformato, gravando quindi sul danneggiato una serie di prove, quali la antigiuridicità del fatto, il nesso causale, la coabitazione tra soggetti, che finiscono col snaturare il carattere presuntivo della norma.

---

<sup>66</sup> Secondo l'ordinamento italiano, con la maggiore età si acquisisce la capacità di agire, da non confondere con la capacità giuridica, che si acquisisce, invece, direttamente con la nascita. Dopo la riforma del diritto di famiglia italiano del 1975, la maggiore età si acquisisce a 18 anni e un giorno (in precedenza la soglia era a 21 anni).

## 8. Sulla prova liberatoria del genitore.

Come ampiamente descritto nei paragrafi che precedono, i genitori sono liberati da responsabilità ex art. 2048 c.c. se provano di *“non aver potuto impedire il fatto”*.

Tale inciso, tuttavia, per i motivi suesposti, necessita di essere precisato e circoscritto, in considerazione del fatto che non si può abbracciare una concezione di vigilanza materiale *tout- court*, ossia di presenza fisica costante del genitore. Per tali motivi da un lato, si associa la prova liberatoria alla vigilanza e, dall'altro, si abbraccia una nozione elastica di questa.

Tale assunto permette da un lato di condannare il genitore anche quando sia assente e dall'altro contemporaneamente di non considerarlo tale in determinate circostanze partendo in questi casi dalla considerazione che al minore, in quanto già capace, può venire attribuito un margine di azione più ampio in cui può prescindere la presenza fisica del genitore.

Ne consegue pertanto che, per rendere meno gravoso l'onere probatorio del genitore, la dottrina e la giurisprudenza hanno proceduto ad associare vigilanza ed educazione, posto che si è ancora in presenza di una concezione della norma strettamente relazionata alla potestà genitoriale: proprio perché il genitore deve educare il figlio e proprio perché l'educare adeguatamente il figlio influisce positivamente sul fatto che costui acquisisca giorno dopo giorno maggior discernimento e grado di autodeterminazione, la giurisprudenza considera opportuno far sì che il genitore possa giustificare la sua assenza apportando la prova di aver educato adeguatamente il minore.

Tuttavia, diverse rilevanti pronunce hanno messo in crisi questa funzionalità esistente tra educazione e vigilanza, sancendo definitivamente l'indipendenza delle due nozioni sopra indicate: il genitore sarà quindi ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 2048 c.c.,

non solo in quanto tenuto a vigilare sul minore ma anche nella sua qualità di educatore, e ogni qualvolta il minore compirà un fatto illecito, graverà su di lui una duplice prova, ovvero quella di avere vigilato adeguatamente il minore in relazione alle circostanze in cui si è verificato il fatto e, in forma indipendente, dimostrare che abbia impartito un'educazione consona all'età, al carattere e all'indole del minore.

Come già ampiamente visto, il dovere di educazione comprende anche quello dell'istruzione, posto che con il passare del tempo la giurisprudenza ha teso sempre di più ad associare la presunzione dell'articolo 2048 c.c. ai doveri di educazione ed istruzione di cui all'articolo 147 c.c.

E allora, sempre tornando all'inciso finale di cui all'art. 2048 c.c., occorre interrogarsi su quale contenuto specifico debba avere la prova liberatoria.

Questa, difatti, si dovrebbe associare al caso fortuito e quindi all'imprevedibilità e alla repentinità dell'evento prodotto, così da non poter in alcun modo richiamare l'attenzione di chi è preposto a sorveglianza.

La prova liberatoria richiesta ai genitori ai sensi dell'articolo 2048 c.c. appare piuttosto rigida, non esaurendosi nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma estendendosi alla dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitarlo<sup>67</sup>.

### **9. Alcuni casi giurisprudenziali italiani e statunitensi.**

Nonostante l'importanza della materia per le implicazioni che inevitabilmente discendono da essa, la casistica giurisprudenziale relativa ai danni cagionati da giocattoli difettosi è molto rada e le poche pronunce che si registrano sono oltretutto

---

<sup>67</sup> Si veda, sul punto, *Cass. Civ. 29.10.2002, n.15243*;

molto remote nel tempo, nessuna post direttiva 2009/48/CE.

E' difficile comprendere se l'esiguità sia dovuta al fatto che si siano verificati sporadici casi di lesioni derivanti dai difetti, o se i casi verificatisi implicassero danni di entità talmente modesta da scoraggiare una azione giudiziaria, o se i consumatori, ignari dei propri diritti non si siano curati di farli adeguatamente valere nelle relative sedi<sup>68</sup>.

Ad ogni modo, si tenterà ugualmente di offrire al Lettore una visione di insieme in ordine alle diverse problematiche risolte dalle Corti adite, seguendo un criterio rigorosamente cronologico, concludendo altresì con le pronunce rese nel territorio statunitense.

\*\*\*\*\*

#### 9.1 Cassazione Civile 21.10.1957 n. 4004

La sentenza in esame rappresenta un vero e proprio *leading case* in tema di responsabilità del produttore per danno da giocattoli difettosi.

La vicenda trae origine dal grave ferimento di un bambino di otto anni derivante dal maneggiamento di una pistola giocattolo; in particolare, nell'atto di asportare il copri tamburo che proteggeva l'arma, il minore era stato colpito da alcune schegge metalliche fuoriuscite dalla capsula detonante.

La Suprema Corte ha riconosciuto la piena responsabilità al produttore della pistola ai sensi dell'art. 2043 c.c. per difetto di progettazione e costruzione, sostenendo che, trattandosi di un'arma giocattolo e come tale destinata al divertimento dei bambini, e conoscendo il fabbricante la possibilità dell'avveramento di un sinistro per lo sfrangiamento delle capsule metalliche (tanto da avervi provveduto mediante

---

<sup>68</sup> ancora, sul punto, Alpa G., *La responsabilità del produttore*, op. cit.

l'applicazione di un copri tamburo) questi avrebbe anche dovuto prevedere che i bambini potessero farne un uso improprio: l'utilizzo non propriamente "normale" del prodotto in questione costituiva quindi un fatto prevedibile e pienamente rientrante nella normalità degli eventi umani, che il produttore non avrebbe dovuto ignorare.

In tale circostanza venne quindi riconosciuto l'elemento soggettivo della colpa, ravvisato nella mancata adozione da parte del produttore di tutti quegli accorgimenti tecnici necessari atti ad impedire l'asportazione del copri tamburo e l'irradiarsi delle schegge metalliche che avevano provocato un danno al minore.

La Corte, escluse quindi la responsabilità dei genitori per la mancata sorveglianza del figlio i quali, nel caso specifico dimostrarono di aver confidato pienamente nella inoffensività dell'oggetto, e rilevò la negligenza del fabbricante che, dovendo prevedere l'uso normale del prodotto da parte dei piccoli utenti, non aveva predisposto i meccanismi opportuni tali da impedire l'estrazione del copri tamburo, così motivando: "*(...) trattandosi di un'arma giocattolo, destinata perciò al divertimento e all'uso, con relative esplosioni di capsule metalliche, da parte di bambini e conoscendo il costruttore la possibilità dell'avveramento di un sinistro per lo sfrangiamento delle capsule metalliche, tanto che aveva provveduto all'applicazione del copri tamburo, (...) avrebbe dovuto prevedere che i bambini facessero uso della pistola anche senza copri tamburo, essendo questo un fatto prevedibile e rientrante nella normalità degli avvenimenti umani. In tale possibilità e mancata previsione (...) esattamente la corte di merito ha fatto consistere la colpa.*"

#### 9.2. Corte di Appello di Genova 5.6.1964

Occorre tuttavia precisare che, pur adducendo la prova del difetto di progettazione o di fabbricazione del prodotto, non sempre il consumatore è riuscito ad ottenere il risarci-

mento del danno. Il produttore può infatti dar prova che l'evento dannoso sia stato provocato da caso fortuito, da un evento cioè imprevedibile ed inevitabile, oppure può dimostrare che il danno sia dovuto al comportamento colposo del consumatore al quale soltanto debba quindi imputarsi un evento pregiudizievole.

Difatti, in contrasto con la pronuncia della Suprema Corte appena esaminata si è posta la Corte d'Appello di Genova, pronunciatasi qualche anno più tardi su una fattispecie verosimilmente identica, che contemplava per l'appunto il ferimento di un minore a seguito di utilizzo inusuale di una pistola giocattolo.

Orbene nel caso in esame la Corte d'Appello escludeva la responsabilità del produttore per i danni causati al minore, attribuendo la responsabilità dell'accaduto ai genitori del ragazzo rimasto ferito, poiché non erano stati adeguatamente accorti a impedire al minore di fare un uso "improprio" del giocattolo.

Nella sentenza si legge difatti che le istruzioni per l'uso del giocattolo prevedevano, tra l'altro, che la pistola doveva essere tenuta lontana dal viso all'atto dello sparo e a opportuna distanza dai compagni di gioco, e che "in caso di inosservanza di tali precauzioni, il fabbricante e il venditore declinavano ogni responsabilità".

L'avvertenza riportata nell'apposito foglietto allegato al giocattolo, è stata considerata sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra l'aver messo in commercio una pistola-giocattolo idonea a recare danno ai bambini che ne fanno uso, e il pregiudizio da essi subito. Il motivo della decisione era quindi rappresentato dalle corrette istruzioni per l'uso del giocattolo che il produttore aveva allegato allo stesso, e che non erano state osservate.

Tale pronuncia, benché molto datata, risulta perfettamente in linea con quanto attualmente disposto dalla Direttiva 2009/48/CE in ordine agli obblighi gravanti sui



produttori di giocattoli che impongono ai medesimi una serie di accortezze relative alla redazione dei foglietti illustrativi e delle regole di avvertenza, soprattutto con riguardo all'effettiva comprensione delle medesime prescrizioni.

Il produttore può quindi facilmente vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico ove sia in grado di dimostrare di aver per l'appunto coscientemente adempiuto agli obblighi informativi ivi prescritti. Ne deriva che, se il produttore di giocattoli non rispetta tali obblighi d'informazione e dall'uso del giocattolo derivi un danno al minore, questi sarà ritenuto responsabile; se, invece, come nella pronuncia in esame, osserva tutte le prescrizioni ivi stabilite in materia di indicazioni, allora andrà esente da responsabilità.

Nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova si era posto quindi l'accento sulla avvenuta interruzione del nesso di causalità tra il fatto, che si voleva imputare al fabbricante, di avere posto in commercio la pistola giocattolo capace di arrecare pregiudizio al bambino che ne aveva fatto uso, ed il danno dal medesimo riportato. Si ritenne quindi che nessuna colpa potesse essere addebitata alla società produttrice la quale, nell'esercizio della propria attività professionale, usò ogni accorgimento tecnico necessario per evitare il danno.

I giudici, in motivazione, si rifanno testualmente alla sentenza n° 4004 della Cassazione, prima analizzata, nel fare riferimento alla diligenza media o normale, corrispondente a quella del buon padre di famiglia, dalla legge posta come misuratore unico della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (artt.1176 e 2043 c.c.), che deve essere collegata alla natura del rapporto cui si riferisce il dovere di condotta e che nella fattispecie deve identificarsi in quella "del produttore memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità".

### 9.3 Pretura di Genova 11.2.1974

La pronuncia resa dalla Pretura di Genova risulta interessante in quanto evidenzia la pericolosità intrinseca che può appartenere ad un giocattolo, al di là dell'uso che ne viene fatto.

Nella fattispecie in esame, un bambino era stato ferito dallo scoppio di un palloncino, riempito da un venditore ambulante con gas idrogeno, in luogo di gas inerte. La pretura aveva posto la responsabilità per la lesione a carico del venditore, non già *ex art.* 2043 c.c., bensì in forza della norma di cui all'articolo 2050 c.c., per avere questi gonfiato un palloncino giocattolo con un gas altamente infiammabile ed esplosivo, quale è l'idrogeno, e pertanto potenzialmente pericoloso.

Come noto difatti l'articolo 2050 c.c. contempla per l'attività pericolosa una presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo con la prova positiva di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, prova che nel caso di specie non era stata fornita<sup>69</sup>.

Nella pronuncia è stata richiamata la sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 4004/1957, nella parte in cui afferma che il costruttore di giocattoli destinati bambini ha il dovere di prevedere che questi possano fare un uso "non normale" dei giocattoli, da cui può conseguire un danno; tale dovere di previsione era altresì configurabile nel caso di specie posto che il venditore, nel momento in cui ha gonfiato il palloncino, è diventato in un certo qual modo "produttore".

Si rendeva quindi necessario stabilire se la produzione di articoli per l'infanzia potesse in qualche modo costituire attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Appare pertanto doveroso precisare e considerare che, al fine di ritenere una

---

<sup>69</sup> Si veda sul punto, De Martini D., *Responsabilità per danni da attività pericolosa e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolosa*, in *Giur. it.*, 1973, II, p. 963; Facci G., *La responsabilità da attività pericolosa*, in *Le obbligazioni*, vol. III, *Le obbligazioni da fatto illecito*, a cura di Franzoni M., Torino, 2004.

determinata attività pericolosa è necessario che la stessa si appalesi come causa e non come occasione di danno. Quindi per la configurabilità alla fattispecie di cui all'articolo 2050 c.c. occorrerebbe la prova di un nesso causale specifico, rappresentato dall'esistenza di un rapporto causale tra il danno e l'oggettiva pericolosità dell'attività svolta.

Orbene, in linea generale l'attività di produzione di oggetti destinati al settore infantile non può essere definita *tout-court* "pericolosa", in quanto non vi è una pericolosità intrinseca a tale tipo di produzione. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali, il carattere di pericolosità, assente al momento della produzione, può trasmettersi sul prodotto finito, così da estendere gli effetti di cui all'articolo 2050 c.c. anche alle ipotesi in cui il bene sia uscito dalla sfera giuridica del produttore.

#### 9.4. Tribunale di Rimini 31.12.2008, n. 72

Tra i più recenti casi di responsabilità del produttore per "difetto di informazione", ancorché risalente al 2008, si segnala quello deciso dal Tribunale di Rimini concernente anche in questa fattispecie l'utilizzo di una pistola-giocattolo.

La vicenda aveva ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal piccolo utilizzatore del prodotto che, nell'aprire la confezione del giocattolo, aveva riportato una lesione all'occhio destro a causa di una scheggia staccatasi dalla plastica rigida della confezione. La società convenuta e la terza chiamata (produttrice dell'imballaggio), deducendo, da un lato, l'omessa vigilanza da parte dei genitori, dall'altro, la piena conformità del prodotto alla normativa CE, chiedeva il rigetto della domanda non potendo considerarsi il prodotto insicuro ex art. 117 Cod. Cons.: a sostegno della propria tesi difensiva, inoltre, il produttore sosteneva che la particolare modalità di apertura della confezione non poteva certamente rientrare tra quei comportamenti prevedibili, cui

il produttore medesimo deve tener conto in considerazione della giovane età e della scarsa esperienza dei soggetti minori.

Tuttavia il Tribunale adito rilevava come fosse stato assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato, nonché, *“la circostanza che un bimbo di pochi anni di età, naturale destinatario del prodotto, nella fretta di entrare in possesso del giocattolo tenti di forzare la confezione in plastica rigida portandola vicino al viso e comunque utilizzando mezzi impropri per estrarre subito la pistola, costituisce evento che non può ritenersi imprevedibile: di qui la necessità, al fine di evitare il rischio di tagli e ferimenti del minore, che fosse inserita una espressa avvertenza sulle precauzioni da adottare in sede di apertura della confezione e sulla necessità di supervisione ed assistenza di un adulto”*.

Il Tribunale di Rimini ritenne, dunque, il prodotto difettoso con conseguente riconoscimento della responsabilità in capo al produttore, non tanto a causa delle modalità non sicure di apertura della confezione, in relazione all'età degli utilizzatori, bensì per *“la assoluta mancanza di indicazioni”* sulle cautele da adottare in fase di apertura della confezione (avvertenza, peraltro, presente su un diverso modello dello stesso prodotto).

#### 9.5. Fenton v. McCrory Corp.

*United States District Court W. D. Pennsylvania, July 1969*

La pronuncia in esame resa nel 1969 vedeva come protagonista un minore colpito in un occhio da una freccia, lanciata da un compagno di giochi, la cui capsula protettiva non aveva svolto la sua funzione.

Il caso è interessante poiché non contempla un danno che un minore ha cagionato a sé stesso durante il gioco, ma di un danno provocato da un altro bambino, e come tale fonte di un'eventuale responsabilità a carico del genitore del minore-danneggiante. La

vicenda rileva sotto il profilo della responsabilità del produttore poiché l'attore agiva esclusivamente nei confronti del fabbricante, senza alcun riferimento ad una eventuale responsabilità dei genitori del compagno di giochi che, materialmente, aveva lanciato in maniera impropria la freccia.

Nel caso di specie, si era constatato che l'asta della freccia, che aveva colpito l'occhio del minore, era penetrata nel cappuccio di gomma a ventosa ed era sporta, ferendolo. Da un attento esame effettuato su frecce simili, della stessa marca, si riscontrava che, le aste delle frecce, se lanciate ripetutamente contro una superficie rigida, penetravano effettivamente nei cappucci di gomma a ventosa, confermando pertanto un difetto di fabbricazione.

La District Court della Pennsylvania statuiva quindi la responsabilità oggettiva del produttore, ai sensi e agli effetti del Restatement, Section 402 A, per il mancato controllo della merce venduta, responsabilità che viene a configurarsi indipendentemente dall'esercizio o meno di tutta la diligenza possibile da parte del produttore.

#### 9.6. *Tirino v. Kenner Products Co., 1973*

*Civil Court of the City of New York, Queens County* Jan 12, 1973

Il caso in esame riguardava l'utilizzo di un liquido, il c.d. "glo-juice", che serviva per effettuare disegni e decorazioni sul viso e che aveva provocato ad un bambino un'allergia agli occhi.

In particolare, dopo l'applicazione del liquido nella zona sovrastante gli occhi, le ciglia del bambino si erano incollate ed era stato necessario tirare a forza per aprirle, con conseguente infiammazione e lacrimazione dei bulbi oculari.

La causa venne sottoposta alla giuria, sulla base di due teorie: una fondata sulla

violazione della garanzia esplicita, in forza delle affermazioni “non tossico” presenti sulla scatola e sulla figura riportata sulla confezione, che mostrava un bambino con il glo-juice applicato tra le palpebre e le sopracciglia, l'altra sulla violazione della teoria della garanzia implicita, basata sulla inidoneità del prodotto ai normali scopi cui esso è destinato.

Orbene, nonostante la giuria avesse emesso verdetto favorevole a favore del bambino, successivamente la Corte affermava che, poiché non era stata fornita alcuna prova atta a comprovare la tossicità e/o la pericolosità del glo-juice, o di qualcosa in esso contenuto, la lesione subita dal minore doveva ritenersi dovuta ad una reazione allergica al prodotto; in tali circostanze quindi, non poteva quindi configurarsi alcuna violazione della garanzia implicita.

Ma la causa, come sopra precisato, era stata presentata anche sotto il profilo della violazione della garanzia esplicita e l'affermazione “non tossico” riportata sulla etichetta del prodotto è stata considerata dalla Corte sufficiente a convincere la giuria che ci fosse una garanzia esplicita a sostegno del fatto che il prodotto dovesse considerarsi sicuro nel suo utilizzo, senza alcuna conseguenza pregiudizievole a danno di qualsivoglia utilizzatore.

L'impianto accusatorio era stato quindi costruito sulla base delle due violazioni sopra richiamate e poiché soltanto una delle due poteva essere sostenuta, il verdetto è esto rigettato ed è stato instaurato un nuovo processo incardinato sulla violazione della garanzia esplicita.

9.7. Bailey v. Montgomery Ward & Co.

*Colorado Court of Appeals July 5, 1984*

Il caso in esame aveva ad oggetto la lesione subita da un bambino di undici anni, rimasto colpito all'occhio dal tappo di un trampolo a molle, staccatosi improvvisamente dal gioco. La sentenza pronunciata in primo grado a favore della ditta produttrice convenuta, veniva impugnata davanti alla Corte d'Appello dell'Arizona.

L'attore presentò, a sostegno della propria tesi, unicamente la pubblicità estratta dal catalogo su cui veniva pubblicizzato il trampolo a molle, non producendo come prova alcuna parte relativa all'oggetto medesimo, sostenendo il proprio diritto al risarcimento del danno in forza delle norme relative alle garanzie implicite di qualità dei prodotti derivanti dalle leggi regolatrici del contratto.

Il convenuto, rilevava di contro la mancanza di prove fornita dall'attore, sostenendo altresì che in tutti i casi di responsabilità del produttore basati sulla violazione della garanzia implicita, il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del difetto al momento in cui il medesimo è stato venduto, e che tale difetto ha causato la lesione.

La Corte d'Appello dell'Arizona affermava la non applicabilità delle norme contenute nell'*Uniform Sales Act* relative responsabilità del produttore, considerando la responsabilità del produttore una responsabilità extracontrattuale regolata sull'illecito civile.

Tale norma sulla responsabilità oggettiva non solleva tuttavia l'attore dall'onere della prova. Questi è tenuto a dimostrare, in primo luogo, che la lesione è stata causata da un difetto del prodotto e in secondo luogo, che il difetto esisteva al momento in cui il prodotto è stato consegnato dal fabbricante o dettagliante.

Nel caso di specie occorre dunque verificare se le prove presentate dall'attore fossero

sufficienti, e, conseguentemente, se le accuse rivolte contro l'imprenditore fossero fondate.

La Corte giungeva a dare risposta affermativa, precisando che il produttore dovrebbe ragionevolmente aspettarsi che un gioco come un trampolo a molle possa essere soggetto a bruschi contatti con il marciapiede e con l'asfalto, che, occasionalmente, possa essere lasciato cadere, o che, nel caso in cui chi lo utilizza cada o venga sbalzato via, possa essere lanciato contro un muro o scagliato a terra con violenza. Poiché l'attore sapeva usare il trampolo a molle e ci era semplicemente saltato sopra circa sei volte, si poteva ragionevolmente dedurre che la causa diretta della rottura del trampolo e del ferimento dell'attore fosse dovuta ad un difetto nella progettazione o nella fabbricazione del gioco, con conseguente responsabilità del produttore per difetto di produzione. Benché quindi l'attore non avesse fornito la prova specifica del difetto lamentato, questa è stata agevolmente presunta dai giudicanti in ordine alle valutazioni effettuate circa il trampolo a molle.

9.8. Vaughn by Vaughn v. Nevill

*Appellate Court of Illinois, Fourth District, March 1997*

La fattispecie sottoposta alla Trial Court aveva ad oggetto il caso di un bambino rimasto ferito ad un occhio da un sasso lanciato con una fionda da un compagno di giochi. I genitori del bambino danneggiato tuttavia non agivano contro il produttore del giocattolo ma bensì contro il venditore.

Il bambino rimasto ferito aveva acquistato la fionda quando aveva 11 anni; mentre l'incidente si verificò tre anni dopo.

E allora il Giudicante adito aveva affermato che, seppure il venditore non avrebbe



dovuto vendere o consegnare una fionda ad un bambino di undici anni, l'attore non aveva fornito alcuna prova in base alla quale il convenuto potesse dedurre che il bambino avrebbe potuto usare la fionda in un modo irragionevole così da creare un rischio di danno fisico. Il solo dato empirico della giovane età del minore non poteva difatti, secondo la Corte, costituire elemento sufficiente atto a configurare la responsabilità del venditore, posto che anche un bambino può ragionevolmente accorgersi del pericolo e usare l'attrezzo ludico con prudenza e cautela, facendo attenzione ad utilizzare l'oggetto con una forza misurata e volta a non ferire le persone verso le quali si orienta l'azione.

\*\*\*\*\*

L'analisi delle sentenze italiane sopra esaminate, che coprono un arco di mezzo secolo, mostra una mancanza di univocità nell'attribuzione della responsabilità per danni causati a un minore dall'utilizzo di giocattoli: questa difatti viene attribuita di volta in volta al produttore (o anche al venditore) o al genitore in relazione a una diversa valutazione, nei casi di specie, del concetto di "produttore memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità".

Se da un lato, la questione relativa alla difettosità del prodotto sembrerebbe giocarsi sul piano della prevedibilità, dall'altro, oltre alle esimenti previste, c'è da considerare anche la responsabilità del genitore che può venire a concorrere o a sostituire quella del produttore e/o del venditore.

Difatti, se la sentenza del 1957 della Suprema Corte afferma la responsabilità del produttore per carenza di diligenza per il solo fatto di non avere approntato

accorgimenti tecnici atti a prevenire un danno derivabile da un utilizzo anche ludico e non ordinario di un'arma-giocattolo, pur potendo ordinariamente prevedere tale utilizzo, viceversa, per un caso analogo, la sentenza del 1964 della Corte d'Appello di Genova, anticipando quanto verrà poi disposto dalla Direttiva 2009/48/CE, esclude la responsabilità del produttore, attribuendola invece ai genitori del minore, in presenza di una precisa avvertenza circa la necessità di un uso appropriato dell'arma-giocattolo e della declinazione di responsabilità in caso di inosservanza dell'avvertenza; qui, pertanto, la presenza dell'avvertenza viene considerata come fonte di interruzione del nesso di causalità tra condotta del produttore (e, se del caso, del venditore) e danno subito dal minore.

E del resto è proprio la mancanza di avvertenze a essere poi ritenuta sufficiente a configurare la responsabilità del produttore nella sentenza del 2008 del Tribunale di Rimini, pur trattandosi semplicemente di avvertenze -mancanti- sulle modalità sicure di apertura della confezione di un giocattolo.

Né mancano pronunce, come quella del 1974 del Pretore di Genova, per le quali la responsabilità viene desunta dalla presenza di una forma di pericolosità che, quantunque assente al momento della produzione, può trasmettersi sul prodotto finito a causa di un comportamento di per sé stesso potenzialmente pericoloso nei confronti di un minore, così da estendere gli specifici effetti di cui all'articolo 2050 c.c.

Riguardo in particolare a tale ultima pronuncia giurisprudenziale, l'estensione degli effetti di cui all'articolo 2050 c.c. anche alle ipotesi in cui il bene sia uscito dalla sfera giuridica del produttore ha dei profili di specifico interesse: essa può avvenire per due ordini di motivi: per il concorso del danneggiato o per l'esistenza dei cosiddetti "effetti latenti". Con riguardo al primo, si consideri, ad esempio il caso di un minore di non

tenerissima età che si metta in bocca un giocattolo composto da sostanze nocive, quando, in ragione della propria età, ha, o meglio, dovrebbe avere, una capacità di discernimento tale da comprendere il contenuto delle istruzioni in cui sia chiaramente vietato detto comportamento incauto.

Su questo punto la giurisprudenza ha espresso due indirizzi convergenti: il primo è che, nonostante il concorso del danneggiato, il produttore-esercente debba ugualmente dare la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (quale, ad esempio, il divieto, riportato nelle avvertenze, di ingestione per tossicità di materiali); il secondo, è che la presunzione di colpa di cui all'art. 2050 c.c. opera anche se all'attività pericolosa partecipa chi patisce il danno, fatta salva eventualmente, la graduazione delle efficienze causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipanti.

Passando ai "difetti latenti", questi sono identificabili in quegli effetti collaterali che sono già investiti nel prodotto ma che vengono scoperti solo in un secondo momento e solo con l'utilizzo vero e proprio del prodotto.

Ad ogni modo il concetto di pericolosità ex art. 2050 c.c. è una nozione di difficile enucleazione in cui indice di pericolosità verrà pertanto valutato in considerazione della frequenza dei danni e della loro entità.

Una attività, come quella del caso che qui ci occupa, per propria natura non pericolosa rientrerà quindi nell'ambito della norma summenzionata solo se esercitata in modo tale da introdurre concretamente sul mercato prodotti ad alto rischio, danneggiando così un elevato numero di consumatori.

Il richiamo di cui all'articolo 2050 c.c. lascia comunque ampio margine di discrezionalità al giudice, il quale sarà chiamato di volta in volta ad analizzare un caso concreto valutando l'effettiva pericolosità di un prodotto; certo è che non potrà essere considerato

pericoloso un prodotto per l'infanzia in quanto tale, mentre sarà più facilmente considerato pericoloso il difetto relativo alla eventuale presenza di sostanze nocive nel giocattolo medesimo.

Passando invece ad esaminare il quadro complessivo che emerge dalle pronunce rese sul territorio statunitense, è interessante notare come, al di là delle inevitabili differenze di impostazione nella ricerca della responsabilità rispetto alla più "codificata" impostazione dell'esperienza giurisprudenziale italiana, si riscontri anche qui una valutazione circa l'attribuzione delle responsabilità non univoca, bensì di volta in volta necessariamente commisurata al caso concreto e ai comportamenti dei soggetti coinvolti rispetto a quelli ordinariamente prevedibili.

Indubbio merito deve essere riconosciuto al sistema americano, poiché fondato su una rigida tutela della salute e dell'integrità psicofisica degli individui, e in particolar modo dei minori, e su obblighi particolarmente severi di informazione sui prodotti, affinché l'utente finale sia sempre in grado di conoscere tutti i rischi inerenti ad un uso improprio del prodotto medesimo.

## CONCLUSIONI

Al termine del presente lavoro, è necessario domandarsi se la Direttiva 2009/48/CE sia effettivamente riuscita a raggiungere l'obiettivo di garantire un rassicurante livello di controllo della sicurezza di una categoria di prodotti che, in quanto rivolti a una platea particolarmente sensibile di utenti quale quella dei bambini o, comunque, dei minori, è stata oggetto sin dal 1988 di una specifica e rafforzata attenzione del Legislatore comunitario e, in diretta conseguenza, di quelli nazionali, rispetto alla disciplina europea sulla sicurezza dei prodotti in generale.

Da quanto si è avuto modo di esporre sembra di poter certamente dare una risposta in termini affermativi, sia pure con qualche riserva connessa sia alla necessità di una maggiore trasparenza in sede di compilazione delle istruzioni, con esclusione di qualsiasi espressione di non chiara percettibilità, sia alla perdurante mancanza della previsione di limiti minimi delle dimensioni dei giocattoli commerciabili, sia, infine, al mancato divieto, quantomeno riguardo alle fasce più basse di età, di commercializzazione di prodotti che possano risultare in qualsiasi modo pericolosi.

Difatti, la Direttiva, essendo costruita sul modello di struttura giuridica delle direttive comunitarie "inaugurato" dal Legislatore europeo con l'adozione della Direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti e riconducibile ad un approccio di carattere evoluto, basato sulla definizione di "requisiti essenziali di sicurezza" e sulla adozione di specifiche tecniche standardizzate da parte di organi quali il CEN e il CENELEC, e avendo trasferito la valutazione concreta dei rischi potenzialmente insiti nei giocattoli dal momento finale a quello iniziale della catena produttiva, con un

evidente rafforzamento della fase preventiva, ha sicuramente costituito una svolta fondamentale nella strutturazione delle regole di un mercato sicuro dei giocattoli.

Avvalendosi anche dei progressi introdotti in tale settore merceologico già dalla precedente Direttiva 88/378/CEE, la nuova normativa europea è riuscita a dare risposte concrete alle numerose preoccupazioni sorte tra i consumatori e tra i tecnici del settore a causa sia del costante sviluppo tecnologico dei giocattoli, di per sé stesso foriero di nuovi rischi di utilizzo, sia dei grandi mutamenti del mercato globale e del conseguente massiccio afflusso di prodotti da Paesi extra-europei, fonte di potenziali rischi in caso di insufficienza dei controlli, per i quali la Direttiva si occupa quindi di garantire in tutti i casi la conformità agli standard prescritti, tramite adeguate procedure di valutazione.

Il carattere "orizzontale e preventivo" della Direttiva ha consentito di introdurre regole sistemiche e trasversali nel mercato dei giocattoli, sulla falsariga già tracciata nel 1992, per tutte le categorie merceologiche di appartenenza dei prodotti a tutela generale dei consumatori, e ha posto anch'essa regole comunitarie dotate di una maggiore flessibilità e quindi più adatte a preventivi e rapidi adeguamenti alle evoluzioni tecnologiche del settore produttivo e commerciale di riferimento.

La capacità della Direttiva di responsabilizzare adeguatamente fabbricanti, importatori e distributori dei giocattoli, anche nei crescenti casi di loro importazione da Paesi terzi, avendone definito con molto maggiore precisione, rispetto alla Direttiva 88/378/CEE, i rispettivi ruoli nella catena commerciale, consente di intervenire già in una fase precoce della catena medesima, al fine di evitare l'immissione sul mercato comunitario di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e l'incolumità fisica dei consumatori.

In ogni caso, tuttavia, la destinazione ad un'utenza infantile del prodotto può rendere auspicabile, come si è accennato poc'anzi, l'introduzione di forme di tutela ulteriormente

rafforzate nei confronti del minore, tanto sotto il profilo della fabbricazione dei prodotti, quanto sotto quello della informazione e delle avvertenze.

Sarebbero augurabili soprattutto divieti espliciti di produzione di giocattoli per i bambini molto piccoli che presentino una qualche percentuale seppur minima di pericolosità, considerato che si tratta di oggetti che “entrano” nelle loro vite fino a farne totalmente parte, come anche di giocattoli di dimensioni molte piccole, le quali, in base alla comune esperienza possono rivelarsi di per sé stesse potenziale fonte di pericolo per i bambini.

Ovviamente, in ragione sia delle risultanze rinvenibili da uno dei più tipici bacini di possibile emersione di effettive criticità applicative, vale a dire quello giurisprudenziale, sia di ogni possibile ulteriore sviluppo tecnologico del settore merceologico dei giocattoli negli anni a venire, a maggior ragione nei Paesi extra-europei, dovrà essere attentamente mantenuto dalle Autorità di vigilanza del settore un costante monitoraggio sull’ambito di efficacia della Direttiva e sull’eventuale esigenza di sue ulteriori modifiche e integrazioni, anche al fine di prendere eventualmente in considerazione la possibilità di prevedere differenti normative, più dettagliate, dedicate specificatamente ai vari tipi di giocattoli messi in commercio, superando l’attuale impostazione basata su un’unica disciplina che investe tutti i prodotti definiti o definibili come “giochi”.

Va comunque dato indubbio merito al Legislatore europeo di aver immesso nella normativa comunitaria una Direttiva che, proprio in quanto recettrice delle più evolute acquisizioni in tema di tutela preventiva, orizzontale e, in sufficiente parte, pubblicitica della salute e della sicurezza dei consumatori, appare già dotata delle qualità di flessibilità idonee a consentirne ulteriori futuri miglioramenti, adeguati sia alle criticità

sopra rilevate, sia alle molto probabili evoluzioni, anche fuori dall'Europa, del settore merceologico dei giocattoli.

Riguardo specificamente all'esperienza italiana, il soddisfacente ed evoluto contenuto della Direttiva, accompagnato da un quadro di valutazione della responsabilità basato sulla coesistenza e contemporanea applicabilità, oltreché delle sue disposizioni, anche di quelle contenute in via generale nel Codice del Consumo, ma pure dei principi degli artt. 2043 e seguenti del Codice civile, consente di concludere per l'attuale operatività di una disciplina a protezione della sicurezza del mercato dei giocattoli che, al netto delle ulteriori riflessioni migliorative cui si è fatto cenno poc'anzi, si rivela all'altezza delle aspettative della platea dei consumatori pur senza incastrare la posizione dei produttori e dei venditori in un quadro di estrema oggettivizzazione della responsabilità sostanzialmente estraneo alla tradizione giuridica del nostro Paese.

\*\*\*\*\*

**Appendice:**

***DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO***

***del 18 giugno 2009***

***sulla sicurezza dei giocattoli***

***(Testo rilevante ai fini del SEE)***

*IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,*

*visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,*

*vista la proposta della Commissione,*

*visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),*



*deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),*

*considerando quanto segue:*

*(1) La direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (3) è stata adottata nell'ambito della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello comunitario, nonché di eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri.*

*(2) La direttiva 88/378/CEE è basata sui principi del nuovo approccio stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (4). Essa stabilisce, dunque, unicamente i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, compresi i requisiti specifici di sicurezza in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività. L'adozione dei dettagli tecnici è di competenza del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (5). La conformità alle norme armonizzate così adottate e il cui numero di riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, pone in essere una presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 88/378/CEE. L'esperienza ha dimostrato che tali principi di base hanno dato buoni risultati nel settore dei giocattoli e dovrebbero essere mantenuti.*

*(3) Lo sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli ha sollevato tuttavia nuove questioni in merito alla sicurezza dei giocattoli, destando sempre più preoccupazioni fra i consumatori. Allo scopo di tenere conto di tale sviluppo e di fornire chiarimenti in merito al quadro applicabile alla commercializzazione dei giocattoli, è opportuno rivedere e rafforzare alcuni aspetti della direttiva 88/378/CEE, nonché, per motivi di chiarezza, sostituire quest'ultima mediante la presente direttiva.*

*(4) I giocattoli sono parimenti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (6), che si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore.*

*(5) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (7), stabilisce disposizioni orizzontali sull'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, sul marchio CE e sul quadro comunitario in materia di*

*vigilanza del mercato nonché sui controlli dei prodotti immessi sul mercato comunitario che si applicano anche al settore dei giocattoli.*

*(6) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (8), prevede principi comuni e disposizioni di riferimento ai fini della normativa basati sui principi del nuovo approccio. Allo scopo di garantire la coerenza con altre normative settoriali, è opportuno uniformare alcune disposizioni della presente direttiva a detta decisione, nella misura in cui le caratteristiche specifiche del settore non richiedano soluzioni differenti. È opportuno pertanto uniformare a detta decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per la marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi.*

*(7) Al fine di facilitare l'applicazione da parte dei fabbricanti e delle autorità nazionali della presente direttiva, è opportuno chiarire l'ambito di applicazione della presente direttiva, completando l'elenco dei prodotti che non rientrano in esso, con riferimento in particolare a determinati nuovi prodotti quali videogiochi e periferiche.*

*(8) È opportuno elaborare alcune nuove definizioni specifiche del settore dei giocattoli per consentire una più agevole comprensione e un'applicazione uniforme della presente direttiva.*

*(9) I giocattoli immessi sul mercato comunitario dovrebbero soddisfare la pertinente normativa comunitaria e gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei giocattoli, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori e dell'ambiente, e da garantire un'equa concorrenza sul mercato comunitario.*

*(10) Tutti gli operatori economici, all'atto di immettere o di mettere a disposizione giocattoli sul mercato, sono tenuti ad agire in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili.*

*(11) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che in condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili i giocattoli che essi immettono sul mercato non abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e la salute dei bambini e che siano messi a disposizione sul mercato solo i giocattoli che soddisfano la normativa comunitaria pertinente. La presente direttiva stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.*

(12) Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e operatori successivi nella catena di fornitura. È inoltre necessario distinguere chiaramente tra l'importatore e il distributore, in quanto l'importatore introduce prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato comunitario. L'importatore deve quindi assicurarsi che detti giocattoli siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili.

(13) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità relativa ai giocattoli. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

(14) È necessario garantire che i giocattoli provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato comunitario siano conformi a tutte le prescrizioni comunitarie applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali giocattoli. È opportuno pertanto provvedere affinché gli importatori si assicurino che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato giocattoli che non sono conformi a tali prescrizioni o che presentano rischi. Per lo stesso motivo è inoltre opportuno provvedere affinché gli importatori si assicurino che siano state effettuate procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.

(15) Laddove il distributore renda disponibile sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, dovrebbe agire con la dovuta attenzione per garantire che la manipolazione del giocattolo da parte sua non incida negativamente sulla conformità dello stesso. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione giocattoli sul mercato.

(16) All'atto dell'immissione di un giocattolo sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a cui possono essere contattati. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano tale indicazione. Queste comprendono il caso in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

(17) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe essere considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi.

(18) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle competenti autorità nazionali e dovrebbero essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul giocattolo in questione.

(19) Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi.

(20) Alcuni requisiti essenziali in materia di sicurezza stabiliti dalla direttiva 88/378/CEE dovrebbero essere aggiornati in modo da tenere conto del progresso tecnico intervenuto dall'adozione di detta direttiva. In particolare, per quanto riguarda le proprietà elettriche, il progresso tecnico ha reso possibile il superamento del limite di 24 volt stabilito dalla direttiva 88/378/CEE, senza con ciò compromettere la sicurezza del giocattolo.

(21) È altresì necessario adottare nuovi requisiti essenziali di sicurezza. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da sostanze chimiche presenti nei giocattoli, l'uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione. Occorre pertanto, in particolare completare e aggiornare le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli per precisare che i giocattoli dovrebbero essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (9). Tali disposizioni dovrebbero tuttavia essere adattate alle esigenze specifiche dei bambini, i quali rappresentano un gruppo vulnerabile di consumatori. Dovrebbero pertanto essere elaborate nuove restrizioni relative alle sostanze CMR in conformità alla normativa comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché alle fragranze nei giocattoli, in considerazione dei rischi particolari che queste sostanze possono comportare per la salute umana. Atteso che il nichel nell'acciaio inossidabile si è dimostrato sicuro, è opportuno autorizzarne l'uso nei giocattoli.

(22) I valori limite specifici di cui alla direttiva 88/378/CEE per alcune sostanze dovrebbero anche essere aggiornati in modo da tenere conto dei progressi del sapere scientifico. I valori limite per arsenico, cadmio, cromo VI, piombo, mercurio e stagno organico, che sono particolarmente tossici e non dovrebbero pertanto essere intenzionalmente impiegati nelle parti dei giocattoli accessibili ai bambini, dovrebbero essere fissati a livelli che sono la metà rispetto a quelli ritenuti sicuri in base ai

*criteri del relativo comitato scientifico della Commissione, onde garantire che siano presenti solo tracce compatibilmente alle norme di buona fabbricazione.*

*(23) I giocattoli o le loro componenti e gli imballaggi tali da poter ragionevolmente entrare in contatto con prodotti alimentari dovrebbero rispettare il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (10).*

*(24) Al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato livello di esposizione, dovrebbe essere possibile adottare misure di esecuzione che stabiliscano valori limiti specifici per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli destinati all'utilizzo da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca tenendo conto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e le differenze tra i giocattoli e i materiali destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.*

*(25) Le disposizioni generali e specifiche della presente direttiva relative alle sostanze chimiche dovrebbero mirare a tutelare la salute del bambino dalla presenza di talune sostanze nei giocattoli, mentre le questioni ambientali connesse ai giocattoli sono disciplinate dalla legislazione ambientale orizzontale che si applica ai giocattoli elettrici ed elettronici, in particolare dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (11), e dalla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (12). Inoltre, le questioni ambientali in materia di rifiuti sono disciplinate dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (13), quelle concernenti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 (14) e quelle concernenti le pile e gli accumulatori nonché i rifiuti di pile e accumulatori dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 (15).*

*(26) Il sistema istituito dalla presente direttiva dovrebbe altresì incoraggiare e, in taluni casi, garantire la sostituzione delle sostanze e dei materiali pericolosi utilizzati nei giocattoli con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistano alternative economicamente e tecnicamente idonee.*

*(27) Per proteggere i bambini dal rischio di danneggiamento dell'udito provocato da giocattoli sonori, è opportuno fissare norme più restrittive e più approfondite per limitare i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso da tali giocattoli. È pertanto necessario stabilire un nuovo requisito essenziale di sicurezza concernente i suoni emessi da tali giocattoli.*

*(28) È opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari secondo il principio di*

*precauzione, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello comunitario.*

*(29) Poiché è possibile che esistano o vengano progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai requisiti specifici di sicurezza della presente direttiva, è necessario stabilire requisiti generali di sicurezza come base giuridica per gli interventi contro tali giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei giocattoli dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media proprio dell'utilizzatore adulto. Qualora un pericolo non possa essere sufficientemente limitato mediante progettazione o misure di salvaguardia, si può disciplinare il rischio residuo attraverso informazioni relative al prodotto destinate a chi effettua la supervisione, tenendo conto della loro capacità di affrontare il rischio residuo. In base ai metodi riconosciuti per la valutazione del rischio, non è opportuno utilizzare le informazioni destinate a chi effettua la supervisione o l'assenza di incidenti pregressi per sostituire miglioramenti della progettazione.*

*(30) Al fine di promuovere ulteriormente le condizioni di sicurezza relative all'utilizzazione dei giocattoli, occorre integrare le disposizioni in materia di avvertenze che dovrebbero accompagnare il giocattolo. Per evitare l'uso improprio delle avvertenze mirante ad aggirare i requisiti applicabili in materia di sicurezza, che si sono verificati in particolare per l'avvertenza indicante che il giocattolo non è adatto per bambini di età inferiore di 36 mesi, è necessario stabilire esplicitamente che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non possono essere utilizzate qualora contraddicano l'uso al quale è destinato un giocattolo.*

*(31) La marcatura CE, che indica la conformità di un giocattolo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Le norme relative all'apposizione della marcatura CE dovrebbero essere fissate nella presente direttiva.*

*(32) È indispensabile chiarire sia per i fabbricanti che per gli utilizzatori che, apponendo la marcatura CE sul prodotto, il fabbricante dichiara la conformità dello stesso a tutti i requisiti applicabili e il fabbricante se ne assume la piena responsabilità.*

*(33) La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità da cui risulti che un giocattolo è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione. Tuttavia, si possono utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.*

(34) È opportuno stabilire regole relative alla marcatura CE che garantiscano una sufficiente visibilità della marcatura, al fine di facilitare la vigilanza del mercato dei giocattoli.

(35) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, è indispensabile elaborare idonee procedure di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. A completamento degli obblighi giuridici a carico del fabbricante volti a garantire la sicurezza dei giocattoli, è opportuno includere nella presente direttiva l'obbligo esplicito di effettuare un'analisi dei pericoli che il giocattolo può eventualmente comportare, che per le sostanze chimiche prevede una valutazione della possibile presenza nel giocattolo di sostanze proibite o soggette a restrizioni, nonché della potenziale esposizione a tali pericoli, e al fabbricante dovrebbe essere imposto di conservare tale valutazione della sicurezza all'interno della documentazione tecnica per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere efficientemente i propri compiti. Il controllo interno della produzione che si basa sulla responsabilità del fabbricante in merito alla valutazione della conformità si è dimostrato adeguato quando il fabbricante ha seguito norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo. Qualora non esistano norme armonizzate applicabili, il giocattolo dovrebbe essere sottoposto a una verifica da parte di terzi, in questo caso all'esame CE del tipo. Lo stesso dovrebbe valere se tali norme o una di esse è stata pubblicata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure se il fabbricante non ha seguito o ha seguito solo in parte tali norme. Qualora il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi, il fabbricante dovrebbe sottoporre il giocattolo all'esame CE del tipo.

(36) Poiché è necessario garantire un livello uniformemente elevato di prestazione da parte degli organismi di valutazione della conformità nella Comunità e dal momento che tali organismi sono tenuti a espletare le proprie funzioni a pari livello e in condizioni di concorrenza leale, dovrebbero essere stabilite le prescrizioni obbligatorie cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

(37) Per garantire un livello coerente di qualità nell'esecuzione della valutazione della conformità dei giocattoli, è necessario non solo consolidare le prescrizioni cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, ma anche, parallelamente, stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati.

(38) Qualora i dati scientifici disponibili siano insufficienti per consentire un'accurata stima dei rischi, gli Stati membri in sede di adozione di misure a norma della presente direttiva dovrebbero applicare il principio di precauzione, che è un principio di diritto comunitario, delineato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, tenendo conto al contempo di altre

*norme e principi contenuti nella presente direttiva, quali la libera circolazione di merci e la presunzione di conformità.*

*(39) Il regolamento (CE) n. 765/2008 completa e rafforza l'attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti disciplinato dalla legislazione comunitaria di armonizzazione, compresi i giocattoli. Pertanto gli Stati membri dovrebbero organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato in merito ai giocattoli conformemente a tale regolamento. A norma di tale regolamento, la sua applicazione non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare altre misure specifiche di vigilanza del mercato previste dalla direttiva 2001/95/CE. Inoltre è opportuno adottare nella presente direttiva alcune misure specifiche riguardanti la possibilità per un'autorità di vigilanza del mercato di ottenere informazioni da un organismo notificato e di impartirgli istruzioni al fine di rafforzare le possibilità di intervento delle autorità di vigilanza del mercato in relazione ai giocattoli disciplinati da un attestato d'esame CE del tipo.*

*(40) La direttiva 88/378/CEE prevede già una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura presa da uno Stato membro nei confronti di giocattoli che considera non conformi. Allo scopo di aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, è necessario migliorare la procedura di salvaguardia esistente, migliorandone l'efficienza e valorizzando le conoscenze disponibili negli Stati membri.*

*(41) Il sistema attuale dovrebbe essere completato da una procedura che consenta alle parti interessate di essere informate delle misure adottate in merito a giocattoli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altre questioni di tutela dell'interesse pubblico. Esso dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda tali prodotti.*

*(42) Nel caso in cui gli Stati membri e la Commissione siano d'accordo sulla giustificazione di una misura adottata da uno Stato membro, non dovrebbe essere richiesto alcun intervento ulteriore da parte della Commissione.*

*(43) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).*

*(44) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare, in alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi alle sostanze chimiche e di concedere in alcuni casi deroghe al divieto di sostanze CMR, nonché di adeguare la formulazione delle specifiche avvertenze relative ad alcune categorie di giocattoli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate*



secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(45) La direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (17), si applica tra l'altro ai giocattoli che non sono conformi alla normativa comunitaria di armonizzazione. I fabbricanti e gli importatori che hanno immesso giocattoli non conformi sul mercato comunitario sono responsabili dei danni ai sensi di tale direttiva.

(46) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(47) Per dare ai fabbricanti di giocattoli e agli altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni dalla presente direttiva è necessario prevedere un periodo transitorio di due anni a seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva durante il quale i giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE possano essere commercializzati. Nel caso di requisiti chimici, tale periodo dovrebbe essere fissato a quattro anni in modo da consentire lo sviluppo delle norme armonizzate necessarie per conformarsi a tali requisiti.

(48) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei bambini e nel contempo il funzionamento del mercato interno, stabilendo requisiti di sicurezza armonizzati per i giocattoli e requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

#### **Oggetto**

*La presente direttiva stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità.*

## Articolo 2

### **Ambito di applicazione**

1. *La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).*

*A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell'allegato I non sono considerati come giocattoli.*

2. *La presente direttiva non si applica:*

*a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;*

*b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;*

*c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;*

*d) alle macchine a vapore giocattolo; e*

*e) alle fionde e alle catapulte.*

## Articolo 3

### **Definizioni**

*Ai fini della presente direttiva si intende per:*

1) *«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;*

2) *«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;*

3) *«fabbricante»: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;*

4) *«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;*

5) *«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo;*

- 6) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
- 7) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- 8) «norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
- 9) «normativa comunitaria di armonizzazione»: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- 10) «accreditamento»: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
- 11) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;
- 12) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- 13) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- 14) «revoca»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;
- 15) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- 16) «marcatura CE»: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
- 17) «prodotto funzionale»: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

- 18) «giocattolo funzionale»: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
- 19) «giocattolo acquatico»: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
- 20) «velocità di progetto»: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
- 21) «gioco di attività»: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvatarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
- 22) «giocattolo chimico»: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
- 23) «gioco olfattivo da tavolo»: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
- 24) «kit cosmetico»: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
- 25) «gioco gustativo»: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
- 26) «danno»: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
- 27) «pericolo»: una fonte potenziale di danno;
- 28) «rischio»: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
- 29) «destinato a essere utilizzato da»: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.

## CAPO II

### OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

#### Articolo 4

##### **Obblighi dei fabbricanti**

1. *All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II.*

2. *I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 19.*

*Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 15, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 17, paragrafo 1.*

3. *I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.*

4. *I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.*

*Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.*

5. *I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.*

6. *I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.*

7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato.

#### Articolo 5

#### **Rappresentanti autorizzati**

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 4 paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

### **Obblighi degli importatori**

1. *Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.*

2. *Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità.*

*Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6.*

*L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.*

3. *Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.*

4. *Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una lingua o in lingue che possano essere facilmente comprese dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.*

5. *Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II.*

6. *Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.*

7. *Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo*

*a disposizione il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.*

*8.Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.*

*9.Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che hanno immesso sul mercato.*

#### Articolo 7

#### **Obblighi dei distributori**

*1.Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.*

*2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori dello Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 6, paragrafo 3.*

*Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato.*

*3.I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II.*

*4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo*



*presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.*

*5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato.*

#### *Articolo 8*

##### ***Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori***

*Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.*

#### *Articolo 9*

##### ***Identificazione degli operatori economici***

*Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza:*

- a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo;*
- b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo.*

*Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.*

#### *CAPO III*

##### ***CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI***

#### *Articolo 10*

##### ***Requisiti essenziali di sicurezza***

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall'allegato II.

2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.

Le etichette apposte a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

3. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

## Articolo 11

### **Avvertenze**

1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A.

Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.

I giocattoli non devono recare uno o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.

2. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso,

sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Le avvertenze sono precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze», a seconda dei casi.

Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'Allegato V, devono figurare sull'imballaggio del consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche in caso di acquisto in linea.

3. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, uno Stato membro può, all'interno del suo territorio, stabilire che tali avvertenze e le istruzioni di sicurezza siano scritte in una o più lingue, facilmente comprensibili per i consumatori, come determinate dallo Stato membro.

## Articolo 12

### **Libera circolazione**

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di giocattoli conformi alla presente direttiva.

## Articolo 13

### **Presunzione di conformità**

I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II contemplati da tali norme o da parti di esse.

## Articolo 14

### **Obiezione formale a una norma armonizzata**

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che contempla e che sono stabilite dall'articolo 10 e dall'allegato II, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere.

2. *Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare il riferimento alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

3. *La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.*

#### Articolo 15

##### **Dichiarazione CE di conformità**

1. *La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti definiti all'articolo 10 e all'allegato II.*

2. *La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III della presente direttiva e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della presente direttiva. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il giocattolo viene immesso o messo a disposizione.*

3. *Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo.*

#### Articolo 16

##### **Principi generali della marcatura CE**

1. *I giocattoli resi disponibili sul mercato recano la marcatura CE.*

2. *La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.*

3. *Gli Stati membri presumono la conformità del giocattolo recante la marcatura CE con la presente direttiva.*

4. *I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi alla presente direttiva possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme alla presente direttiva e che non saranno messi a disposizione nella Comunità prima di essere resi conformi.*

## Articolo 17

### **Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposto su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso.

Qualora l'eventuale marchio CE non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, questo va apposto almeno sull'imballaggio.

2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

## CAPO IV

### **VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ**

## Articolo 18

### **Valutazione della sicurezza**

Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

## Articolo 19

### **Procedure di valutazione della conformità applicabili**

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme la conformità degli stessi ai requisiti prescritti dall'articolo 10 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 20, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:

a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;

b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;

d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.

## Articolo 20

### **Esame CE del tipo**

1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

L'esame CE del tipo è effettuato secondo le modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B.

In aggiunta a tali disposizioni, sono di applicazione i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo.

3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente all'articolo 22 («organismo notificato»), effettua l'esame CE del tipo, valuta unitamente al fabbricante, l'analisi dei

*pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 18.*

*4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla presente direttiva, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.*

*Il certificato d'esame CE del tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verificano modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni.*

*Il certificato di esame CE del tipo è revocato se il giocattolo non è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 10 e dall'allegato II.*

*Gli Stati membri si assicurano che i loro organismi notificati non rilascino certificati d'esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.*

*5. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.*

## *Articolo 21*

### ***Documentazione del prodotto***

*1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.*

*2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 5, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.*

*3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica nella lingua di tale Stato membro.*

*Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.*

4. *Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.*

## CAPO V

### NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

#### Articolo 22

##### **Notifica**

*Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma dell'articolo 20.*

#### Articolo 23

##### **Autorità di notifica**

1. *Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini della presente direttiva e per la vigilanza degli organismi notificati, inclusa la conformità all'articolo 29.*

2. *Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.*

3. *Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o vigilanza di cui al paragrafo 1 ad un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafi da 1 a 5. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.*

4. *L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.*



## Articolo 24

### **Prescrizioni relative alle autorità di notifica**

1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

## Articolo 25

### **Obbligo di informazione delle autorità di notifica**

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

## Articolo 26

### **Prescrizioni relative agli organismi notificati**

1. Ai fini della notifica a norma della presente direttiva, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. *L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale e ha la personalità giuridica.*

3. *L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta.*

*Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.*

4. *L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per scopi privati.*

*L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.*

*Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.*

5. *Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.*

6. *L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 20 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.*

*In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:*

*a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;*

*b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;*

*c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.*

*L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.*

*7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:*

*a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;*

*b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;*

*c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché dei suoi regolamenti di attuazione;*

*d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.*

*8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.*

*La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.*

*9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del proprio diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.*

*10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 20 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.*

*11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.*

#### *Articolo 27*

##### ***Presunzione di conformità***

*Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.*

#### *Articolo 28*

##### ***Obiezione formale a una norma armonizzata***

*Qualora uno Stato membro o la Commissione abbiano un'obiezione formale a una norma armonizzata di cui all'articolo 27, si applica l'articolo 14.*

## Articolo 29

### **Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati**

1. *Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 26 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.*
2. *Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.*
3. *Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.*
4. *Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro da eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 20.*

## Articolo 30

### **Domanda di notifica**

1. *L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica a norma della presente direttiva all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.*
2. *La domanda di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26.*
3. *Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 26.*

## Articolo 31

### **Procedura di notifica**

1. *Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26.*

2. Le autorità di notifica notificano gli organismi di valutazione della Conformità alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 30, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 26.

5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi dalla notifica qualora non sia usato un accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

## Articolo 32

### **Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati**

1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.

Essa assegna un numero di identificazione unico anche se lo stesso organismo è notificato ai sensi di diversi atti comunitari.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

## Articolo 33

### **Modifiche delle notifiche**

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

## Articolo 34

### **Contestazione della competenza degli organismi notificati**

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.

## Articolo 35

### **Obblighi operativi degli organismi notificati**

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 20.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo alla presente direttiva.

3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede che a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.

5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.

#### Articolo 36

##### **Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati**

1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;

b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli,



*informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.*

#### *Articolo 37*

##### ***Scambio di esperienze***

*La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.*

#### *Articolo 38*

##### ***Coordinamento degli organismi notificati***

*La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva, che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.*

*Gli Stati membri garantiscono che i loro organismi notificati partecipino al lavoro di tale(i) gruppo(i), direttamente o mediante rappresentanti designati.*

#### **CAPO VI**

##### **OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI**

#### *Articolo 39*

##### ***Principio di precauzione***

*Quando le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure previste dalla presente direttiva, e in particolare le misure di cui all'articolo 40, tengono debitamente conto del principio di precauzione.*

## Articolo 40

### **Obbligo generale relativo all'organizzazione della vigilanza del mercato**

Conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 gli Stati membri organizzano ed effettuano la sorveglianza dei giocattoli immessi sul mercato. Oltre agli articoli citati, si applica l'articolo 41 della presente direttiva.

## Articolo 41

### **Istruzioni all'organismo notificato**

1. Le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.

2. Qualora un'autorità di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.

3. L'autorità di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.

## Articolo 42

### **Procedura a livello nazionale per i giocattoli che comportano rischi**

1. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, qualora abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un giocattolo disciplinato dalla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, effettuano una valutazione del giocattolo in questione che investa tutte le prescrizioni della presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il giocattolo non rispetta le prescrizioni della presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle

*suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.*

*Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l'organismo notificato competente.*

*L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.*

*2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare al pertinente operatore economico.*

*3. L'operatore economico pertinente adotta le opportune misure correttive nei confronti dei giocattoli che tale operatore ha messo a disposizione sull'intero mercato comunitario.*

*4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul loro mercato nazionale, a ritirarlo da tale mercato o a richiamarlo.*

*Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti da esse adottati.*

*5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del giocattolo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta a:*

*a) non conformità del giocattolo alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone; o*

*b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 13, che conferiscono la presunzione di conformità.*

*6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del giocattolo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, delle loro obiezioni.*

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al giocattolo in questione, quali il ritiro del giocattolo dal loro mercato.

#### Articolo 43

##### **Procedura di salvaguardia comunitaria**

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa comunitaria, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.

In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato il giocattolo non conforme e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del giocattolo viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo 42, paragrafo 5, lettera b), la Commissione informa l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione interessati e sottopone la materia all'esame del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Tale comitato consulta il competente organismo europeo di normalizzazione o i competenti organismi europei di normalizzazione ed esprime senza indugio il suo parere.

#### Articolo 44

##### **Scambio di informazioni — Sistema comunitario di informazione rapida**

Se le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 4, sono tali da richiedere, a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n 765/2008 la notifica attraverso il Sistema comunitario di scambio rapido di

*informazione, non è necessario che esse siano oggetto di una notifica distinta ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, della presente direttiva purché siano rispettate le seguenti condizioni:*

*a) la notifica attraverso il Sistema comunitario di scambio rapido di informazione indica che la notifica delle misure è prescritta anche dalla presente direttiva;*

*b) la documentazione probatoria di cui all'articolo 42, paragrafo 5, è allegata alla notifica effettuata attraverso il Sistema comunitario di scambio rapido di informazione.*

#### *Articolo 45*

#### ***Non conformità formale***

*1. Fatto salvo l'articolo 42, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:*

*a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 16 o dell'articolo 17;*

*b) la marcatura CE non è stata apposta;*

*c) non è stata compilata la dichiarazione CE di conformità;*

*d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione CE di conformità;*

*e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta.*

*2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.*

#### *CAPO VII*

#### ***PROCEDURE DI COMITATO***

#### *Articolo 46*

#### ***Modifiche e misure di attuazione***

1. Allo scopo di adeguarli agli sviluppi scientifici e tecnici, la Commissione può modificare:

a) l'allegato I;

b) l'allegato II, parte III, punti 11 e 13;

c) l'allegato V.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti in bocca, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, così come le differenze tra i giocattoli e i materiali che vanno in contatto con i prodotti alimentari. La Commissione modifica di conseguenza l'appendice C dell'allegato II della presente direttiva. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 47, paragrafo 2 della presente direttiva.

3. La Commissione può decidere in merito all'uso nei giocattoli di sostanze o miscele che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie di cui alla Sezione 5 dell'appendice B dell'allegato II e che sono state valutate dal pertinente comitato scientifico, e può modificare di conseguenza l'appendice A dell'allegato II. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

#### Articolo 47

##### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.

## CAPO VIII

### ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

#### Articolo 48

##### **Relazioni**

*Entro il 20 luglio 2014, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.*

*Tale relazione contiene una valutazione della situazione relativamente alla sicurezza dei giocattoli e all'efficacia della presente direttiva, nonché una descrizione delle attività svolte da tale Stato membro in materia di vigilanza del mercato.*

*La Commissione elabora e pubblica una sintesi di tali relazioni nazionali.*

#### Articolo 49

##### **Trasparenza e riservatezza**

*Qualora le competenti autorità degli Stati membri e la Commissione adottino misure a norma della presente direttiva, si applicano gli obblighi di trasparenza e riservatezza di cui all'articolo 16 della direttiva 2001/95/CE.*

#### Articolo 50

##### **Motivazione delle misure**

*Tutte le misure adottate a norma della presente direttiva allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul mercato di un giocattolo, o di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, devono recare l'esatta indicazione della motivazione.*

*Tali misure sono notificate senza indugio alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione, nonché dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.*

## Articolo 51

### **Sanzioni**

*Gli Stati membri determinano le sanzioni, comprese le sanzioni penali per le infrazioni gravi, da irrogare agli operatori economici in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.*

*Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere aggravate se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso un'analogia violazione delle disposizioni della presente direttiva.*

*Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 20 luglio 2011 e notificano senza indugio ogni loro successiva modificazione.*

## CAPO IX

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## Articolo 52

### **Applicazione delle direttive 85/374/CEE e 2001/95/CE**

- 1. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 85/374/CEE.*
- 2. La direttiva 2001/95/CE si applica ai giocattoli, conformemente a quanto essa dispone all'articolo 1, paragrafo 2.*

## Articolo 53

### **Periodi transitori**

- 1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi alla direttiva 88/378/CEE e immessi sul mercato entro il 20 luglio 2011.*
- 2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli che sono conformi ai requisiti della presente direttiva, con l'eccezione dei requisiti di cui all'allegato II, parte III, purché detti giocattoli siano conformi ai requisiti di cui*



*all'allegato II, parte 3 della direttiva 88/378/CEE e siano stati immessi sul mercato entro il 20 luglio 2013.*

#### *Articolo 54*

##### ***Recepimento***

*Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 20 gennaio 2011. Essi ne informano immediatamente alla Commissione.*

*Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2011.*

*Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.*

*Gli Stati membri comunicano alla Commissione le proprie disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.*

#### *Articolo 55*

##### ***Abrogazione***

*La direttiva 88/378/CEE, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'allegato II, parte 3 è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011 L'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte 3 sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.*

*I riferimenti alla direttiva abrogata vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva.*

#### *Articolo 56*

##### ***Entrata in vigore***

*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 57

**Destinatari**

*Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.*

*Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.*

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*H.-G. PÖTTERING*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Š. FÜLE*

(1) *GU C 77 del 31.3.2009, pag. 8.*

(2) *Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2009.*

(3) *GU L 187 del 16.07.1988, pag. 1.*

(4) *GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.*

(5) *GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.*

(6) *GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.*

(7) *GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.*

(8) *GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.*

(9) *GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.*

(10) *GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.*

(11) *GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.*

(12) *GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.*

(13) *GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.*

(14) *GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.*

(15) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

## ALLEGATO I

### ***Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli ai sensi della presente direttiva***

#### ***(ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1)***

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;

2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:

a) modelli in scala fedeli e dettagliati,

b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,

c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,

d) repliche storiche di giocattoli, e

e) riproduzioni di armi da fuoco reali;

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

4. biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità;

5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;

- 6.veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
- 7.attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
- 8.puzzle di oltre 500 pezzi;
- 9.fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;
- 10.fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
- 11.prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
- 12.prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
- 13.prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
- 14.apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
- 15.software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
- 16.succhietti per neonati e bambini piccoli;
- 17.apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
- 18.trasformatori per giocattoli;
- 19.accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

## ALLEGATO II

### REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA

#### **I. Proprietà fisico-meccaniche**

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.

2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.

3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.

4.a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.

e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.

f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio – come fornito – deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione.

*g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.*

*h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).*

*5.I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.*

*6.I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno.*

*7.I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi.*

*La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.*

*8.La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo – alcun rischio per l'incolumità dell'utilizzatore o dei terzi.*

*9.I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:*

*a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e*

*b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.*

10.I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

11.I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

## **II. Infiammabilità**

1.I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:

a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;

b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);

c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;

d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.

Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.

2.I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.

3.I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma.

4.I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:

a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;

b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure

c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

### **III. Proprietà Chimiche**

1.I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma.

I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.

2.I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2) e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele (3).

3.Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

4.In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:



a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o

c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;

ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e

iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.

5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o

c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

*i)l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione, e*

*ii)la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.*

*La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.*

*6.I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile.*

*7.I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.*

*8.Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, è vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.*

*9.La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.*

*10.I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4).*

*11.I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:*

<i>Denominazione della fragranza allergizzante</i>	<i>Numero CAS</i>
<i>(1) Olio di radice di enula (Inula helenium)</i>	<i>97676-35-2</i>
<i>(2) allil isotiocianato</i>	<i>57-06-7</i>

(3) <i>cianuro di benzile</i>	140-29-4
(4) <i>4-terz-butilfenolo</i>	98-54-4
(5) <i>olio di chenopodio</i>	8006-99-3
(6) <i>ciclaminalcol</i>	4756-19-8
(7) <i>maleato di dietile</i>	141-05-9
(8) <i>diidrocumarina</i>	119-84-6
(9) <i>2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide</i>	6248-20-0
(10) <i>3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)</i>	40607-48-5
(11) <i>4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina</i>	17874-34-9
(12) <i>citraconato di dimetile</i>	617-54-9
(13) <i>7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one</i>	26651-96-7
(14) <i>6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one</i>	141-10-6
(15) <i>difenilammia</i>	122-39-4
(16) <i>acrilato di etile</i>	140-88-5
(17) <i>foglia di fico, fresca e in preparati;</i>	68916-52-9
(18) <i>trans-2-eptenale</i>	18829-55-5
(19) <i>trans-2-esenale-dietilacetale</i>	67746-30-9
(20) <i>trans-2-esenale-dimetilacetale</i>	18318-83-7
(21) <i>alcol idroabietilico</i>	13393-93-6
(22) <i>4-etossifenolo</i>	622-62-8

(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo	34131-99-2
(24) 7-metossicumarina	531-59-9
(25) 4-metossifenolo	150-76-5
(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one	943-88-4
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one	104-27-8
(28) metil-trans-2-butenoato	623-43-8
(29) 6-metilcumarina	92-48-8
(30) 7-metilcumarina	2445-83-2
(31) 5-metil-2,3-esandione	13706-86-0
(32) olio di radice di costo ( <i>Saussurea lappa</i> Clarke)	8023-88-9
(33) 7-etossi-4-metilcumarina	87-05-8
(34) esaidrocumarina	700-82-3
(35) balsamo del Perù grezzo ( <i>Essudato di Myroxylon pereirae</i> Royle Klotzsch)	8007-00-9
(36) 2-pentilidencicloesanone	25677-40-1
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	1117-41-5
(38) essenza di verbena ( <i>Lippia citriodora</i> Kunth)	8024-12-2
(39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)	83-66-9
(40) 4-fenil-3-buten-2-one	122-57-6
(41) amil cinnamal	122-40-7
(42) alcol amilcinnamico	101-85-9
(43) alcole benzilico	100-51-6

(44) <i>salicilato di benzile</i>	118-58-1
(45) <i>alcol cinnamico</i>	104-54-1
(46) <i>cinnamal</i>	104-55-2
(47) <i>citrale</i>	5392-40-5
(48) <i>cumarina</i>	91-64-5
(49) <i>eugenolo</i>	97-53-0
(50) <i>geraniolo</i>	106-24-1
(51) <i>idrossicitronellale</i>	107-75-5
(52) <i>idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide</i>	31906-04-4
(53) <i>isoeugenolo</i>	97-54-1
(54) <i>estratti di Evernia prunastri</i>	90028-68-5
(55) <i>estratti di Evernia furfuracea</i>	90028-67-4

*La presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.*

*Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:*

<i>Denominazione della fragranza allergizzante</i>	<i>Numero CAS</i>
(1) <i>alcol alanisilico</i>	105-13-5
(2) <i>benzoato di benzile</i>	120-51-4

(3) <i>cinnamato di benzile</i>	103-41-3
(4) <i>citronellolo</i>	106-22-9
(5) <i>farnesolo</i>	4602-84-0
(6) <i>esilcinnamaldeide</i>	101-86-0
(7) <i>liliale</i>	80-54-6
(8) <i>d-limonene</i>	5989-27-5
(9) <i>linaiole</i>	78-70-6
(10) <i>metileptin carbonato</i>	111-12-6
(11) <i>3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one</i>	127-51-5

12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:

i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B dell'Allegato V;

ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e

iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.

Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1 dell'allegato V, parte B.

13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:

<i>alluminio</i>	5 625	1 406	70 000
<i>antimonio</i>	45	11,3	560

<i>arsenico</i>	3,8	0,9	47
<i>bario</i>	4 500	1 125	56 000
<i>boro</i>	1 200	300	15 000
<i>cadmio</i>	1,9	0,5	23
<i>cromo (III)</i>	37,5	9,4	460
<i>cromo (VI)</i>	0,02	0,005	0,2
<i>cobalto</i>	10,5	2,6	130
<i>rame</i>	622,5	156	7 700
<i>piombo</i>	13,5	3,4	160
<i>manganese</i>	1 200	300	15 000
<i>mercurio</i>	7,5	1,9	94
<i>nickel</i>	75	18,8	930
<i>selenio</i>	37,5	9,4	460
<i>stronzio</i>	4 500	1 125	56 000
<i>stagno</i>	15 000	3 750	180 000
<i>stagno organico</i>	0,9	0,2	12
<i>zinco</i>	3 750	938	46 000

*Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma.*

#### **IV. Proprietà Elettriche**

*1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.*

*La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.*

*2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.*

*3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.*

*4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.*

*5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.*

*6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.*

*7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.*

*8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.*

*9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.*



## **V. Igiene**

*1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.*

*2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.*

## **VI. Radioattività**

*I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.*

- (1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.*
- (2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.*
- (3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.*
- (4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.*

### *Appendice A*

#### ***Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II***

<i>Sostanza</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Uso consentito</i>
<i>Nickel</i>	<i>CMR 2</i>	<i>nell'acciaio inossidabile</i>

### *Appendice B*

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE**

*Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo.*

### **1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.**

*A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015:*

*Sostanze*

*La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:*

*a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;*

*b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*

*c) classe di pericolo 4.1;*

*d) classe di pericolo 5.1.*

*Miscela*

*La miscela è pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE.*

*B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.*

*La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:*

*a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;*

*b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;*

*c) classe di pericolo 4.1;*

*d) classe di pericolo 5.1.*

**2. Atti giuridici della Comunità relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III.**

*Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE,*

*Dal 1o giugno 2015, le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.*

**3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III**

*Sostanze*

*Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.*

*Miscela*

*Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.*

*Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.*

**4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5 della parte III**

*Sostanze*

*Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.*

*Miscela*

*Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.*

*Dal 1° giugno 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.*

***5.Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3***

*Sostanze*

*L'articolo 46, paragrafo 3 riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.*

*Miscela*

*Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3 riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.*

*A decorrere dal 1o giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3 riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.*

***Appendice C***

***Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.***

**ALLEGATO III**

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**

*1.N.... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli)*

*2.Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:*

*3.La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:*

*4.Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). È inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo).*

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:

7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero) ... ha effettuato (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato:

8. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data di emissione)

(nome e cognome, funzione) (firma)

#### ALLEGATO IV

### DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica di cui all'articolo 21 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:

a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;

b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 18;

c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;

d) una copia della dichiarazione CE di conformità;

e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;

*g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2; e*

*h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.*

## ALLEGATO V

### AVVERTENZE

*(ai sensi dell'articolo 11)*

#### PARTE A

#### AVVERTENZE GENERALI

*Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all'articolo 11, paragrafo 1, devono comprendere perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.*

#### PARTE B

#### AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI

##### **1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi**

*I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: «Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» oppure «Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni» oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma:*



*Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.*

*Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.*

## **2. Giochi di attività**

*I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:*

*«Solo per uso domestico».*

*I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.*

*Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.*

## **3. Giocattoli funzionali**

*I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza:*

*«Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto».*

*Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.*

## **4. Giocattoli chimici**

*Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.*

*Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza:*

*«Non adatto a bambini di età inferiore a (1) anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto».*

*Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.*

#### ***5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini***

*Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza:*

*«Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico».*

*Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).*

#### ***6. Giocattoli nautici***

*I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:*

*«Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto».*

#### ***7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari***



*I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:*

*«Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto».*

#### **8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione**

*Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:*

*«Questo giocattolo non fornisce protezione».*

#### **9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri**

*I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:*

*«Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento».*

#### **10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi**

*L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'Allegato II, parte III, punto 117, primo comma e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di detto Punto, deve recare l'avvertenza:*

*«Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti».*

*(1) L'età deve essere specificata dal fabbricante.*

## **Bibliografia:**

- **AA.VV.**, *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa G., Bin M. e Cendon P., in Tratt. di dir. Comm. e dir. pubbl. dell'economia diretto da Galgano F., XIII, Padova, 1989;
- **ALBANESE A.**, *La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto italiano ed europeo*, in Eur. e dir. priv., 2005, p. 980;
- **AL MUREDEN E.**, *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile*, Bologna, 2008;
- **AL MUREDEN E.**, *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore*, Giappichelli Torino, 2015;
- **AL MUREDEN E.**, *Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme*, in La Responsabilità del produttore, di Alpa G., Giuffrè, 2019;
- **ALPA G.**, *La responsabilità del produttore*, Giuffrè, 2019;
- **ALPA G.**, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975;
- **ALPA G.**, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto*, in Contr. e impr., 1988, 580;
- **ALPA G.**, *Il diritto dei consumatori*, Bologna Editore Laterza, 2002;
- **ALPA G.**, *La responsabilità oggettiva*, in Contr. e impr., 2005;
- **ALPA G.**, *Introduzione al diritto dei consumatori*, Editore Laterza, 2006;
- **ALPA G.**, *La responsabilità civile*, in Trattato di diritto civile, vol. IV, Milano, 1999;
- **ALPA G.**, *Casi e questioni di responsabilità del produttore*, in Giur. it., 1978, I, 429;

- **ALPA G.**, *La legge sulla protezione e l'informazione del consumatore*, in *Danno da prodotti e responsabilità dell'impresa. Diritto italiano ed esperienze straniere*, a cura di Alpa e Bessone, Milano, 1980, 289;
- **ALPA G.- BESSONE M.**, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999;
- **ALPA G. - BESSONE M.**, *Il consumatore e l'Europa*, Padova, 1979;
- **ALPA G.- ZENCOVICH Z.**, *Il prodotto difettoso*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di G. Alpa, Bin, Cendon, Padova, 1989;
- **ASTORE M. -LOCURATOLO E.**, *Difetti d'informazione e natura della responsabilità da prodotto*, in *Danno e resp.*, 2011;
- **BASTIANON S.**, *Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002;
- **BASTIANON S.**, *La Corte di giustizia Ce e la responsabilità del produttore*, in *Danno e resp.*, 1996;
- **BITETTO A.L.**, *La responsabilità del produttore: da mera comparsa a protagonista*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008;
- **BITETTO A.L.**, *Dal biscotto al pan carrè: il tortuoso percorso della responsabilità da prodotto*, in *Danno e resp.*, 2012;
- **BITETTO A.L.**, *Responsabilità da prodotto difettoso: strict liability o negligence rule?*, in *Danno e resp.*, 2006;
- **CAFAGGI F.**, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in *Trattato di diritto privato europeo*, vol. IV, *Singoli contratti, la responsabilità civile, le forme di tutela*, a cura di Lipari, 2° ed., Padova, 2003;
- **CAFAGGI F.**, *Danno al prodotto e funzioni della responsabilità del produttore*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 561;
- **CAIOLA A.**, *L'evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi*, in *Dir. scambi int.*, 1993, p. 638;

- **CAMPILONGO P.L.**, *La responsabilità civile del produttore*, in AA. VV., *La responsabilità civile*, Torino, 1998, p. 522;
- **CARDANI B.**, *Quadro giuridico ed extragiuridico della responsabilità del produttore della CEE*, in *Dir. e prat. ass.*, 1986, 4, p. 545;
- **CARDANI B.**, *La direttiva CEE sulla sicurezza generale dei prodotti: un rilancio della regola aquiliana per imputare la responsabilità al produttore*, in *Dir. econ. ass.*, 1992, p. 765;
- **CARNEVALI U.**, *Responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Carnevali, Di Giovanni, Ghidini, Ruffolo, Verardi, Milano, 1990;
- **CARNEVALI U.**, *Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005;
- **CARNEVALI U.**, *Prodotto difettoso ed onere della prova*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 350civ. e prev., 2006, 5, p.830;
- **CARNEVALI U.**, *Produttore e responsabilità per danno da prodotto difettoso nel Codice del consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009;
- **CARUSO D.– PARDOLESI R.**, *Per una storia della direttiva 1985/374/CEE*, in *Danno e resp.*, 2012;
- **CASTRONOVO C.**, *La legge europea sui danni da prodotti. Un'interpretazione alternativa del d.p.r. n. 224/1988*, in *Diritto del commercio internazionale: pratica internazionale e diritto interno*, 1990;
- **CENDON P. –ZIVIZ P.**, *La prova del danno*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, Padova, 1989;
- **CENDON P. –ZIVIZ P.**, *I prodotti difettosi e i bambini*, in *Contratto e impresa*, Padova, 1991;
- **CERINI D.**, *Responsabilità del produttore e rischio da sviluppo: oltre la lettera della dir. 85/374/CE*, in *Dir. ed econ. ass.*, 1996, p.29;

- **CIAN G.- OPPO G. TRABUCCHI A.**, *Della potestà dei genitori*, in Commentario al diritto italiano della famiglia, 1992, Cedam, Padova, pp. 285 ss.;
- **COSSU C.**, *Sicurezza del prodotto e uso prevedibile*, in *Danno e resp.*, 1996, I, p.307;
- **D'ARRIGO R.**, *La responsabilità del produttore. Profili dottrinali e giurisprudenziali dell'esperienza italiana*, Milano, 2006;
- **DE MARTINI D.**, *Responsabilità per danni da attività pericolosa e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolosa*, in *Giur. it.*, 1973, II, p. 963;
- **DI MAJO A.**, *La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, I, p. 42;
- **DI PALMA C.**, *Responsabilità da prodotto difettoso e onere della prova: la Cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strict liability*, in *Corr. giur.*, 2008;
- **FACCI G.**, *La responsabilità da attività pericolosa*, in *Le obbligazioni*, vol. III, Le obbligazioni da fatto illecito, a cura di Franzoni M., Torino, 2004;
- **FRATA L.**, *La responsabilità del fornitore di prodotto difettoso e l'onere di un'effettiva informazione*, in *Danno e resp.*, 2011, p. 276;
- **FRANZONI M.**, *L'illecito*, in *Trattato della Responsabilità civile*, Giuffrè, 2010;
- **GALGANO F.**, *Diritto civile e commerciale*, Cedam, 1999;
- **GALGANO F.**, *Responsabilità del produttore*, in *Contr. e impr.*, 1986, p. 995;
- **GARDELLA TEDESCHI B.**, *La responsabilità del produttore e il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224*, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, p. 323;
- **GHIDINI G.**, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi "difettoso"*, in *Giur. comm.*, 1992, 3, p. 449;
- **LENOCI V.**, *Luci ed ombre della normativa europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Nuova giur. civ. e comm.*, 2003, 1, p. 134;

- **LUPOLI A.**, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Il diritto dei consumatori e nuove tecnologie*, a cura di F. Bocchini, Vol. II, 2003, p. 55;
- **MADDEN M.S.**, *Product Liability*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1988, 28;
- **MERIANI E.**, *La responsabilità del produttore: prima applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, in *Rassegna di diritto civile*, 1996, 2, p. 393;
- **MILLER C.J.-GOLDBERG R.**, *Product liability*, Oxford, 2004;
- **OWEN D. G.**, *Products liability law*, Thomson West, St. Paul, 2008;
- **PESCE A.**, *Primi passi della giurisprudenza italiana ed europea sulla responsabilità da prodotto*, in *Resp. civ. e prev.* 1994, 3, p. 518;
- **PIERI S.**, *La Direttiva CEE sulla responsabilità per i danni provocati da prodotto difettosi*, in *Dir. scambi int.*, 1987, 4, p. 773;
- **PIZZORNO S.E.**, *La responsabilità del produttore nella Direttiva del 25 luglio 1985 del Consiglio delle Comunità europee (85/374 Cee)*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, 3-4, p. 233;
- **PONZANELLI G.**, *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 215;
- **PONZANELLI G.**, *Responsabilità oggettiva del produttore e difetto d'informazione*, in *Danno e resp.*, 2003;
- **PONZANELLI G.**, *La responsabilità del produttore negli Stati Uniti d'America*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 1065;
- **PONZANELLI G.**, in Bessone, *Casi e questioni di diritto privato*, Milano, 2002, 4° ed, p. 452;
- **PONZANELLI G.**, *Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione*, (nota alla sentenza Trib. Vercelli, 7 aprile 2003), in *Danno Resp.*, 10/2003, p. 1005;
- **PONZANELLI G- PARDOLESI R.**, *La responsabilità per danno da prodotto difettoso*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1988, p. 497;
- **RODOTA' S.**, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964;

- **RUSCELLO F.**, *La direttiva 2001/95 sulla sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona*, in *Vita Notarile*, 2004, 139;
- **SOLINAS A.**, *La responsabilità del produttore nel settore dei giocattoli*, in *Contr. e impr.*, 2001, 1, p. 476;
- **STELLA G.**, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo Codice del Consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 10, p. 1589;
- **TABET A.**, *nota alla sentenza della Cassazione Sez. III, 21 ottobre 1957 n. 4004*, in *Foro it.*, 1958;
- **TRIMARCHI P.**, *La responsabilità del fabbricante della direttiva comunitaria*, in *Riv. soc.*, 1986, p. 598;
- **VILLANI L.**, *Il danno da prodotto tra la Direttiva CEE n. 374/1985, il D.P.R. 224/1988 ed il Codice del Consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 5, p. 1238;
- **VILLANI L.**, *Il danno da prodotto: casi più recenti e nuovi utilizzi della direttiva della Comunità Europea n. 374 del 1985*, in *Resp. civ.*, 2005, 10, p. 844;
- **VISINTINI G.**, *Materiali di giurisprudenza in tema di responsabilità extracontrattuale*, Torino, 2000;
- **WHITTAKER S.**, *The development of product liability*, Cambridge University Press, 2010.

### Rassegna giurisprudenziale italiana e americana:

- Cassazione Civile, 5.8.1940, n.318;
- Corte di Appello di Bologna, 24.7.1941;
- Cassazione Civile, 24.07.1946, n. 72;
- Cassazione Civile, 26.5.1950, n. 1618;
- Cassazione Civile, 18.6.1953 n. 1812;
- Cassazione Civile, 21.10.1957, n. 4004;
- Tribunale di Napoli, 28.2.1961;
- Corte di Appello di Genova, 5.6.1964;
- Pretura di Genova, 11.2.1974;
- Cassazione Civile, 30.10.1984, n.5564;
- Cassazione Civile, 21.11.1984, n. 5957;
- Cassazione Civile, 11.4.1986, n. 2549;
- Cassazione Civile, 18.12.1992, n. 13437;
- Cassazione Civile, 4.06.1997, n. 4971;
- Cassazione Civile, 29.10.2002, n.15243;
- Tribunale di Vercelli 7 aprile 2003;
- Tribunale di Rimini 31.12.2008 n. 72;
- Greeman v. Yuba Power Products, Inc.  
Supreme Court of California, 1963;
- Bailey v. Montgomery Ward & Co  
Colorado Court of Appeals July 5, 1984;



- Tirino v. Kenner Products Co., 1973  
Civil Court of the City of New York, Queens County Jan 12, 1973;

- Fenton v. McCrory Corp.  
United States District Court W. D. Pennsylvania, July 1969;

- Vaughn by Vaughn v. Nevill  
Appellate Court of Illinois, Fourth District, March 1997.